

79.047

Tredicesimo rapporto sulla politica economica esterna

del 15 agosto 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Sul fondamento dell'articolo 10 del decreto federale del 28 giugno 1972 sui provvedimenti di politica esterna (RS 946.201), ci pregiamo di presentarvi il presente rapporto.

Vi proponiamo di prendere conoscenza del medesimo e di accettare il decreto federale sull'approvazione dei provvedimenti di politica esterna (allegato 2 con 4 appendici).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 agosto 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann
Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

La situazione nel campo delle esportazioni come anche dell'economia interna può essere nuovamente considerata sotto un'ottica ottimistica. Le entrate di ordinazioni per l'industria si sono ripristinate e sembrano stabilizzarsi a un livello più elevato di quello dell'anno scorso. Ciò non è unicamente dovuto al miglioramento del corso del franco. In contropartita occorre accettare un aumento dei prezzi all'importazione, ascrivibile soprattutto al rincaro energetico e delle materie prime, come anche alla correzione del corso del franco. Vi è quindi da temere una nuova degradazione dei rapporti tra le importazioni e le esportazioni e un aumento del disavanzo della bilancia commerciale. In ampi settori della nostra economia, il reddito delle imprese permane insoddisfacente.

Nell'ambito dell'ampliamento della zona di libero scambio, è stato concluso tra i Paesi membri dell'AELS e la Spagna un accordo di libero scambio interinale in attesa dell'adesione di quest'ultimo Paese alla CE. La Grecia vi aderirà il 1^o gennaio 1981: sono perciò imminenti negoziati tra i Paesi membri dell'AELS e la CE in merito alle eventuali ripercussioni di tale adesione; i negoziati si prefiggono anzitutto di prevenire una discriminazione sul mercato greco dei prodotti industriali esportati da Paesi membri dell'AELS fra cui la Svizzera.

Il 12 aprile sono ultimati i negoziati del GATT rientranti nel «Tokyo-Round». Essi sono stati coronati da successo. Infine, la quinta riunione plenaria delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), ha segnato una nuova fase del dialogo nord-sud.

1 Stato delle relazioni economiche internazionali

11 Situazione economica mondiale

Durante i primi mesi del 1979, l'economia dei Paesi industrializzati ha continuato a riprendersi ancorché a ritmo rallentato. La crescita del prodotto nazionale lordo della zona OCSE è stata soltanto del 3,5 per cento, contro il 4,1 per cento del secondo semestre dell'anno scorso. Tale evoluzione rispecchia segnatamente un più moderato aumento del consumo privato a seguito del cedimento, a contare dalla fine dell'anno, degli effetti espansionistici delle politiche condotte da diversi importanti Paesi della zona. Per contro, gli investimenti, sotto l'effetto coniugato di un sensibile aumento dei margini beneficiari e delle aliquote d'utilizzazione delle capacità produttive, hanno registrato, nel primo semestre di quest'anno, notevole incremento. Il recente allentamento della domanda globale è stato lenito da una migliore convergenza delle aliquote di crescita registrate negli Stati Uniti e in Europa. Stando alle previsioni, il secondo semestre 1979 dovrebbe caratterizzarsi in una flessione dell'espansione economica nella zona dell'OCSE, flessione dovuta ad un nuovo calo del consumo privato e a una minore crescita degli investimenti. Infatti, già è subentrato un'allentamento della crescita negli Stati Uniti e, in misura meno pronunciata, nel Giappone. Per contro, è probabile una nuova accelerazione della crescita nei grandi Paesi europei, accompagnata da un consolidamento della domanda nei piccoli Paesi della zona.

Sul fronte dei prezzi, la situazione, negli ultimi dieci mesi, si è degradata non soltanto a seguito del considerevole aumento dei prezzi del petrolio e di talune materie prime bensì anche in ragione del rincaro generale in diversi Paesi. D'altronde, tale spinta inflazionistica costituisce attualmente una delle principali fonti di preoccupazioni dell'economia internazionale. Nei sette importanti Paesi della zona OCSE, il rincaro dei prezzi al consumo è stato in media del 6,5 per cento durante il secondo semestre 1978, e del 7,2 per cento durante il primo semestre 1979. Entro la fine dell'anno è probabile un'ulteriore accelerazione.

A contare dall'autunno scorso, la situazione sul mercato del lavoro non è migliorata. L'evoluzione è stata variabile secondo i Paesi: l'aliquota di disoccupazione nel primo semestre è rimasta stabile o ha segnato addirittura una leggera diminuzione nei grandi Paesi della zona OCSE, specialmente negli Stati Uniti e nella RFG. Per contro, in Francia c'è stato un aumento considerevole rispetto a quello registrato durante il corrispondente periodo dell'anno scorso. Per il secondo semestre del 1979 si prevede una leggera recrudescenza della disoccupazione, recrudescenza conseguente al probabile allentamento dell'attività economica.

La tendenza alla riduzione delle disparità fra le bilance delle operazioni correnti si è mantenuta. Segnatamente è stata osservata una considerevole riduzione delle eccedenze riguardanti le bilance delle operazioni correnti del Giappone e della RFG. Inoltre, Paesi tradizionalmente deficitari come l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, che erano riusciti a ripristinare la propria posizione esterna durante il 1978, sono stati in grado di man-

tenere, o addirittura consolidare, le proprie eccedenze durante il primo semestre del 1979. Il consolidamento della competitività delle esportazioni americane, sotto l'effetto del pronunciato deprezzamento del dollaro durante l'anno scorso, si è tradotto in una riduzione del disavanzo della bilancia delle operazioni correnti degli Stati Uniti per il primo semestre di quest'anno. Tuttavia, il forte rincaro sul fronte del petrolio e di talune materie prime potrebbe nei prossimi mesi far vacillare questa evoluzione.

La bilancia globale delle operazioni correnti dei Paesi dell'OCSE, dopo aver segnato un'eccedenza di sei miliardi nel 1978, è rimasta equilibrata nel primo semestre del 1979. Nel secondo semestre è tuttavia probabile un nuovo disavanzo. Inversamente, il considerevole aumento dei redditi dei Paesi dell'OPEP come anche le drastiche restrizioni arrecate ai piani di sviluppo di numerosi Paesi interessati dovrebbero tradursi in un aumento dell'eccedenza nella bilancia delle operazioni correnti. Si può valutare che tale eccedenza passerà da sei miliardi di dollari nel 1978 a circa venti-venticinque miliardi nel 1979.

I Paesi in sviluppo, dal canto loro, dovrebbero registrare, nel 1979, un nuovo deterioramento delle ragioni di scambio, nonostante la favorevole evoluzione dei prezzi delle materie prime. Qualora l'aliquota di crescita delle loro importazioni ed esportazioni non dovesse variare, le bilance delle operazioni correnti dovrebbero registrare un disavanzo globale di circa 45,8 miliardi di dollari, ovverossia di dieci miliardi superiore a quello del 1978.

Sul piano delle importazioni, il volume del commercio esterno della zona è aumentato in media del 5,1 per cento durante il primo semestre 1979. Sempre su questo piano, il volume degli scambi tra i Paesi dell'OCSE, è aumentato del 7 per cento per lo stesso periodo quindi in modo sensibilmente più rapido rispetto all'aumento del volume degli scambi con il resto del mondo. Tale evoluzione è però ampiamente dovuta a una considerevole riduzione degli scambi con i Paesi dell'OPEP. Il commercio con i Paesi in sviluppo e quelli dell'est permane in fase di sostenuta progressione (rispettivamente + 8,5% e + 7,5%).

Nel campo monetario internazionale, le misure a sostegno del dollaro a contare dal 1° novembre 1978 come anche l'attuazione all'inizio di quest'anno del sistema monetario europeo, le cui grandi linee erano state tracciate al vertice di Brema nel luglio 1978, hanno consentito il ritorno a una maggiore stabilità dei cambi già alla fine dell'anno scorso. Quindi, questa evoluzione contraddistingue positivamente il periodo passato in rassegna. Tuttavia non va trascurato il fatto che il mercato delle divise è stato leggermente perturbato durante la seconda metà del mese di giugno.

12 Ripercussioni economiche degli aumenti dei prezzi del petrolio

La situazione dell'economia mondiale e le prospettive che le si presentano sono viepiù minacciate dai disordini sul mercato del petrolio (cfr. cap. 4). Infatti, il clima economico è influenzato sia dal rincaro dei prezzi interve-

nuto durante il primo semestre sia dall'incertezza in merito all'evoluzione di quest'ultimi. Tale incertezza ha due origini: da un canto, si ignora quale sarà la politica futura dei Paesi esportatori di petrolio per quanto concerne la produzione e d'altro canto si ignora ancora in quale misura sia possibile una riduzione del consumo di tale prodotto. Infatti permane incerto se i Paesi industrializzati occidentali riescano nel 1979 a diminuire del 5 per cento la propria domanda di petrolio, conformemente alla decisione presa nel mese di marzo dall'Agenzia internazionale dell'energia.

Secondo una diffusa opinione, è probabile che i prezzi dell'energia continuino ad aumentare a lungo termine. Quindi, per affrontare l'evoluzione, occorre adottare in materia di politica energetica provvedimenti intesi a razionare l'impiego d'energia e a sviluppare energie di sostituzione.

D'altro canto, non sarà facile lenire a breve termine gli effetti esercitati sull'economia dalle brusche fluttuazioni dei prezzi dell'energia. All'uopo occorre tener conto delle interazioni seguenti:

- Il rincaro dei prezzi petroliferi provoca anzitutto una diminuzione del potere d'acquisto che a sua volta rallenta la domanda di altri prodotti. L'aumento del reddito dei Paesi produttori di petrolio non si traduce immediatamente né integralmente in un aumento della domanda di beni d'importazione dai Paesi industrializzati. Quindi, si profila anzitutto un crollo della domanda globale e successivamente una diminuzione del ritmo di crescita, che si traduce a sua volta in un calo dell'impiego.
- L'esperienza ha insegnato che il rincaro dei prezzi petroliferi provoca un aumento di prezzo degli altri agenti energetici e, a breve termine, delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei beni la cui produzione richiede forti quantità d'energia. I sistemi applicati nella maggior parte dei Paesi per calcolare l'indice del costo della vita sono approntati in modo che la spirale prezzi salari si pone in movimento non appena le aliquote di rincaro sono in rialzo come è attualmente il caso.
- Infine, i nuovi fattori d'incertezza sono tali da accrescere le difficoltà economiche in quanto frenano quella tendenza a investire che si era recentemente manifestata in numerosi Paesi.

Praticamente, è impossibile quantificare dette interazioni e isolarle dagli altri fattori. I pronostici dell'OCSE, recati al capitolo 11, sono comunque fortemente influenzati dalla recente evoluzione nel campo energetico. Ove il movimento ascendente del prezzo del petrolio non sia jugulato, bisognerà rivedere ancora le previsioni riguardanti la crescita e il saldo delle bilance dei redditi.

Orbene, questa situazione pone i responsabili della politica economica davanti a un vero dilemma. Infatti, la continuazione dell'attuale politica monetaria e fiscale rischia di condurre a una progressione della disoccupazione e dell'inflazione. D'altro canto, una stimolazione dell'economia per combattere la disoccupazione rischia di provocare rivendicazioni salariali e quindi un più pronunciato aumento dell'inflazione. Ma anche una politica economica d'austerità, che si tradurrebbe in un blocco dei salari, potrebbe pure aggravare il problema dell'impiego. Infine l'introduzione di agevolazioni

fiscali intese a compensare gli aumenti del prezzo del petrolio contrasterebbe gli sforzi intesi a ridurre il consumo di questo prodotto. Siccome, per ragioni d'ordine politico, risulta ormai impossibile nella maggior parte dei Paesi negare ai lavoratori l'indicizzazione automatica dei salari, non rimangono se non due soluzioni: ridurre la domanda di petrolio diminuendo volontariamente il consumo — in proposito rinviando alle decisioni dell'Agenzia internazionale dell'energia (cfr. n. 43) e della Conferenza al vertice di Tokyo (cfr. n. 13) — oppure accettare un rallentamento generale dell'attività economica che a sua volta, ma troppo tardi, ripristinerà l'equilibrio sul mercato del petrolio. La Svizzera, dal canto suo non potrà perdere di vista gli effetti esercitati da tale evoluzione sulla capacità d'importazione dei Paesi acquirenti e sulla situazione dei mercati monetari.

13 Risultati del vertice economico di Tokyo

Il precedente vertice economico che aveva riunito i capi di Stato e di governo dei sette maggiori Paesi industriali occidentali, tenutosi a Bonn nel luglio 1978 e di cui abbiamo riferito nel dodicesimo rapporto, aveva dato priorità all'elaborazione di una politica d'azione concertata tra i Paesi partecipanti. Tale politica intesa a istituire condizioni tali da consentire una miglior convergenza dei tassi di crescita, confermava gli sforzi attuati precedentemente nell'ambito dell'OCSE.

Vista la situazione, il quinto vertice economico, che ha riunito a Tokyo il 28 e 29 giugno 1979 i rappresentanti dei sette sotto la presidenza del Giappone, è stato dedicato anzitutto ai problemi energetici come d'altronde ha fatto la riunione dei ministri dell'OCSE tenutasi alcune settimane innanzi. Dopo aver deplorato i rincari del prezzo del greggio e manifestata inquietudine in merito alle ripercussioni sull'economia mondiale, i partecipanti hanno convenuto una strategia comune intesa a mantenere le risorse petrolifere e a sviluppare fonti energetiche sostitutive. Pertanto essi hanno deciso:

- di limitare nel 1980 il volume delle importazioni di prodotti petroliferi al livello del 1979; per la CEE ciò significa un contingente di dieci milioni di barili il giorno, da ripartire proporzionalmente tra i Paesi membri. Il Canada, gli Stati Uniti e il Giappone hanno rinnovato in proposito gli impegni assunti in occasione della Conferenza dell'AIE;
- di stabilire finalità quantificate per gli anni successivi fino all'85; a questa data, le importazioni dei Paesi della CEE non dovrebbero superare i dati del 1978; il Canada dovrebbe limitarsi a 0,6 milioni di barili per giorno, gli Stati Uniti a 8,5 milioni, il Giappone a 6,3/6,9 milioni;
- di affidare a un gruppo di rappresentanti di alto livello l'allestimento periodico di un bilancio concernente i risultati ottenuti;
- di lanciare un appello agli altri Paesi industrializzati affinché prendano impegni analoghi in materia di importazioni;
- di sorvegliare i mercati «liberi» del petrolio affinché siano evitate pratiche d'acquisto che rincarino i prezzi;
- di promuovere lo sfruttamento di risorse carbonifere e lo sviluppo di energia nucleare;

- di istituire un gruppo di studio sullo sviluppo e la commercializzazione di nuove tecniche nel campo energetico, gruppo che dovrà collaborare con l'OCSE, l'AIE, nonché con altre organizzazioni, per informarsi circa i provvedimenti adottabili a livello nazionale e circa i bisogni di cooperazione internazionale compreso il campo finanziario.

I partecipanti al vertice hanno parimente evocato altri problemi attinenti segnatamente al campo monetario. Essi si sono felicitati, — come l'avevano fatto a Parigi i ministri dell'OCSE — per la stabilizzazione intervenuta in seguito ai provvedimenti adottati dagli Stati Uniti, dalla RFG, dal Giappone e dalla Svizzera. Inoltre, è stato preso atto che il sistema monetario europeo ha finora dato buoni risultati. D'altro canto, i sette si sono detti decisi a continuare nelle politiche d'adequamento economico, segnatamente stimolando gli investimenti e evitando provvedimenti che possano inutilmente pregiudicarli. Nel campo del commercio, essi hanno rinnovato il proprio impegno di attuare rapidamente gli accordi usciti dai negoziati commerciali multilaterali e hanno confermato il proprio attaccamento al libero scambio. Infine, hanno espresso inquietudine per quanto concerne le conseguenze del rincaro del petrolio per alcuni Paesi in sviluppo; hanno quindi previsto di far beneficiare quest'ultimi di provvedimenti assistenziali privilegiati e hanno lanciato un appello nello stesso senso agli altri membri della comunità internazionale. All'uopo è stato posto l'accento sulla necessità di accrescere il flusso di capitali pubblici e privati verso i Paesi in sviluppo e di istituire in detti Stati un clima propizio all'investimento.

14 Situazione dell'economia esterna elvetica

Col subentrare della calma sui mercati internazionali dei cambi, il franco svizzero a contare dall'inizio dell'anno è andato viepiù indebolendosi. Rispetto al livello primato conseguito a fine settembre 1978, il corso medio ponderato è sceso un po' più del 15 per cento fino a fine maggio. In seguito al massiccio apprezzamento intervenuto tra la primavera e l'autunno 1978, il franco ha quindi ritrovato in termini reali — ovverossia tenendo conto dell'evoluzione divergente dei tassi d'inflazione in Svizzera e all'estero — un livello chiaramente più conforme alle realtà economiche. Quindi, anche il pessimismo espresso l'anno scorso da ampie cerchie dell'economia d'esportazione nonché dell'economia interna, di fronte all'acuirsi della concorrenza estera, ha fatto posto a un giudizio più ottimistico della situazione.

Le entrate di ordinativi — sia dall'estero sia interne — per l'industria hanno rapidamente ripreso dopo il considerevole calo registrato nel terzo trimestre 1978. La tendenza ascendente è continuata anche nei primi mesi di quest'anno. Il volume delle ordinazioni recentemente entrate sembra stabilizzarsi a un livello sensibilmente più elevato rispetto a quello registrato l'estate e l'autunno scorsi; è questo il risultato della reazione alla già menzionata rapida ripresa dell'attività economica.

Un'evoluzione analoga si profila attualmente per quanto concerne l'esportazione di merci. Nei primi cinque mesi del 1979, quest'ultime hanno progre-

dito del 2,6 per cento in termini reali e del 3 per cento in valore rispetto ai dati registrati durante il corrispondente periodo dell'anno scorso. Quindi, il livello delle esportazioni dovrebbe essere risalito più o meno alla quota precedente il periodo di forte apprezzamento del franco nel terzo trimestre del 1978. Per ora sarebbe però eccessivo parlare di una vera spinta delle esportazioni, tale da poter rianimare in modo decisivo l'economia interna.

Il cedimento del corso del franco a contare dal 27 settembre 1978 e la sua stabilizzazione a un livello evidentemente più realistico, congiuntamente con il mantenimento del vantaggio per quanto concerne la lotta contro il rincaro, hanno progressivamente consolidato la capacità competitiva degli esportatori svizzeri. Tale miglioramento del clima congiunturale ha consentito alle nostre imprese di assumere nuovamente ordinazioni a condizioni più ragionevoli. Tuttavia, in diversi settori, la redditività permane insoddisfacente: ancorché il valore medio dell'insieme delle esportazioni svizzere superi attualmente del 2 per cento il livello registrato l'anno scorso, permane pur sempre a un livello leggermente inferiore a quello registrato nel 1975. Ciò evidentemente è indice dell'asprezza della lotta in materia di prezzi, cui le nostre imprese sono confrontate sui mercati internazionali.

Lo sviluppo delle esportazioni per branche d'attività continua in modo ineguale: se le esportazioni di prodotti chimici, che avevano conosciuto un'espansione particolarmente vigorosa, ristagnano a un livello relativamente elevato, le esportazioni di metalli e elementi in metallo registrano una forte progressione (12,6% e 9,9%). Aumenti superiori alla media in termini reali (ca. 10% e 8% rispettivamente) sono stati pure registrati nel campo delle esportazioni di tessuti e d'abbigliamento come anche di macchine e d'apparecchi; per contro, il volume dell'esportazione di prodotti orologiai (segnatamente d'orologi roskopf) ha nuovamente subito un notevole calo (-17,5%).

L'evoluzione delle esportazioni svizzere di merci, per regione, è stata caratterizzata nei primi cinque mesi dell'anno dalla tendenza a scostarsi dai cosiddetti «mercati nuovi» (Paesi non membri dell'OCSE: -6,3%) per ritornare agli sbocchi tradizionali nei Paesi industrializzati occidentali (zone OCSE: +4,4%). Verso i Paesi all'avanguardia dell'espansione congiunturale, come la RFG e il Giappone, è stata registrata una crescita delle esportazioni più forte della media. Tendenza analoga emerge chiaramente per le forniture verso l'Italia e verso i Paesi in sviluppo non produttori di petrolio. Le esportazioni verso i Paesi dell'OPEP hanno subito un calo di quasi un terzo; pure le vendite ai Paesi dell'est e a quelli dell'AELS sono regredite. Ad esempio, la parte costituita dai mercati dell'OPEP nell'insieme delle nostre esportazioni è calata dall'8,7 per cento nel 1977 al 5,9 per cento.

Le importazioni sono aumentate del 13,4 per cento in termini reali e del 7,3 per cento in termini nominali durante i primi mesi del 1979; tuttavia, il loro valore medio è regredito del 5,4 per cento. Occorre tuttavia considerare il fatto che, soprattutto nel mese di maggio, gli indici delle importazioni sono stati considerevolmente perturbati da movimenti straordinari nel settore del commercio delle pietre preziose. Escludendo tali influenze perturbatrici, la crescita delle importazioni in termini reali dovrebbe permanere

inferiore al 5 per cento e il valore medio delle importazioni dovrebbe approssimativamente situarsi al livello conseguito durante il corrispondente periodo del 1978 dopo aver recuperato il calo accusato durante il secondo semestre di detto anno.

A prescindere dalla vigorosa progressione dell'importazione di prodotti chimici, lo stupefacente aumento del volume di importazioni di materie prime e di prodotti semifiniti (+27,4% in termini reali) è quasi esclusivamente dovuto ai fattori straordinari già menzionati. Anche le importazioni di beni di investimento hanno registrato una crescita superiore alla media. In proposito occorre osservare che le importazioni di macchine ed apparecchi, in forte espansione l'anno scorso, sono rimaste pressoché in fase di ristagno, mentre, per l'industria meccanica svizzera, le entrate di ordinazioni progrediscono in modo vigoroso sin dall'anno scorso. Ciò potrebbe significare che, almeno in questo settore, la pressione esercitata dalla concorrenza estera sul mercato svizzero in virtù del corso elevato del nostro franco è continuamente scemata negli ultimi mesi.

Dopo il chiaro miglioramento, nell'anno scorso, delle ragioni di scambio, miglioramento ascrivibile in linea di massima alle aliquote di cambio più favorevoli, la situazione si è rapidamente mossa a fine 1978: sotto l'effetto del rincaro energetico e delle materie prime sul piano internazionale, come anche della correzione del costo del franco, i prezzi all'importazione aumentano attualmente a ritmo più rapido di quello dei prezzi medi all'esportazione. È probabile quindi una nuova degradazione dei termini dello scambio durante il secondo semestre. Inversamente all'esperienza fatta l'anno scorso, la divergente evoluzione dei flussi reali del commercio esterno — aumento più rapido del volume dell'importazione rispetto a quello dell'esportazione — si tradurrà nel 1979, di nuovo, in un aumento del disavanzo della bilancia commerciale: il disavanzo cumulato dei cinque primi mesi già ammonta a 1498 milioni di franchi, contro 714 milioni nel corrispondente periodo dell'anno scorso.

Sinora, l'industria del turismo non ha affatto approfittato del miglioramento della situazione economica generale: la pronunciata diminuzione del numero di pernottamenti di ospiti stranieri nel ramo alberghiero, diminuzione profilatasi già all'inizio dell'inverno, è continuata e ha raggiunto il 18 per cento nei cinque primi mesi di questo anno. Il fatto che la frequenza dei pernottamenti di stranieri continui a mantenersi in fase discendente anche durante i mesi di marzo e d'aprile — periodo che ha beneficiato di condizioni d'innevamento particolarmente favorevoli — mentre i pernottamenti di ospiti svizzeri sono progrediti del 7½ per cento, illustra l'importante funzione assunta dalla situazione sul mercato dei cambi.

Evidentemente il calo degli introiti netti del turismo ha pure contribuito, in maniera punto trascurabile, alla riduzione dell'eccedenza della bilancia svizzera dei redditi che è passata da 8,3 miliardi di franchi nel 1977 a un po' meno di 8 miliardi nel 1978. Per il corrente anno è probabile che la diminuzione continui. Ancorché le caratteristiche della bilancia dei redditi della Svizzera siano state frequentemente male interpretate all'estero, con conseguente valutazione errata della nostra situazione economica e monetaria,

questo nuovo sviluppo dovrebbe essere considerato come un segno di normalizzazione.

In seguito al miglioramento registrato dalle entrate di ordinazioni, la produzione industriale ha nuovamente superato del 3 per cento il livello conseguito durante il primo trimestre 1978. La metallurgia e l'industria meccanica hanno registrato un aumento della produzione superiore alla media.

Per contro, l'evoluzione della produzione nell'industria dell'abbigliamento e segnatamente in quella orologiera (—20%) permane insoddisfacente. Analogamente dicasi per quanto concerne l'evoluzione dell'impiego nell'industria dell'abbigliamento, dei tessili e del ramo orologiero che denunciano una flessione tra il 4 e il 6 per cento già durante il primo trimestre. Ciò significa che sussistono nell'economia svizzera problemi settoriali e regionali nonostante l'adeguamento strutturale ovviamente più avanzato nel nostro Paese rispetto alla maggior parte degli altri Paesi industrializzati.

Sebbene le prospettive a breve termine per la nostra economia risultino ancora alquanto favorevoli, grazie alla positiva evoluzione delle ordinazioni in provenienza dall'estero, le previsioni per il prossimo anno restano oscure dagli effetti possibili del sovvertimento dei mercati del petrolio.

2 Cooperazione in Europa occidentale

21 In generale

Le relazioni tra i Paesi dell'AELS, la Svizzera in particolare e le Comunità europee assumono un carattere viepiù dinamico. Attualmente si stanno esaminando nuovi campi di cooperazione, pur mantenendo fermo il quadro dei fondamenti istituzionali collaudati e definiti nell'accordo di libero scambio. Nella Conferenza di Vienna del maggio 1977, i Paesi dell'AELS hanno determinato infatti le opzioni comuni della propria ulteriore cooperazione nell'ambito dell'Europa occidentale. Dal canto suo, la Comunità europea ha reagito favorevolmente a questo atteggiamento e ha allestito una approfondita analisi in merito ai propri rapporti con i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio delle CE ha adottato il 19 dicembre 1978 un pertinente rapporto, pragmatico e costruttivo. In quell'occasione, la Comunità ha invitato i Paesi dell'AELS a pronunciarsi, in merito a talune proposte di negoziato e di cooperazione in materia di politica economica e commerciale, e a presentare a loro volta suggerimenti intesi a sviluppare i rapporti reciproci. All'uopo, la Svizzera ha proposto alla comunità di consolidare il regime del libero scambio e di ampliare lo spazio geografico del medesimo, di estendere la politica di espansione nonché di eliminare le discriminazioni in taluni campi economici non attinenti alla politica commerciale. Inoltre, la Svizzera ha menzionato tre problemi che i Paesi dell'AELS vorrebbero veder realizzati in un avvenire immediato, segnatamente la semplificazione e il miglioramento delle norme d'origine, l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi e un disciplinamento europeo riguardante i diritti di marca.

22 Rapporti Svizzera / Comunità europea**221 Rapporti di libero scambio**

La prima riunione ordinaria tenuta dai comitati misti Svizzera-CEE/CECA di quest'anno è stata tenuta il 28 maggio a Berna sotto la presidenza dell'ambasciatore Claude Caillat, capo della Missione svizzera presso le CE. Dopo aver valutato la situazione economica mondiale, entrambe le delegazioni hanno espresso il desiderio di veder continuati i contatti tra le banche centrali del SME e la Banca nazionale svizzera onde sia apportato un contributo alla stabilità dei mercati dei cambi. Ove, in generale, è stato confermato da entrambe le parti il buon funzionamento dell'accordo di libero scambio, la Svizzera nondimeno ha espresso preoccupazioni dovute alla moltiplicazione dei sistemi di licenza all'importazione in seno alla comunità e al ritardo della CE a rispondere alle proposte formulate nel 1975 dai Paesi dell'AELS per giungere a una semplificazione e a un miglioramento delle norme d'origine. Dal canto suo, la delegazione della comunità ha espresso desiderio che l'eventuale introduzione di una tassa sul traffico pesante e le future prescrizioni svizzere in materia di gas di scarico non abbiano a creare discriminazione nei confronti di detta comunità.

Per quanto concerne l'applicazione dell'accordo concluso con gli Stati membri della CECA, il Comitato misto ha analizzato la situazione sempre difficile che regna sul mercato dell'acciaio. La comunità ha esposto i motivi per cui è mantenuto il sistema dei prezzi minimi e dei prezzi di base. La delegazione svizzera ha nuovamente fatto notare che taluni provvedimenti amministrativi adottati da alcuni Stati membri, in applicazione del sistema di vigilanza sulle importazioni, pregiudicano gli scambi commerciali.

Del rimanente, entrambe le parti hanno confermato il proprio interesse per un'integrazione piana della Grecia e della Spagna nel sistema europeo di libero scambio come anche per lo sviluppo dei cosiddetti rapporti di «seconda generazione» nei campi non coperti dagli accordi.

222 Traffico di perfezionamento nel settore dei tessili

La commissione mista prevista nell'accordo del 1° agosto 1969 tra la Svizzera e la CEE si è riunita l'8 maggio. Essa ha accertato che nonostante la franchigia doganale esistente tra Svizzera-CEE, i contingenti rivestono pur sempre la loro importanza da che i prodotti tessili non adempienti alle condizioni di origine giusta il libero scambio costituiscono unicamente una parte poco importante del traffico di perfezionamento. La commissione è d'accordo con l'auspicio della CEE di non più suddividere il contingente totale di quest'ultima secondo i tre modi di perfezionamento descritti all'allegato 1 dell'accordo ma di riunirli, con vantaggio per gli scambi, in un contingente unico. Visto che un impiego elastico dei contingenti sta nell'interesse di entrambe le parti, la Svizzera ha fatto sapere, che, dal canto suo, autorizzerebbe senza restrizione alcuna, fino a concorrenza di 1,7 milioni di unità di conto di valore aggiunto, il perfezionamento passivo dei tessili procedendo in tal modo a una globalizzazione dei modi di perfezionamento. Per quanto

concerne la sostituzione dell'unità di conto finora utilizzata (che corrispondeva al costo del dollaro del 1979) con una nuova unità di conto europea, la delegazione svizzera ha chiesto che sia mantenuto il volume dell'acquisto in materia di contingenti.

223 Agricoltura

Il contingente concesso dalla CEE alla Svizzera nell'ambito del GATT, che consente l'importazione di 5 000 capi di bestiame da reddito a una tariffa molto ridotta, è stato oggetto, nell'aprile, di incontri peritali a Bruxelles. Onde fossero considerate le osservazioni fatte dalla comunità in merito alla difficoltà di controllo nella gestione dei diversi contingenti comunitari di bestiame. Quello da reddito esportato verso la CEE nell'ambito del contingente è stato sottoposto a un divieto d'abbattimento di quattro mesi a contare dal 1° luglio. In applicazione di siffatta procedura, l'importatore della comunità deve rilasciare una garanzia bancaria che gli sarà restituita non appena scaduto il termine di quattro mesi o dopo un abbattimento reso necessario da circostanze di forza maggiore. La CEE ha formalmente garantito alla Svizzera che le nuove prescrizioni amministrative non renderanno più difficoltose le esportazioni svizzere di cui si tratta. Il regime del divieto d'abbattimento sarà mantenuto durante un anno per consentire l'analisi dei suoi effetti sulle esportazioni svizzere di bestiame da reddito. L'insieme dei diritti svizzeri derivanti dal GATT continua a permanere riservato. D'altronde tale provvedimento non pregiudica le esportazioni sensibilmente più ragguardevoli di bestiame d'allevamento di razza pura.

Tuttavia nuove prescrizioni francesi in materia di derrate alimentari, prescrizioni che entreranno in vigore nel settembre 1979, potrebbero riporre in questione una parte delle nostre esportazioni verso la CEE di latte in polvere per lattanti. I negoziati avviati presso la commissione del CE onde siano tutelati i nostri diritti derivanti dal GATT non hanno sinora portato sbocco alcuno verso una soluzione accettabile da una parte e dall'altra.

224 Assicurazioni

Il disegno del concludendo accordo tra la Svizzera e la comunità in materia di diritto di residenza nel campo delle assicurazioni (non vita) è stato approntato, almeno per quanto concerne la materia, dalle due delegazioni partecipanti ai negoziati; attualmente si sta preparando la parafatura. Sono intanto continuati i lavori necessari alle modificazioni delle disposizioni legali svizzere rese necessarie in seguito alla conclusione dell'accordo.

225 Trasporti

Nel campo della navigazione renana, la favorevole evoluzione del traffico globale osservata nel 1978, soprattutto per il trasporto di merci secche, è continuata talché è stato possibile il ripristino di un certo equilibrio tra l'offerta

e la domanda di stivaggio. Tuttavia, l'esperienza acquisita negli ultimi anni induce a ritenere che la situazione permanga provvisoria. Quindi occorre cercare provvedimenti che consentano un risanamento stabile del mercato. L'accordo parafato il 9 luglio 1976, concernente l'immobilizzazione temporanea delle unità di navigazione fluviale, non è ancora stato adeguato alle esigenze contenute nel parere della Corte di giustizia europea del 26 aprile 1977. Oltre al disciplinamento di problemi d'ordine istituzionale, occorre anzitutto affrontare il problema della delimitazione del campo d'applicazione geografica dell'accordo, problema sollevato dai Paesi Bassi.

Nel campo dei trasporti stradali, la Conferenza diplomatica riunitasi per concludere un accordo sulla liberazione dei trasporti internazionali di viaggiatori occasionali in torpedoni o autobus ha tenuto dal 5 al 7 febbraio a Bruxelles la propria quinta seduta plenaria. L'accordo che deve essere concluso tra la comunità e gli Stati terzi partecipanti alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti costituisce una specie di «accordo di libero scambio» multilaterale nel campo dei servizi. Esso mira segnatamente a disciplinare la situazione delle entrate di veicoli vuoti, attualmente affatto controllabile, e a normalizzare quindi le condizioni di competitività in questo settore economico. Sussistono nondimeno ancora divergenze per quanto concerne il grado di provvedimenti liberatori da convenire per talune categorie di servizi occasionali.

226 Tutela dell'ambiente

In applicazione dello scambio di lettere del 12 dicembre 1975 dedicato allo scambio d'informazioni nel campo della protezione dell'ambiente, la quinta riunione di periti della Svizzera e della Commissione delle CE è avvenuta il 5 giugno a Bruxelles. I negoziati hanno trattato i problemi dei gas di scarico delle automobili, delle sostanze chimiche pericolose nonché della cooperazione nel campo della ricerca sull'ambiente.

227 EURONET

I negoziati avviati con la Commissione delle CE per estendere al territorio svizzero la rete EURONET sono stati condotti a termine il 26 marzo con la parafatura di uno scambio di lettere.

Sul piano amministrativo, è stato firmato il 17 maggio un accordo tra la direzione generale delle PTT e le amministrazioni delle telecomunicazioni dei nove. Si prevede di mettere in esercizio l'EURONET in Svizzera durante l'estate 1980. Intanto, devono essere risolti problemi della tecnica delle comunicazioni e, a più lungo termine, allestito un libero scambio di informazioni scientifiche ottenibili, ad esempio per fini di ricerca, presso le numerose banche dei dati già esistenti in Europa occidentale.

228 Sistema monetario europeo (SME)

La decisione presa dal Consiglio europeo il 5 dicembre 1978 di istituire il SME è andata in applicazione soltanto il 13 marzo a causa di divergenze in merito alla necessità di eliminare talune somme monetarie compensative nel campo agricolo e di impedire che se ne creino delle nuove. Il sistema ha sostituito l'accordo monetario europeo comunemente designato con il termine di «Serpente», esistente tra la RFG, gli Stati del Benelux, la Danimarca e la Norvegia. Esso riunisce le norme esistenti e quelle nuove disciplinanti i rapporti monetari reciproci. Ancorché di natura comunitaria, il SME è aperto alla cooperazione, sul fondamento d'accordi tra le banche centrali, con altri Paesi europei che mantengono vincoli economici e finanziari con la comunità.

Già nell'autunno 1978 gli avvenimenti monetari avevano indotto il Consiglio federale a incaricare un gruppo di lavoro interdipartimentale, presieduto dall'ambasciatore Pierre Languetin, direttore generale della Banca nazionale svizzera, di esaminare la situazione creata per la Svizzera da parte del SME. Il gruppo peritale è giunto alla conclusione che dovevasi cercare una cooperazione con il SME senza la partecipazione al meccanismo dei tassi di scambio e degli interventi. Sul fondamento delle analisi e delle raccomandazioni del gruppo, il Consiglio federale ha successivamente autorizzata la Banca nazionale svizzera ad avviare consultazioni per determinare le modalità di una soluzione accettabile reciprocamente.

Per quanto concerne l'atteggiamento svizzero nei confronti del SME, occorre osservare che il sistema costituisce un progresso verso l'unione economica e monetaria della comunità talché è esclusa un'adesione integrale del nostro Paese. Tuttavia la Svizzera è interessata a questi sforzi soprattutto perché i provvedimenti da essa adottati nel campo monetario mirano a parimenti ad accrescere la stabilità dei tassi di cambio, segnatamente nei confronti del marco tedesco. Grazie a questa politica, istaurata nell'autunno scorso, il franco svizzero permane indirettamente vincolato alle valute del SME, ovvero sia a una zona monetaria che assorbe circa il 40 per cento delle nostre esportazioni e dalla quale riceviamo pressappoco il 60 per cento delle nostre importazioni. Inoltre, i principali concorrenti della nostra economia di esportazione provengono da tale zona. È quindi comprensibile che il nostro Paese cerchi di sostenere qualsiasi iniziativa intesa a consolidare la cooperazione monetaria, sia su scala mondiale, sia su scala europea. Ci è dato di sperare che il SME abbia a superare con successo le difficoltà iniziali; a lungo termine, il successo dipenderà ampiamente dalla misura in cui gli Stati membri giungeranno a coordinare le rispettive politiche economiche.

23 Associazione europea di libero scambio

231 In generale

Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio, l'ambasciatore Charles Müller, ha reso una visita ufficiale alle autorità federali

l'11 maggio. È stato possibile uno scambio di pareri in merito al mantenimento, al consolidamento e all'ampliamento del libero scambio in Europa. Le autorità svizzere hanno espresso la loro preoccupazione in merito all'incremento delle tendenze protezionistiche presso i partecipanti al libero scambio. In occasione di una riunione di lavoro cui partecipavano parimente i membri svizzeri del comitato consultivo e di quello dei parlamentari dell'AELS, sono stati evocati l'attività e la finalità dell'associazione come anche i rapporti con le Comunità europee nell'ottica delle opzioni prese dai governi dei Paesi dell'AELS in occasione della Conferenza di Vienna del maggio 1977.

232 Consiglio ministeriale dell'AELS e Comitato consultivo

La riunione ordinaria primaverile del Consiglio dell'AELS e dell'Associazione Finlandia-AELS a livello ministeriale si è tenuta il 21 e 22 maggio a Bodø (Norvegia). Uno dei principali soggetti delle discussioni è stato quello delle relazioni dei Paesi dell'AELS con la Comunità europea, soggetto trattato alla cifra 21 del presente rapporto. Esaminando la situazione economica generale, i ministri hanno potuto costatare una leggera ripresa, come pure dei progressi nella stabilizzazione dei mercati dei cambi; hanno nondimeno nuovamente dovuto esprimere la loro preoccupazione comune di fronte alla crescente spinta inflazionistica, alla situazione dell'impiego e ai pericoli che le difficoltà d'approvvigionamento del petrolio fanno pesare sull'evoluzione dell'economia mondiale. Su questo sfondo, i risultati dei negoziati commerciali multilaterali danno un tono più chiaro, per cui sono stati accolti con soddisfazione. Per quanto concerne le relazioni di libero scambio, la delegazione svizzera ha sottolineato l'eventualità che i vantaggi ottenuti dallo smantellamento dei dazi e delle restrizioni quantitative vengano erosi con l'introduzione di tasse e di provvedimenti aventi effetto equivalente. Essa si è parimenti opposta alla concezione secondo cui il libero scambio possa essere garantito soltanto se accompagnato da misure di politica economica, come ad esempio nel campo degli aiuti governativi.

Durante la seduta che ha tenuto precedentemente a Bodø, parimenti in presenza dei ministri, il Comitato consultivo si è pure occupato essenzialmente dello stesso assieme di problemi. In questa circostanza, il capo del DFEP ha rilevato che sebbene l'aumentata interdipendenza risultante dalla realizzazione del libero scambio richieda un'intensificazione degli scambi di informazioni e di consultazioni come pure, se del caso, un'azione coordinata in materia economica, la Svizzera non potrebbe tuttavia considerare un'armonizzazione delle politiche economiche. Infatti, il Consiglio federale non sarebbe in grado di approvare, sul piano internazionale, degli orientamenti contrastanti i principi che esso difende sul piano interno.

233 Portogallo

Il Portogallo si trova tuttora in una situazione economica precaria; esso si è indirizzato nuovamente ai suoi partners dell'AELS per ottenere diverse facilitazioni. Chiede, da un lato, che taluni obblighi di smantellamento tarif-

fario vengano congelati fino alla sua adesione alla CE e, dall'altro, che possano essere reintrodotti i dazi riguardanti una serie di prodotti di tre nuove industrie portoghesi. D'altronde, anche le autorità dei Paesi dell'AELS esaminano, al momento attuale, nuove proposte d'assistenza economica in favore del Portogallo intese a promuovere le sue esportazioni, il suo turismo e gli investimenti stranieri in questo Paese. Da parte sua, il Portogallo ha reso più trasparente la sua regolamentazione in materia d'importazioni e, conformemente ai suoi obblighi, ha recentemente ridotto dal 20 al 10 per cento la sovrattassa riscossa sulle importazioni.

234 Spagna

Gli sforzi intrapresi per integrare la Spagna nel sistema europeo di libero scambio risalgono a diversi anni (vedi cifra 239 del nono rapporto, cifra 243 del decimo rapporto, cifra 233 dell'undicesimo e dodicesimo rapporto). Il 29 giugno 1970, la CEE dei Sei concluse con la Spagna un accordo preferenziale stipulante delle concessioni tariffarie parziali reciproche per la maggior parte dei prodotti industriali e per taluni prodotti agricoli. Dal 1977 questo accordo è stato esteso ai nuovi membri della CE, vale a dire alla Danimarca, alla Gran Bretagna e all'Irlanda. Alla fine del 1977, la Spagna ha presentato la sua domanda d'adesione alle Comunità europee. I negoziati formali sono iniziati nella primavera del 1979.

Durante la Conferenza di Vienna del maggio 1977, i membri dei governi dei Paesi dell'AELS avevano espresso il desiderio che il sistema di libero scambio fosse esteso a quei Paesi mediterranei d'Europa che hanno concluso degli accordi preferenziali o d'associazione con la CEE in previsione di un'ulteriore adesione. Dando seguito a questo desiderio, il 12 maggio 1977 i Paesi dell'AELS hanno formalmente proposto alla Spagna di aprire dei negoziati multilaterali nel settore dei prodotti industriali; questi colloqui furono iniziati il 28 giugno 1977 a Ginevra, sotto la presidenza della Svizzera. I testi degli accordi poterono essere parafati, nella loro grande maggioranza, nel novembre del 1978. Durante la primavera scorsa la Spagna e il Portogallo si accordarono sui termini di un protocollo addizionale mediante il quale questi due Stati confinanti si concedono delle preferenze specifiche. In tal modo le condizioni dalle quali dipendevano la conclusione dell'assieme degli accordi tra i Paesi dell'AELS e la Spagna erano adempiute: il 26 giugno si poterono firmare a Madrid l'accordo di libero scambio riguardante il settore industriale, come pure un accordo complementare sulla validità del primo per il Principato del Liechtenstein. Lo stesso giorno si procedette alla firma degli accordi agricoli bilaterali legati all'accordo di libero scambio. I testi degli accordi che concernono la Svizzera sono allegati al presente rapporto.

L'accordo tra i Paesi dell'AELS e la Spagna è un accordo di libero scambio multilaterale ed interinale che costituisce una novità per l'AELS in quanto non è stato negoziato dall'AELS come tale, ma in seno alla stessa, congiuntamente dai diversi Stati dell'AELS con la Spagna: esso non tende né ad un'adesione né ad un'associazione della Spagna. Di massima l'accordo con-

serverà la sua validità soltanto fino all'adesione della Spagna alle Comunità europee. Al fine d'eliminare sul mercato spagnolo le discriminazioni create nei confronti dei Paesi dell'AELS dall'accordo preferenziale CEE/Spagna del 1970, l'Accordo AELS/Spagna è stato, nelle sue linee fondamentali, ampiamente ricalcato dal trattato CEE/Spagna. Astrazione fatta per alcuni prodotti sensibili (vedi lista I; liste D ed E dell'allegato I) e per i settori del carbone e dell'acciaio (vedi lista A dell'allegato I), i Paesi dell'AELS ridurranno del 60 per cento i loro dazi per le importazioni dei prodotti industriali provenienti dalla Spagna, partendo dalle aliquote vigenti il 1° gennaio 1978 (art. 3 par. 1 lett. a; art. 4; allegato I). Come lo fa nei confronti della CEE, la Spagna ridurrà del 60 e del 25 per cento i suoi dazi sulla maggior parte dei prodotti industriali e ciò sulla base delle aliquote accordate in ogni momento alla nazione più favorita (art. 3 par. 1 lett. b; art. 4; allegato II). Le restrizioni quantitative all'importazione (art. 8, allegati IV e V) sono fondamentalmente incompatibili con l'accordo: quelle ancora praticate dalla Spagna dovranno essere successivamente smantellate. Se la Spagna dovesse considerare che l'introduzione di nuove restrizioni è indispensabile per motivi economici imperativi, i Paesi dell'AELS non dovranno essere trattati meno favorevolmente che quelli della CEE. Tenuto conto del fatto che non tutte le restrizioni tariffarie e quantitative sono eliminate, l'accordo di libero scambio contiene una clausola nella quale si è inserito un elemento dinamico (art. 3 par. 2). Attraverso questa clausola, la Spagna si dichiara pronta segnatamente ad estendere ai Paesi dell'AELS le concessioni che verrebbero successivamente accordate alla CEE nel campo industriale e ciò per prevenire delle nuove discriminazioni. Inoltre, la possibilità di nuove liberalizzazioni commerciali dovrà costituire l'oggetto di un esame annuo. La gestione dell'accordo è affidata al Comitato misto (art. 22 e 23).

Questo ha in particolare la competenza di modificare gli allegati dell'accordo di libero scambio nei quali sono segnatamente enumerate le riduzioni tariffarie e i prodotti sensibili soggetti a regolamenti speciali. Si è tuttavia badato affinché le prescrizioni interne di ciascuna parte siano rispettate durante la modificazione di questi allegati. Le clausole di salvaguardia (art. 17 a 21) e i principi di concorrenza (art. 16) corrispondono in larga misura alle disposizioni degli accordi di libero scambio conclusi dai Paesi dell'AELS con la CEE. Considerato il fatto che la Spagna non ha ancora adeguato la sua legislazione sulla concorrenza e il suo sistema di sussidi pubblici alle norme vigenti in Europa occidentale, è stato necessario elaborare una regolamentazione d'eccezione per questo campo (art. 16 par. 2; allegato VI). Per quanto attiene alle regole d'origine, si devono applicare i criteri d'origine esistenti nel rimanente del sistema europeo di libero scambio (art. 7; allegato III). Una soluzione più estesa, comprendente parimente, in materia d'origine, i prodotti della CEE (cumulazione diagonale), dovrà ancora essere negoziata con la Comunità.

Di primo acchito la Spagna fece valere che, in quanto Paese agricolo, necessitasse di migliori condizioni d'accesso ai mercati per i prodotti della sua agricoltura. Siccome era impossibile ai Paesi dell'AELS, a causa della natura stessa della Convenzione di Stoccolma che è limitata al libero scambio

industriale, d'includere nell'accordo di libero scambio degli arrangements concernenti i prodotti agricoli, a tale scopo si sono dovuti concludere degli accordi bilaterali separati. Nell'intento di tener conto delle regole del GATT, questi accordi sono legati all'accordo multilaterale di libero scambio, segnatamente per quanto concerne la loro entrata in vigore e la durata della loro validità. I prodotti agricoli trasformati costituiscono l'oggetto, nel quadro dell'accordo multilaterale, di una regolamentazione speciale analoga al protocollo n. 2 degli accordi di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la CEE (art. 2 par. 1 lett. b; lista c degli allegati I e II).

Nell'accordo agricolo elveto-spagnolo, la Svizzera consolida bilateralmente, nei confronti della Spagna, le preferenze tariffarie accordate fino a quel momento in modo autonomo nel quadro del sistema generalizzato di preferenze in favore dei Paesi in sviluppo (art. 1; allegato A). D'altronde essa accorda delle riduzioni tariffarie per un determinato numero di beni che non sono praticamente prodotti in Svizzera. Infine, la Spagna beneficia di un contingente d'importazione annuo di 50 tonnellate di talune categorie di fiori recisi (art. 4). Per la totalità delle concessioni tariffarie e in materia di contingenti, l'accordo prevede una clausola di ritiro vincolata a delle consultazioni obbligatorie, che si applica parimenti alle concessioni spagnole (art. 7). Le concessioni svizzere sono valide soltanto se le riserve alle quali sono sottoposti i prodotti di cui si tratta sono le stesse di quelle che derivano dagli obblighi contratti dalla Svizzera in seno al GATT (allegato A). La Spagna accorda alla Svizzera delle riduzioni tariffarie per la maggior parte dei prodotti agricoli di base menzionati nell'accordo preferenziale del 1970 tra la Spagna e la CEE. L'accesso al mercato spagnolo può dunque effettuarsi alle stesse condizioni come per quello della Comunità (art. 2, allegato B). La concessione fatta per il formaggio Tilsiter dev'essere interpretata in questo ambito (art. 3). A tale proposito, è opportuno rammentare l'accordo ispano-svizzero del 21 febbraio 1971 sui formaggi, nel quale sono disciplinate delle questioni di tariffa, come pure di prezzi minimi e di prezzi di soglia (vedi cifra 81 dell'undicesimo rapporto). Inoltre, la Spagna accorda bilateralmente alla Svizzera diverse riduzioni tariffarie per taluni prodotti agricoli trasformati. Degli scambi di lettere concernenti il formaggio, come pure l'applicazione di aliquote di base sono allegati all'accordo bilaterale.

Le nostre esportazioni verso la Spagna hanno raggiunto, nel 1978, 760 milioni di franchi. Le nostre importazioni di prodotti spagnoli hanno rappresentato un ammontare di 440 milioni di franchi, di cui 228 milioni per i prodotti industriali e agricoli trasformati e 212 milioni per i prodotti agricoli. Se l'accordo con la Spagna fosse già stato in vigore, la Svizzera avrebbe beneficiato, per il 90 per cento delle sue esportazioni verso la Spagna, di una riduzione tariffaria, mentre il 93 per cento dei prodotti industriali e agricoli trasformati che sono stati importati da questo Paese avrebbero beneficiato di smantellamenti del 60 o del 40 per cento. Per quanto concerne i prodotti agricoli, le concessioni previste avrebbero interessato il 30 per cento delle importazioni.

Le concessioni tariffarie accordate alla Spagna si rispecchiano in una diminuzione supplementare degli introiti doganali stimata a tre o quattro milioni

di franchi non tenendo conto della riduzione delle entrate di circa tre milioni di franchi causata dalle aliquote ridotte già applicate nei confronti della Spagna nell'ambito del sistema generalizzato di preferenze in favore dei Paesi in sviluppo.

L'accordo multilaterale di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Spagna nel settore industriale, come pure l'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Spagna procureranno senza alcun dubbio dei vantaggi economici alle Parti contraenti. In questi tempi particolarmente difficili per l'industria d'esportazione, ogni occasione per eliminare delle condizioni di concorrenza sfavorevoli sui mercati terzi è bene accetta. Ma più a lungo termine, attraverso questo accordo si creano parimente le condizioni che faciliteranno alla Spagna l'instaurazione del libero scambio con la Svizzera dopo la sua adesione alle CE. Occorre infine porre in evidenza il significato politico generale di questi legami contrattuali, che avranno non solo l'effetto di catalizzare le relazioni tra la Svizzera e la Spagna nel loro assieme, ma anche di ravvicinare la Spagna all'Europa occidentale, contribuendo in tal modo a rafforzare i rapporti commerciali contrattuali con un Paese la cui stabilità politica è di importanza essenziale per l'Europa occidentale.

235 Grecia

Dopo la firma, il 28 maggio, dell'Atto d'adesione della Grecia alla Comunità, si pone il problema dell'applicazione degli accordi di libero scambio a questo nuovo Stato membro della CE. I Paesi dell'AELS hanno unanimemente reiterato a Bodø il loro desiderio di non vedersi discriminati sul mercato greco, per quanto concerne il campo industriale, nei confronti delle esportazioni della Comunità, e ciò a far data dall'adesione prevista per il 1° gennaio 1981. Essi hanno inoltre deciso di proseguire in comune i lavori di coordinazione che esigono la preparazione e la condotta dei relativi negoziati con la Comunità. Una prima serie di colloqui esplorativi tra la Svizzera e la CE hanno avuto luogo il 18 giugno a Bruxelles.

236 Jugoslavia

La cooperazione tra i Paesi dell'AELS e la Jugoslavia è proseguita a due livelli: in primo luogo, nel campo del promovimento commerciale una riunione preparata congiuntamente dal Segretario dell'AELS e la Camera economica jugoslava si è tenuta dal 13 al 16 marzo a Belgrado. Degli esperti d'Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera hanno presentato in questa occasione gli sbocchi che sono offerti ai prodotti jugoslavi sui loro mercati. In secondo luogo, un gruppo di lavoro ad hoc del Comitato consultivo dell'AELS ha presentato il suo rapporto sulla cooperazione industriale con la Jugoslavia.

237 **Prodotti farmaceutici**

Nell'ambito della Convenzione per il riconoscimento reciproco delle ispezioni concernenti la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, entrata in vigore nel 1971 e alla quale hanno già aderito gli Stati dell'AELS, come pure la Danimarca, la Gran Bretagna, l'Ungheria e l'Irlanda, sono proseguiti con questi Stati i negoziati relativi all'adesione della Repubblica federale di Germania e della Romania.

Inoltre, il Consiglio dell'AELS ha adottato il 4 maggio un nuovo arrangemento («schema») concernente il riconoscimento reciproco dei rapporti di valutazione in vista della registrazione dei prodotti farmaceutici. Nell'intero rispetto delle esigenze della salute pubblica, questo arrangemento mira ad impedire, nei limiti del possibile, le perdite di tempo causate dalla duplicazione delle procedure e di conseguenza a ridurre il costo della registrazione.

3 Cooperazione economica est-ovest

La commissione economica per l'Europa (CEE/ONU) ha tenuto la propria 34^a sessione ordinaria a Ginevra nell'aprile 1979. Nell'esame delle attività dei propri 15 principali organi di lavoro, essa ha cercato di dare priorità ai progetti suscettibili di meglio rispondere agli attuali bisogni dei Paesi membri in considerazione dei maggiori problemi riguardanti attualmente i rapporti economici internazionali.

La commissione ha segnatamente convenuto una procedura specifica nei tre campi rivestenti particolari interessi: quello dell'energia, della protezione dell'ambiente e degli scambi commerciali. Le misure decise nei primi due mesi succedono alla proposta emessa dai sovietici nel 1976 di organizzare congressi europei sulla cooperazione nei campi della protezione dell'ambiente, dello sviluppo dei trasporti e dell'energia.

Così, nel campo energetico, è stato deciso di procedere, durante il prossimo anno, a un vasto scambio di informazioni e di esperienze in merito ai problemi generali riguardanti più specialmente le risorse energetiche nonché le politiche e le finalità dei diversi Paesi membri. Nella prossima sessione dell'aprile 1980, la commissione esaminerà, sul fondamento dei risultati dei lavori surriferiti, i temi suscettibili di essere iscritti all'ordine del giorno di un eventuale riunione al vertice che potesse essere indetta nel quadro della CEE/ONU.

Per quanto concerne la protezione dell'ambiente, è stato deciso di indire nel novembre 1979 una riunione ad alto livello nel quadro della CEE/ONU durante la quale saranno convenute misure intese a lottare contro l'inquinamento atmosferico transconfinario a lunga distanza e a promuovere lo sviluppo di tecniche di produzione poco inquinanti o senza rifiuti.

Infine, nel campo degli scambi commerciali, il programma di lavoro adottato è caratterizzato da un accresciuto realismo. Si prevede di affrontare, in misura maggiore rispetto al passato, problemi precisi riguardanti il commercio est e ovest e segnatamente quei problemi che sorgono con le opera-

zioni compensative e con il miglioramento delle condizioni di lavoro degli uomini d'affari (intensificazione degli scambi di informazione economiche e commerciali).

4 Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE)

41 Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale

La riunione annuale dei ministri dell'OCSE si è tenuta a Parigi il 13 e 14 di giugno; la Svizzera era rappresentata dal capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Si è discusso anzitutto in merito alla nuova situazione creatasi con la recrudescenza dell'inflazione e le incertezze riguardanti l'approvvigionamento energetico (cfr. n. 12). I ministri hanno accertato che il programma d'azione concertata a livello internazionale, adottato l'anno scorso, doveva essere completato in modo da tener conto che le politiche economiche e le politiche energetiche sono divenuti, nella situazione attuale, argomenti indisso-ciabili. Quindi, attuando una distinzione tra le prospettive a corto e medio termine, essi hanno definiti alcuni principi e provvedimenti di politica economica ed energetica.

Per quanto concerne i provvedimenti a breve termine si è deciso di mantenere gli elementi del programma d'azione del 1978 riguardante la regolazione della domanda. All'uopo è stata nuovamente sottolineata la necessità di un rilassamento congiunturale e di una riduzione dell'inflazione negli Stati Uniti come anche l'opportunità di evitare un sensibile allentamento della crescita della domanda interna nel rimanente della zona OCSE e segnatamente nei Paesi in cui lo consentono la situazione in materia d'inflazione e lo stato della bilancia dei pagamenti. Essi hanno parimenti riaffermata la volontà di continuare la stretta collaborazione nei campi monetari onde sia mantenuta una situazione stabile sul mercato delle divise. Riguardo all'energia infine, i ministri hanno ritenuto importante parallelamente con un'attuazione dei provvedimenti decisi nel marzo da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia (cfr. n. 43) che il rincaro dei prezzi del petrolio sia ripercosso in modo adeguato sui consumatori onde promuovere i risparmi energetici e lo sviluppo di altre fonti di energia.

I ministri hanno inoltre constatato che a medio termine, l'inflazione, gli squilibri delle bilance dei pagamenti e i problemi energetici rischiano di compromettere il processo di crescita equilibrata dell'economia dei Paesi della zona. Anzitutto, in materia d'inflazione, essi riconoscono che la giugulazione è possibile soltanto seguendo politiche di bilancio e politiche monetarie improntate alla prudenza e sforzi intesi a migliorare l'offerta di prodotti sfruttando i favorevoli prezzi di talune merci importanti nonché l'agevolazione di necessari adeguamenti strutturali. In tale contesto essi hanno prorogato di un anno la dichiarazione di «standstill» commerciale del 30 maggio 1974 e hanno sottolineato la necessità di applicare effettivamente le decisioni in seguito ai negoziati commerciali multilaterali del GATT; inoltre essi hanno

approvato il programma di lavoro dell'OCSE nel campo delle politiche positive d'adeguamento. Tale programma che si fonda sulle «direttive generali» adottato l'anno scorso mira all'attuazione di politiche intese ad agevolare i necessari adeguamenti strutturali onde sia promossa una crescita economica duratura. In materia di energia, i ministri hanno accertato che a breve termine, l'offerta è insufficiente per garantire un'adeguata aliquota di crescita, se non è praticata una politica più dinamica. Pertanto, essi si sono accordati nel riconoscere la necessità d'applicazione di una politica energetica che in ogni caso tenga conto del fatto che a lungo termine i prezzi reali dell'energia sono condannati all'aumento, perciò occorre allestire degli efficaci programmi di risparmio energetico. Infine, nel capitolo concernente le bilance dei pagamenti, i ministri hanno osservato che i Paesi con bilancia delle operazioni correnti permanentemente e fortemente eccedentaria dovrebbero alla lunga compensare tale squilibrio mediante esportazione di capitali.

I ministri hanno parimente esaminati gli effetti esercitati dalle tendenze caratterizzanti attualmente la situazione economica mondiale sui rapporti con i Paesi in sviluppo. Pertanto essi hanno riaffermata la necessità di intensificare la cooperazione con detti Paesi. Essi hanno inoltre notato che nonostante i limitati risultati conseguiti nella quinta sessione della CNUCED, sono stati possibili importanti progressi in campi specifici e che nell'essenziale occorre continuare una cooperazione costruttiva con i Paesi in sviluppo segnatamente nell'ambito dei lavori preparatori per la nuova strategia internazionale dello sviluppo.

Hanno pure fatto notare che se i Paesi dell'OCSE svolgono un'importante funzione nel mantenimento di un sistema economico internazionale liberale, i Paesi in sviluppo, segnatamente quelli che hanno conseguito uno stadio d'industrializzazione assai progredito e che hanno dato prova di capacità nell'affrontare la competitività sui mercati internazionali devono assumere una parte più importante in questo sforzo cercando di liberalizzare gli scambi commerciali sia fra essi sia con il resto del mondo.

Infine, i ministri hanno iniziato il riesame previsto nell'accordo del 1976 concernente gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali. Con soddisfazione essi hanno preso conoscenza del fatto che i tre strumenti adottati nel 1976, concernenti rispettivamente i principi direttivi per le imprese multinazionali, il trattamento nazionale delle imprese sotto controllo straniero e le incitazioni e gli ostacoli all'investimento, si sono rivelati mezzi efficaci per consolidare la cooperazione internazionale nei campi vincolati all'investimento internazionale e alle imprese multinazionali, non soltanto per i governi dei Paesi membri bensì per tutto il mondo degli affari e le organizzazioni sindacali. Pertanto sono stati approvati provvedimenti intesi a conferire maggiore efficacia a tale cooperazione.

I principi direttivi per le imprese multinazionali, nonché le procedure che consentano di garantirne l'applicazione a livello nazionale e internazionale saranno consolidate e ampliate con nuovi accordi che prevedono consultazioni tra datori di lavoro e i sindacati e che istituiscono un sistema di rendiconto (cfr. allegato 3). I ministri hanno inoltre approvato nuovi studi concernenti l'applicazione di provvedimenti intesi a stimolare gli investimenti

o ad ostacolarli come anche sulle ripercussioni di tali provvedimenti sull'economia degli altri Paesi.

42 Esame della situazione economica della Svizzera

Nel giugno, l'OCSE ha pubblicato il proprio rapporto annuale sulla situazione economica della Svizzera. Il segretariato analizza anzitutto l'evoluzione congiunturale nei campi della crescita, dell'impiego, dei prezzi e della bilancia dei pagamenti durante il 1978 e per gli inizi del 1979. Il rapporto passa successivamente in rassegna i principali orientamenti della politica economica della Svizzera nel campo del bilancio monetario e presenta le prospettive che si offrono a breve termine alla nostra economia. L'OCSE conclude il proprio rapporto formulando talune raccomandazioni riguardanti la politica economica.

Sul fondamento dell'ipotesi che un rallentamento dell'attività economica nel 1979 abbinato alla persistente eccedenza della bilancia delle operazioni correnti, l'OCSE ricorda, segnatamente, l'opportunità per le autorità svizzere di promuovere l'attività economica interna onde impedire una diminuzione del grado di utilizzazione delle capacità tecniche e quindi un incremento della disoccupazione. All'uopo è opportuno seguire una politica di bilancio più attivata che accordi nuovi sgravi fiscali e consenta un'accelerazione nei piani d'investimento pubblico. Il rapporto insiste tuttavia sulla necessità di adeguare quest'ultimi alle capacità disponibili nel settore edilizio e di non trascurare il fatto che il considerevole calo della popolazione residente a contare dal 1974 limita la possibilità di creare nuove infrastrutture.

L'OCSE fa notare infine alla Svizzera l'opportunità di accrescere il proprio aiuto pubblico allo sviluppo; infatti quest'ultimo da anni è rimasto stazionario e molto modico per un Paese con un reddito pro capite fra i maggiori al mondo.

43 Agenzia internazionale dell'energia (AIE)

Dalla fine di dicembre all'inizio di marzo, l'Iran ha interrotto le proprie forniture di petrolio. Già in aprile la produzione ha però nuovamente superato, ancorché temporaneamente, il livello di quattro milioni di barili per giorno. Tuttavia, stando alle autorità iraniane, tale cifra dovrebbe in ogni caso costituire il limite massimo. Sempre nell'aprile, l'Arabia Saudita ha ridotto la propria produzione al livello precedente (8,5 milioni di barili), produzione che era salita a 9,5 milioni di barili nel primo trimestre in considerazione dell'arresto della produzione iraniana. Viste inoltre talune modificazioni d'ordine strutturale subentrate sul mercato del petrolio, segnatamente per quanto concerne l'aliquota costituita dagli acquisti delle compagnie petroliere, si costata che il mercato mondiale del petrolio denuncia un sottoapprovvigionamento, indubbiamente di scarsa rilevanza nell'insieme, tuttavia sempre sufficiente per provocare difficoltà nell'approvvigionamento di taluni Paesi. Evidentemente, la situazione non può che aggravarsi ove la domanda da parte dei consumatori continui a crescere.

Considerata, nel caso del petrolio, la scarsa elasticità dei prezzi alla domanda, non può evidentemente essere stupefacente che l'offerta, nell'evoluzione descritta precedentemente, abbia provocato una forte spinta ai prezzi. Già nel primo trimestre, diversi produttori hanno riscosso supplementi sui prezzi stabiliti dall'OPEP il 16 e il 17 dicembre 1978. Il 26 e 27 marzo, i ministri dell'OPEP hanno convenuto di portare, a contare dal 1° aprile, i prezzi del «arabian light» a un livello che, secondo l'aumento emanato a Abu Dhabi, avrebbe dovuto essere conseguito soltanto il 1° ottobre 1979 ovvero di 14,546 dollari il barile. Simultaneamente, l'OPEP ha lasciato ai Paesi produttori libertà di riscuotere supplementi secondo la situazione del mercato. Detti Paesi evidentemente hanno sfruttata tale possibilità. A metà giugno, l'aumento medio ponderato dei prezzi del petrolio grezzo è stato del 30 per cento superiore a quello registrato nel 1978. Fra tutti i Paesi produttori, unicamente l'Arabia Saudita si è attenuta ai prezzi ufficiali in attesa della Conferenza ministeriale dell'OPEP prevista per il 27 giugno. Sul mercato libero, le quotazioni hanno raggiunto limiti primato, talvolta superiori ai trenta dollari al barile.

L'aumento dei prezzi è stato ancora più significativo sul mercato dei prodotti petroliferi; ciò ha provocato numerosi disturbi in quei Paesi che abitualmente s'approvvigionano sul cosiddetto mercato «spot».

Nell'incontro di Ginevra del 26 al 28 giugno, i ministri dell'OPEP hanno convenuto d'allestire una nuova struttura dei prezzi. Ad esempio il prezzo al barile del petrolio arabo leggero è stato fissato a 18 dollari, più due dollari al massimo di supplemento secondo il mercato; il prezzo al barile di qualsiasi altra qualità è stabilito a 23,50 dollari al massimo. Rispetto ai prezzi del 1978, ciò costituisce un aumento dal 40 al 60 per cento.

Tuttavia, nei confronti dei prezzi praticati sul mercato nel mese di giugno, tali nuovi prezzi ufficiali costituiscono un aumento minimo. Orbene, se gli elevati prezzi del petrolio contribuiscono a creare serie preoccupazioni in merito all'evoluzione dell'economia mondiale (cfr. n. 12), è dato non di meno di sperare che le recenti decisioni dell'OPEP abbiano a calmare i movimenti del mercato e a eliminare le incertezze.

In considerazione di questa evoluzione, per i Paesi dei consumatori rimane, a breve termine, un'unica soluzione ovvero quella di cercare di ripristinare l'equilibrio di mercato riducendo deliberatamente la domanda. Pertanto, il Consiglio di direzione dell'AIE ha raccomandato ai membri di prendere immediatamente i provvedimenti tali da ridurre di due milioni di barili per giorno la domanda globale di petrolio; tale diminuzione è pari al 5 per cento del consumo previsto per il 1979. I singoli Paesi possono scegliere i mezzi per giungere a tale risultato (provvedimenti economici supplementari, aumento dell'offerta di petrolio indigeno, ricorso, a breve termine, ad altre fonti energetiche, politica elastica d'immagazzinamento, libera evoluzione dei prezzi ecc.). Tuttavia la decisione dell'AIE prevede una procedura speciale di vigilanza. In Svizzera, il fatto di rinunciare ad esercitare qualsiasi influenza sui prezzi dovrebbe produrre un effetto temporeggiatore. Il 6 marzo, il Consiglio federale ha lanciato un appello ai consuma-

tori invitandoli a risparmiare i prodotti petroliferi. Ove tale provvedimento rimanesse senza effetto considerevole, occorre prevedere altri provvedimenti più rigorosi.

La Conferenza dell'AIE a livello ministeriale tenutasi a Parigi il 22 maggio ha confermato tale decisione. Essa ha pure lasciato intravedere la possibilità di continuare, nel 1980, gli sforzi intesi a ridurre la domanda. I ministri hanno esaminato diverse proposte di natura tale da influenzare l'evoluzione dei prezzi segnatamente ricorrendo a interventi collettivi, controlli, sistemi di distribuzione ecc. A prescindere dal sistema di distribuzione dell'AIE, pronto ad essere applicato in caso di crisi d'approvvigionamento, essi hanno dovuto cedere davanti all'evidenza che qualsiasi tentativo di organizzare collettivamente il mercato dei prodotti petroliferi rischia di creare ulteriori problemi, piuttosto che risolverne taluni. Tuttavia la discussione continua.

Il «dialogo» col produttori di petrolio da molti auspicato non risulta essere idoneo per risolvere rapidamente il problema energetico su campo mondiale. Infatti è improbabile che i Paesi esportatori abbiano ad accettare restrizioni della loro libertà in materia di allestimento di quantità e di prezzi.

Tuttavia, più frequenti contatti e una migliore comprensione reciproca sono in ogni caso auspicati; i Paesi membri dell'AIE sono disposti a mantenere siffatte relazioni.

I ministri dei Paesi membri dell'AIE convengono che gli effetti a breve termine dei provvedimenti evocati in precedenza non devono essere sopravvalutati e che soltanto una politica coerente in materia energetica consentirà a lungo andare il ristabilimento dell'equilibrio tra offerta e domanda. Infatti, gli avvenimenti intervenuti in Iran, che hanno provocato sul mercato una situazione ancora l'anno passato ritenuta probabile soltanto per la metà degli anni 80, e le condizioni nel campo dell'approvvigionamento e dei prezzi, il cui miglioramento è improbabile nei prossimi anni, mostrano chiaramente l'urgenza di realizzare chiare concezioni in materia di politica energetica. I ministri hanno adottato all'uopo il programma d'azione per il carbone, già menzionato nel dodicesimo rapporto. Tale programma prevede un accresciuto ricorso all'impiego del carbone che, in combinazione con l'energia nucleare e con il gas naturale offre, attualmente, la miglior soluzione sostitutiva del petrolio. Tale programma è soprattutto caratterizzato da una più stretta collaborazione tra i Paesi tipicamente esportatori di carbone e il consumatore. Il risultato è stato possibile soltanto a costo di delicati compromessi. È opportuno aggiungere che i problemi dell'energia sono stati al centro anche dei dibattiti fuori della Conferenza ministeriale dell'OCSE il 13 e 14 giugno (cfr. n. 41) e dell'incontro al vertice dei sette più grandi Paesi industrializzati occidentali, tenutosi a Tokyo il 27 e 28 giugno (cfr. n. 41).

5 **Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)**

51 **Negoziati commerciali multilaterali**

In essenziale, i negoziati del Tokyo-Round sono terminati il 12 aprile con la firma di un protocollo che recepisce i risultati dei negoziati. Con la firma del documento, i rappresentanti dei governi hanno espresso la loro volontà di sottoporre i testi dei diversi accordi all'approvazione dei parlamenti nazionali. Trattasi di accordi concernenti l'abbattimento di barriere commerciali non tariffarie (norme ed ostacoli tecnici, acquisti pubblici, accertamento del valore in dogana, procedura di licenza), di accordi sulle norme fondamentali del commercio internazionale (segnatamente sussidi e diritti compensativi, procedure per la composizione di controversie e trattamento differenziato dei Paesi in sviluppo) e, nel campo dell'agricoltura, di accordi internazionali riguardanti il settore lattiero e della carne bovina.

A questi testi s'aggiungono un accordo relativo al commercio degli aeromobili civili inteso a istaurare il libero scambio in questo settore e un accordo relativo alla revisione del codice anti-dumping. Infine, è stata convenuta la continuazione dei negoziati in merito alle clausole di salvaguardia talché sia possibile giungere ad un accordo verso metà luglio.

Diciassette rappresentanti dei governi dei principali Paesi industrializzati, fra cui la Svizzera che ha nondimeno riservata la propria decisione definitiva in merito all'accordo riguardante il commercio degli aeromobili civili, come anche taluni Paesi dell'est e l'Argentina, hanno già firmato il protocollo. Altri Paesi lo firmeranno probabilmente nelle prossime settimane. Nel campo dei negoziati tariffari, sono sinora state depositate quattordici liste di concessione che sono oggetto di verificazioni tecniche. Le riduzioni previste si distribuiranno su un periodo di otto anni.

Il messaggio all'Assemblea federale concernente i risultati completi dei negoziati del Tokyo-Round sarà pubblicato in autunno e esaminato dalle Camere nella sessione invernale; infatti si prevede di mettere in vigore la maggior parte degli accordi già a contare dal 1° gennaio 1980. Pure a questa data dovrebbero andare in applicazione i provvedimenti che costituiscono la prima tappa di riduzione dei diritti di dogana. Le procedure di riedificazione sono in corso negli Stati Uniti. Esse sono seguite attentamente dagli altri partecipanti in quanto da dette procedure dipende l'assunzione degli impegni nella legislazione interna dei singoli Paesi.

52 **Applicazione corrente dell'accordo generale**

Il governo del Messico ha presentato una domanda d'adesione all'accordo generale. È stato istituito un gruppo di lavoro per esaminare tale domanda; un altro gruppo esamina l'adesione definitiva della Columbia. Le consultazioni fra gli Stati Uniti e il Giappone in merito ai provvedimenti restrittivi applicati da quest'ultimo sulle importazioni di cuoio non sono giunti a un regolamento soddisfacente talché un gruppo di lavoro speciale è stato inca-

ricato d'esaminare il problema. Il comitato della bilancia dei pagamenti ha proceduto a consultazioni semplificate con il Bangladesh, la Repubblica di Corea, il Ghana, la Tunisia e la Jugoslavia.

6 Cooperazione economica multilaterale con i Paesi in sviluppo

La quinta sessione plenaria della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), tenutasi a Manila dal 7 maggio al 2 giugno 1979, costituisce l'avvenimento più significativo nel dialogo nord-sud per il periodo considerato nel presente rapporto.

Durante una Conferenza ministeriale indetta a Arusha (Tanzania), i Paesi in sviluppo si sono preparati all'incontro e hanno approntato un programma comune per affrontare i negoziati in seno alla CNUCED. È per l'appunto nell'ambito dell'OCSE che, dal canto loro, i Paesi industrializzati hanno coordinato l'avvicinamento dei problemi. L'atteggiamento della Svizzera in merito ai diversi punti dell'ordine del giorno è stato segnatamente oggetto di una discussione durante una seduta comune della commissione consultiva sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nonché della commissione consultiva di politica commerciale.

I temi recati all'ordine del giorno della Conferenza di Manila vertevano praticamente su tutti gli aspetti dei rapporti economici fra i Paesi industrializzati e quelli in sviluppo. Evidentemente i negoziati e i risultati della Conferenza si sono collocati a livelli diversi.

Si possono riassumere come segue:

- È generalmente riconosciuto che l'interdipendenza delle diverse economie nazionali da un canto e dei diversi settori economici d'altro canto costituisce il fondamento ai rapporti economici internazionali. Tale valutazione ha costituito il filo conduttore dell'insieme dei lavori della conferenza. Tuttavia, non si è giunti a convergenza di punti di vista in merito alle conseguenze da trarre da detta conferenza. Ciò è dovuto al fatto che importanti membri del gruppo dei Paesi in sviluppo — segnatamente gli Stati esportatori di petrolio — non hanno voluto che i problemi riguardanti l'energia fossero inclusi in discussioni concernenti i rapporti di economia mondiale. Nonostante ciò i dibattiti sono stati utili in quanto hanno consentito ai partecipanti di esporre i propri punti di vista. In tale contesto è opportuno osservare che la necessità di differenziare le situazioni è stata chiaramente evidenziata a Manila. Infatti, i Paesi in sviluppo non costituiscono un'entità omogenea in quanto presentano una vasta varietà di situazioni che vanno dallo stato di povertà assoluta a quello di civilizzazione preindustriale con tutti gli stadi intermediari. Quindi occorre una maggior differenziazione dei provvedimenti talché risultino meglio rispondenti ai fabbisogni dei Paesi o dei gruppi di Paesi in sviluppo. Ancorché tale evoluzione è ancora in stato embrionale può essere affermato che a livello concettuale è almeno già stato realizzato presso la CNUCED un notevole progresso.
- I rapporti commerciali internazionali e i problemi riguardanti il prote-

zionismo e l'adeguamento delle strutture sono stati posti al centro dei negoziati. I 159 Stati membri della CNUCED si sono impegnati per via di raccomandazione a lottare contro il protezionismo nonché ad agevolare i necessari adeguamenti strutturali a livello mondiale. Nel quadro della CNUCED, trattasi di studiare le tendenze che caratterizzano la produzione nonché le correnti commerciali onde possano essere approntate raccomandazioni intese a stimolare il processo di modificazione strutturale.

- Riguardo le materie prime, i Paesi partecipanti hanno riaffermata la propria volontà di continuare i negoziati per accordi riguardanti i diversi prodotti e per l'istituzione di un fondo comune inteso al finanziamento di provvedimenti di stabilizzazione nel quadro del programma integrato per i prodotti di base. In questo campo già si erano registrati sostanziali progressi prima della conferenza. Ad esempio, la seconda fase di negoziati sul fondo comune, tenutasi a Ginevra nel marzo ultimo scorso, è giunta un'intesa in merito alla struttura e agli elementi costitutivi di tale fondo. Con la ripresa, nell'aprile, della conferenza sul caucciù, i Paesi produttori e consumatori hanno convenuto di instaurare un meccanismo di stabilizzazione comprendente, a guisa di strumento principale, una riserva regolatrice. La fase finale di tali negoziati avverrà ancora durante quest'estate. Inoltre, a fine marzo, ha potuto essere concluso un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva; come il precedente, esso non prevede interventi diretti sul mercato per stabilizzare i prezzi.

La CNUCED ha inoltre approvata una risoluzione che chiede ai partecipanti ai negoziati concernenti un nuovo accordo internazionale sui cereali, l'appianamento delle divergenze ancora esistenti talché possano essere ripresi i negoziati.

- Nel campo monetario e finanziario, la conferenza ha approvato due raccomandazioni. Nella prima, rivolta soprattutto al Fondo monetario internazionale (FMI), prega quest'ultimo di rivedere taluni aspetti della propria politica, aspetti che riguardano i bisogni specifici dei Paesi in sviluppo. Per il rimanente, è stato affidato alla CNUCED il mandato di convocare un gruppo peritale di alto livello incaricato di accertare l'evoluzione del sistema monetario internazionale. La maggior parte dei Paesi industrializzati, fra cui la Svizzera, hanno votato contro questa risoluzione in quanto i problemi d'ordine monetario competono per norma al FMI.

Nella seconda risoluzione riguardante il trasferimento di risorse e adottata per consenso, gli Stati donatori hanno riaffermata la loro volontà politica d'aumentare l'aiuto pubblico onde sia raggiunto lo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo e di migliorare la qualità di tale aiuto (condizioni vincolate all'assegnazione di crediti, nessun obbligo verso i donatori). Più uno Stato è ancora lungi dal raggiungere lo 0,7 per cento e maggiore dovrebbe essere il proprio sforzo inteso ad aumentare l'aiuto. È stata poi evidenziata l'importanza dell'aiuto multilaterale segnatamente quello accordato dalla Banca mondiale e dall'IDA come anche dalle banche regionali di sviluppo. Infine, gli Stati membri hanno riconosciuto l'importanza dei trasferimenti finanziari privati.

La Svizzera ha approvato questa risoluzione. In materia di aiuto pubblico nondimeno essa ha dichiarato di non impegnarsi ad aumentarlo allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo pur avendo in ogni caso adottato provvedimenti onde aumentarlo sostanzialmente.

- Nel settore della tecnologia, le discussioni hanno portato sui problemi in rapporto con l'aumento del potenziale tecnologico dei Paesi in sviluppo. Tale tema sarà il principale oggetto della Conferenza dell'ONU per la scienza e la tecnica; essa si terrà a fine agosto 1979 a Vienna. I partecipanti hanno pure decisa la continuazione della conferenza dedicata ai negoziati riguardanti un codice internazionale di condotta per il trasferimento di tecnologia; all'uopo era già stata indetta la seconda sessione nel febbraio o marzo a Ginevra. La CNUCED ha inoltre invitati gli Stati membri a partecipare ai negoziati sulla revisione della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale in modo che possa essere tenuto conto degli interessi specifici dei Paesi in sviluppo.
- La Conferenza di Manila ha rivolto un appello agli Stati membri pregandoli di ratificare il codice di condotta sulle conferenze marittime. Inoltre, i Paesi industrializzati devono adottare provvedimenti d'aiuto finanziario e tecnico onde sia consolidata la partecipazione dei Paesi in sviluppo al traffico d'alto mare. I Paesi industrializzati hanno risposto favorevolmente all'appello ma hanno votato contro una raccomandazione che perorava per un sistema di ripartizione dei carichi nel trasporto alla rinfusa.
- Infine, la CNUCED si è vista confermata nella funzione di principale organo di negoziato dell'Assemblea generale dell'ONU nei campi dei rapporti economici internazionali. Gli Stati membri si sono impegnati a contribuire a un migliore coordinamento delle attività fra gli organi dell'ONU e a razionalizzare i metodi di lavoro della CNUCED.

Se, nei campi surriferiti, la CNUCED si è limitata a dare gli impulsi supplementivi ai negoziati in corso e a confermare gli orientamenti finora adottati, nondimeno ha introdotto innovazioni su due punti:

- Anzitutto, i partecipanti alla conferenza si sono intesi in merito ai principi di un vasto programma d'azione in favore dei Paesi meno sviluppati, programma che deve tener conto dei desideri specifici di tale gruppo di Paesi in tutti i campi della cooperazione internazionale. Una conferenza speciale dell'ONU cercherà di concretizzare tale programma. È stata quindi riconosciuta la necessità di cercare ulteriormente soluzioni meglio adeguate ai bisogni specifici dei diversi Paesi o gruppi di Paesi. All'occorrenza trattasi di Paesi in sviluppo fra i più poveri, in cui le finalità prioritarie sono quelle di soddisfare i bisogni essenziali dell'essere umano.
- Inoltre, è stata adottata una raccomandazione relativa alla cooperazione economica tra i Paesi in sviluppo. Gli Stati industrializzati sostengono gli sforzi dei Paesi del Terzo mondo intesi a stimolare la cooperazione regionale e internazionale nell'ambito di un'economia mondiale aperta. D'ora in poi la CNUCED è autorizzata a prestare aiuto ai Paesi in sviluppo affinché abbiano a conseguire tali finalità. Tale azione in favore di un gruppo di Paesi membri della CNUCED non deve nondimeno riporre in

questione il principio dell'universalità su cui si fonda l'organizzazione. D'altronde, la raccomandazione evidenzia chiaramente che la cooperazione tra i Paesi in sviluppo, intesa a consolidare la loro economia collettiva, deve inserirsi nell'ambito della cooperazione mondiale e non essere concepita come un tentativo di evitare l'aiuto degli Stati industrializzati.

La quinta sessione della conferenza ha consentito una migliore valutazione dell'importanza assunta per il sistema economico mondiale dei problemi cui si urtano i diversi partners economici. Essa ha inoltre contribuito a consolidare l'opinione secondo cui occorre mantenere un'economia mondiale aperta. Ancorché su diversi punti le divergenze di parere tra gli Stati industrializzati e i Paesi in sviluppo non possono essere superate (tali punti saranno esaminati dalla CNUCED), sono nondimeno stati forniti gli impulsi atti a risolvere importanti problemi della cooperazione internazionale allo sviluppo. La CNUCED segna quindi una tappa importante nel dialogo continuato tra il nord e il sud. Nondimeno è dato di chiedere se conferenze di tale portata, indette per trattare simultaneamente quasi tutti i problemi economici che sorgono attualmente nei rapporti nord-sud, ancora sono atte a consentire un dialogo efficace che abbia a sboccare su risultati concreti. I limiti di questi tipi di negoziati sono chiaramente emersi a Manila.

Il Comitato plenario dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite istituito nel 1978 per esaminare l'insieme dei problemi nord-sud si è riunito quest'anno due volte. Nel gennaio, esso ha ripreso la discussione avviata nel 1978 riguardante i trasferimenti di risorse finanziarie ai Paesi in sviluppo e ha adottato una risoluzione che chiedeva segnatamente ai Paesi industrializzati un aumento sostanziale del loro aiuto pubblico ai Paesi in sviluppo. La Svizzera, il cui aiuto pubblico rispetto al prodotto nazionale lordo risulta essere uno dei più deboli, è venuta ancora una volta a trovarsi in una posizione difficile.

Nel marzo, il Comitato plenario ha trattato i problemi dello sviluppo agricolo e del miglioramento della situazione alimentare dei Paesi in sviluppo. È stato posto l'accento sul consolidamento della sicurezza alimentare, sulla priorità che deve essere accordata allo sviluppo dell'agricoltura nel Terzo mondo e sui provvedimenti di cooperazione allo sviluppo da adottarsi dalla comunità internazionale.

Nella sessione autunnale e invernale 1978, è stato aperto un credito quadro di 200 milioni di franchi che consente alla Confederazione di finanziare provvedimenti di politica economica e commerciale e segnatamente di partecipare all'assegnazione di crediti misti. Nel frattempo, i criteri di destinazione dei crediti misti sono stati definiti in modo preciso. Nella scelta dei Paesi che possono beneficiare di tali crediti, sono presi in considerazione soprattutto i criteri seguenti: lo stato di sviluppo del Paese, la propria politica di sviluppo come anche la propria capacità d'assorbimento sia sul piano economico sia su quello amministrativo. L'ultimo criterio si riferisce al fabbisogno di beni d'investimento da importare, alle disponibilità in divise, al grado d'indebitamento come anche alla capacità del Paese di gestire efficacemente un credito misto. Ancorché è attribuita particolare importanza a questi tre criteri è nondimeno tenuto conto delle incidenze che tale credito

può avere sui rapporti economici tra la Svizzera e i Paesi beneficiari: possibilità di mantenere o addirittura ampliare un mercato, interesse del beneficiario potenziale come anche dell'economia svizzera, dinamica di sviluppo di detto mercato, situazione economica della Svizzera ecc. È stato firmato un accordo concernente l'assegnazione di un primo credito misto alla Thailandia. Tale accordo entra in vigore il 1^o giugno 1979 (cfr. n. 85 e allegato 5).

A fine dicembre 1978 la Svizzera ha firmato un accordo con la Banca ovest-africana di sviluppo concernente l'assegnazione di una linea di credito di 9,25 milioni di franchi. Tale Banca di sviluppo sotto regionale si prefigge il consolidamento dell'integrazione dell'economia dei Paesi dell'Ovest africano Benin, Costa d'Avorio, Niger, Alto Volta, Senegal, Togo, nell'interno della zona monetaria CFA, come anche a ridurre le discrepanze tra i livelli di sviluppo dei propri Paesi membri. In ogni singolo caso la Svizzera seleziona i progetti finanziabili come anche i Paesi beneficiari. Con l'assegnazione di tale credito, le aziende svizzere possono d'ora in poi partecipare a tutti gli appalti lanciati dalla banca. I fondi destinati a questa azione sono stati attinti al credito di 735 milioni di franchi aperto il 21 giugno 1978 per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo.

In occasione dell'ultima Assemblea annuale della Banca americana di sviluppo, tenutasi a Abidjan, nel maggio scorso, gli Stati africani hanno deciso di dare accesso a tale istituzione anche ai Paesi non regionali. Tale decisione pone fine a una delicata discussione che è durata qualche anno. L'accordo modificato che istituisce la Banca africana di sviluppo deve ancora essere ratificato dagli Stati regionali e da quelli non regionali. A momento debito, presenteremo un messaggio in merito.

Inoltre, nel periodo cui si riferisce il presente rapporto si sono tenute le Assemblee annuali dei Consigli dei governatori delle Banche asiatica e interamericana di sviluppo e del Fondo africano di sviluppo. In tali occasioni, i nostri rappresentanti hanno ricordato i principi applicati dalla Svizzera in materia di cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne la cooperazione e lo sviluppo industriali, menzioniamo il successo dei negoziati intesi a trasformare l'organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUUDI), attualmente organo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in un istituzione specializzata. Il cambiamento diverrà effettivo quando almeno ottanta Stati avranno ratificato l'accordo.

7 Investimenti internazionali e imprese multinazionali

71 Commissione delle Nazioni Unite sulle società transnazionali

La commissione delle Nazioni Unite sulle società transnazionali cui fa parte anche la Svizzera ha tenuto la quinta riunione annuale dal 14 al 25 maggio a Nuova York. La commissione ha preso atto della situazione dei negoziati sul codice di condotta delle Nazioni Unite e ha pregato il gruppo di lavoro

incaricato di tali negoziati di presentarle un progetto elaborato in occasione della prossima sessione annuale. Come abbiamo già precisato, siamo favorevoli a una rapida elaborazione di tale codice di condotta sempreché stabilisca norme di condotta alle imprese multinazionali e direttive atte a guidare l'atteggiamento dei governi nei confronti degli investimenti esteri; esso deve essere d'applicazione universale — per tutte le imprese di qualsiasi origine aventi attività di portata internazionale — e infine non deve avere carattere coercitivo. I negoziati sono progrediti nei recenti mesi talché la finalità prestabilita dalla commissione risulta realistica.

La commissione si è occupata di un altro importante soggetto: l'approntamento da parte del Centro delle Nazioni Unite di un sistema generale di informazione sulle società multinazionali. La commissione ha discusso particolareggiatamente le modalità tecniche e segnatamente il sistema per garantire l'esattezza delle informazioni raccolte, destinate anzitutto ai governi dei Paesi in sviluppo. Su proposta della Svizzera, il centro allestirà un manuale concernente la raccolta, la valutazione e la distribuzione delle informazioni. La Commissione si è detta soddisfatta dell'aiuto tecnico che il centro apporta ai Paesi in sviluppo. Il centro dal canto suo ha presentato una prima serie di «studi settoriali», fra cui un rapporto sulle attività delle società multinazionali nell'industria farmaceutica.

Infine, la Commissione si è occupata dei problemi inerenti all'attività delle imprese straniere nell'Africa australe. Come nel 1978, i Paesi in sviluppo hanno presentato un disegno di risoluzione che esigeva praticamente la rottura di tutti i rapporti economici con l'Africa del Sud. La Svizzera ha contrastato il progetto così come la Repubblica federale di Germania, il Canada, gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna. Nella propria dichiarazione, la delegazione svizzera ha ricordato che il nostro Paese è contrario a una politica di segregazione e che considera il progetto di risoluzione surriferito come troppo parziale in quanto non tiene conto degli aspetti positivi degli investimenti stranieri nella Repubblica Sudafricana.

72 Armonizzazione delle norme relative alla compatibilità e alla presentazione dei rapporti delle società

Durante la sessione primaverile, il comitato economico e sociale delle Nazioni Unite ha approvato, su richiesta della commissione delle Nazioni Unite concernente le società transnazionali, la realizzazione di un gruppo peritale incaricato di studiare le norme internazionali relative alla contabilità e alla presentazione dei rapporti delle società. La scelta dei membri del gruppo avverrà nella sessione estiva. Il nostro Paese, presente ai lavori del gruppo peritale, ha buone possibilità di esserne eletto membro.

73 OCSE

Il capitolo 4 fornisce spiegazioni in merito alle decisioni adottate nella riunione annuale del Consiglio a livello ministeriale.

74 **Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e sulla politica sociale**

Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha istituito nella sessione primaverile una commissione tripartitica composta di cinque persone dei tre gruppi (governi, datori di lavoro e salariati). Essa deve esaminare in qual misura è applicata la «Dichiarazione tripartitica di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale» approvata dal Consiglio d'amministrazione il 16 novembre 1977. La Commissione esprimerà il proprio parere sulla procedura che dovrà essere adottata in una fase successiva.

75 **Comitato di sviluppo: Gruppo di lavoro sugli investimenti privati stranieri**

Il presidente del comitato di sviluppo della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale ha istituito un gruppo di lavoro («Task Force») sugli investimenti privati stranieri, cui è stata invitata a partecipare anche la Svizzera.

Tale gruppo, che ha tenuto la prima riunione a Washington il 20 e 21 giugno, riunisce un numero ristretto di rappresentanti di Paesi industriali e di Paesi in sviluppo. Esso si prefigge di studiare i mezzi atti a massimalizzare l'apporto costituito dagli investimenti privati stranieri per lo sviluppo.

8 **Relazioni bilaterali**

81 **Europa occidentale**

Occorre dapprima sottolineare che le nostre relazioni commerciali con la maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale sono rette, nel settore industriale, dalla Convenzione dell'AELS e dagli accordi di libero scambio stipulati con le Comunità europee. Per quanto concerne i prodotti agricoli, la Comunità è il nostro interlocutore diretto. Di conseguenza, per quanto attiene alla nostra politica economica esterna in Europa occidentale, ci resta poco margine per sviluppare le nostre relazioni bilaterali, elemento di cui bisognerà tener conto nei passaggi seguenti.

Il Gruppo di lavoro per gli ostacoli non tariffari, che dipende dalla Commissione governativa mista Svizzera-Repubblica federale di Germania, ha tenuto la sua sessione annuale il 12 giugno; esso ha constatato con soddisfazione che i differenti affari in sospenso sono stati evasi e ha preso atto della diminuzione del numero dei nuovi problemi.

Il sistema del pagamento a contanti («cash payment system») applicato dalla Finlandia a certe merci importate è stato abrogato il 1° marzo 1979.

In margine alla riunione ministeriale dell'OCSE, che si è svolta a Parigi il 13 e il 14 giugno, il capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica e il direttore dell'Ufficio federale dell'economia esterna hanno avuto dei

colloqui con il signor Monory, ministro francese dell'economia, e con il signor Deniau, ministro del commercio. Oltre alle questioni generali di politica economica esterna, la Svizzera ha segnatamente sollevato il problema della sorveglianza delle importazioni di tessili e d'acciaio e si è informata sull'applicazione delle soluzioni decise, all'epoca d'un comune accordo, nel settore farmaceutico. Quanto alla *Francia*, essa ha affrontato la questione dei sovrapprezzi e dei dazi sui formaggi, che la Svizzera intende maggiore.

Un rappresentante dell'Ufficio federale dell'economia esterna ha assistito, alla fine di gennaio ad Atene, all'inaugurazione di un'esposizione di prodotti industriali svizzeri. In questa occasione, egli ha avuto dei contatti con le cerchie governative elleniche sulle relazioni economiche bilaterali, segnatamente in previsione dei negoziati tra la Svizzera e la CE in merito all'adesione della *Grecia* al sistema europeo di libero scambio (vedi cifra 235).

L'11 maggio, in occasione dell'apertura a Zurigo di una succursale dell'Irish Export Board, il capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica ha incontrato il ministro *irlandese* del commercio O'Malley per uno scambio di vedute sullo sviluppo delle relazioni commerciali bilaterali fondate sull'Accordo di libero scambio stipulato tra la Svizzera e le Comunità europee.

La riunione dell'AELS a livello ministeriale, che si è tenuta in *Norvegia*, ha fornito l'occasione al capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica non solo di discutere di questioni bilaterali con il ministro norvegese del commercio estero, bensì anche di entrare in contatto con uomini d'affari svizzeri a Oslo per intrattenersi sui problemi incontrati dalle imprese svizzere in Norvegia (segnatamente nei settori dell'industria farmaceutica e delle macchine).

Dal 5 al 7 marzo hanno avuto luogo, a Berna, dei colloqui con alti funzionari *austriaci* e svizzeri. Questi scambi di vedute, molto utili, vertirono sulla situazione economica mondiale e su quella dei due Paesi, nonché sulle prospettive future e sui problemi di cooperazione multilaterale; inoltre sono stati lungamente discussi alcuni problemi specifici bilaterali, segnatamente quelli posti dalla compensazione dei prezzi dei prodotti agricoli trasformati e dall'applicazione della legge austriaca sulle derrate alimentari; essi si sono pure intrattenuti sulle questioni riguardanti i settori industriale e agricolo (prodotti farmaceutici, tessili, vini, cereali, accordo sul formaggio ecc.).

Gli accordi commerciali conclusi tra la *Spagna* e i Paesi membri dell'AELS, da un lato, e tra la Spagna e la Svizzera, dall'altro, parafati rispettivamente l'8 novembre e il 7 dicembre 1978, sono stati firmati a Madrid il 26 giugno (vedi cifra 233).

La *Turchia* è tuttora confrontata con delle difficoltà molto serie derivanti dallo squilibrio della bilancia dei pagamenti. L'applicazione dell'accordo di consolidamento dei debiti commerciali coperti dalla Garanzia contro i rischi dell'esportazione, concluso il 19 ottobre 1978, è stata ritardata a causa degli ostacoli d'ordine tecnico incontrati dalla Turchia. Nel frattempo proseguono, nell'ambito dell'OCSE, le trattative per accordare rapidamente a questo Paese maggiori agevolazioni finanziarie. Al riguardo, la Svizzera, negoziando la concessione di un credito di 30 milioni di dollari, ha fornito

un'aiuto immediato. La totalità dell'aiuto previsto dai Paesi membri dell'OCSE potrebbe raggiungere i 900 milioni di dollari. Tuttavia, questi fondi sono concessi soltanto ad una condizione: la Turchia deve concludere un nuovo accordo «stand-by» con il Fondo Monetario Internazionale, ed elaborare in pari tempo un programma di risanamento della sua economia. Altri istituti finanziari quali la Banca Mondiale, la Banca Europea d'Investimenti e un gran numero di banche private preparano parimenti un importante programma d'aiuto finanziario.

Le autorità turche hanno d'altronde riaffermato che esse riconoscono i crediti commerciali non coperti dalla Garanzia contro i rischi dell'esportazione e che si adoperano per trovare una soluzione al loro regolamento.

Tenuto conto delle difficoltà economiche che attraversa la Turchia, è inevitabile che le esportazioni svizzere verso questo Paese continuino a diminuire, confermando così una tendenza in atto già da qualche anno.

82 Europa dell'Est

I Paesi a commercio di Stato dell'Europa dell'Est, come anche la Jugoslavia proseguono i loro sforzi nell'intento di equilibrare la bilancia commerciale limitando le importazioni e stimolando le esportazioni, segnatamente attraverso ordinazioni compensatorie. In seguito alla lievitazione dei prezzi del petrolio, occorre attendersi che taluni di questi Paesi intensifichino i loro sforzi in questo senso.

Partecipando quest'anno alla Fiera campionaria svizzera di Basilea, l'Albania, la Bulgaria, la Polonia e la Cecoslovacchia hanno manifestato la volontà di ridurre il disavanzo della loro bilancia commerciale con la Svizzera mediante un aumento delle loro esportazioni.

Nel corso del colloquio menzionato alla cifra 236, specialisti dei Paesi membri dell'AELS hanno ragguagliato gli esportatori jugoslavi sulle possibilità di esportare i loro prodotti verso i Paesi dell'AELS e sulla ricerca di mercato che ciò richiede. A questo incontro abbiamo delegato tre rappresentanti dell'industria privata. Essi hanno fornito ai partecipanti jugoslavi un'ottima panoramica sulle particolarità del mercato svizzero e sugli sbocchi che esso offre ai prodotti jugoslavi. Mediante questo intervento, che apre maggiormente il nostro mercato agli esportatori jugoslavi, abbiamo provato che ci teniamo a ridurre l'eccedenza della nostra bilancia commerciale con questo Paese. Il Gruppo di lavoro bilaterale «scambi di merci», istituito in occasione della prima sessione della Commissione mista, ha inoltre tenuto una sessione nel corso della quale un'analisi delle statistiche commerciali dei due Paesi ha evidenziato che gli scambi commerciali tra i due Stati, segnatamente le esportazioni jugoslave, potevano essere sviluppati. Le due Parti si sono, d'altra parte, scambiate delle informazioni sulle disposizioni che reggono le importazioni nei loro rispettivi Paesi.

In occasione della Fiera primaverile di Lipsia e della Fiera di Poznan, un rappresentante dell'Ufficio federale dell'economia esterna si è recato nella RDT e in Polonia, su invito dei ministri del commercio estero di questi

due Paesi. Esso rappresentò le Autorità federali ai ricevimenti ufficiali svizzeri organizzati nel quadro di queste fiere e si intrattene con le autorità competenti di questi Paesi sullo stato e le prospettive delle relazioni economiche, nonché su differenti problemi di politica commerciale.

Il gruppo di esperti istituito dalla Commissione mista e incaricato di elaborare un programma a lunga scadenza in virtù dell'accordo del 12 gennaio 1978 sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica tra la Svizzera e l'*Unione Sovietica* ha terminato i suoi lavori. Questo programma sarà firmato verosimilmente all'inizio di luglio di quest'anno.

La Commissione governativa mista prevista dall'articolo 5 dell'Accordo del 7 maggio 1971 sugli scambi economici tra la Svizzera e la *Cecoslovacchia* ha tenuto a Berna, dal 12 al 16 febbraio 1979, la sua settima sessione. In quest'occasione, essa ha constatato che gli scambi commerciali erano passati da 418,2 milioni di franchi nel 1977 a 339,7 milioni di franchi nel 1978, diminuendo in tal modo del 18,8 per cento. Le due delegazioni hanno inoltre esaminato approfonditamente la questione della cooperazione nel campo industriale e tecnico.

83 Africa

L'accordo sulla protezione degli investimenti e l'accordo di commercio e di cooperazione economica, firmati con il *Mali* l'8 marzo 1978, sono entrati in vigore mediante uno scambio di note rispettivamente l'8 dicembre 1978 e il 6 aprile 1979.

In febbraio hanno avuto luogo dei colloqui esplorativi con il *Marocco* in merito all'eventuale conclusione di un accordo di commercio e di cooperazione economica, nonché di un accordo relativo alla protezione degli investimenti. D'altra parte, la Svizzera ha ufficialmente partecipato alla Fiera internazionale di Casablanca.

Durante la preparazione della visita in Svizzera del Presidente Samora Machel — visita annullata nel frattempo — una delegazione del *Mozambico* ha proposto la conclusione di accordi di cooperazione economica e commerciale. L'Ufficio federale dell'economia esterna si è mostrato di primo acchito favorevole a questa proposta che dovrà tuttavia essere ancora sottoposta alle cerchie economiche svizzere ed essere approvata dal Consiglio federale. L'esame di questo affare prosegue.

Durante il viaggio, nel mese di gennaio, del Consigliere federale Aubert, in cinque Paesi africani, sono stati evocati alcuni problemi economici.

In *Nigeria*, per esempio, si è abordata la questione delle restrizioni poste all'importazione di orologi e tessili, nonché dei controlli dei prezzi prima dell'imbarco delle importazioni di qualsiasi provenienza, controlli decisi dal governo nigeriano ed effettuati da una società domiciliata a Ginevra. Nel *Camerun*, nella *Costa d'Avorio* e nel *Senegal* si è discussa la questione inerente alla salvaguardia d'interessi specifici di imprese svizzere.

Una delegazione governativa del *Togo* ha soggiornato in Svizzera nel mese d'aprile. Oltre ai contatti stabiliti con le cerchie dell'industria privata, essa ha avuto dei colloqui con dei membri dell'Ufficio federale dell'economia esterna. Essa ha d'altronde reso una visita di cortesia al capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Le discussioni vertirono segnatamente su un accordo di consolidamento di debiti, in via d'elaborazione nell'ambito del «Gruppo di Parigi».

84 Medio-Oriente

L'accordo riguardante un credito misto di 60 milioni di franchi firmato con l'*Egitto* il 12 settembre 1976 è entrato definitivamente in vigore il 20 marzo 1979 mediante scambio di note. Tale credito è destinato a finanziare l'acquisto di servizi e di beni d'investimento forniti dalla Svizzera e suscita un vivo interesse sia da una parte che dall'altra.

A causa della situazione instabile che continua a regnare in *Iran*, le nostre esportazioni verso questo Paese nel corso dei primi cinque mesi del 1979 si sono fortemente contratte in rapporto al corrispondente periodo dell'anno precedente (81 milioni di franchi contro 303 milioni nel 1978).

L'economia svizzera partecipa alla realizzazione in *Iran* di alcuni importanti progetti, segnatamente a dei lavori di costruzione di alloggi, d'irrigazione e di alimentazione con corrente elettrica. Le imprese svizzere si sforzano di condurre a buon esito i lavori intrapresi, per quanto possano farlo a condizioni accettabili. Infatti, queste condizioni devono essere in parte rinegoziate. In occasione d'una visita in Svizzera del nuovo ministro iraniano del lavoro, i rappresentanti dei due Paesi hanno potuto intrattenersi su problemi concreti creati dalla nuova situazione e hanno espresso la loro volontà di mantenere delle relazioni economiche costruttive.

Il problema dei crediti in sospeso continua a preoccupare larghe cerchie della nostra industria d'esportazione, benchè il servizio dei pagamenti con l'estero sia stato in gran parte ristabilito. Per l'*Iran*, l'impegno preso a titolo della garanzia contro i rischi dell'esportazione della Confederazione (GRE) ammonta complessivamente a 582 milioni di franchi. Un terzo dei crediti giunge a scadenza nel 1979, un terzo nel 1980 e un terzo negli anni seguenti.

Per coprire i danni derivanti dagli affari conclusi con l'*Iran*, la GRE ha versato, nel 1979, circa 20 milioni di franchi. La GRE è stata d'altronde informata di un'entrata di fondi di 16,2 milioni di franchi.

L'Ufficio dell'economia esterna e l'Ambasciata svizzera a Teheran si sforzano, nella misura delle loro possibilità, di prestare assistenza alle imprese svizzere colpite.

Alla fine del mese d'aprile, un gruppo di uomini d'affari *giordani* si è recato in Svizzera su invito dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale. Nel corso delle discussioni svoltesi con dei rappresentanti dell'Ufficio federale dell'economia esterna, dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale e di aziende private si è esaminato la possibilità di concludere dei contratti d'esportazione.

Nella *Repubblica popolare di Cina*, il primo semestre del 1979 è stato dedicato a un riesame dei progetti di ammodernamento avviati in grande numero soprattutto nel 1978. Questo riesame è sfociato in una modificazione delle modalità di pagamento, in un ridimensionamento di progetti e in un aggiornamento dei negoziati avviati con delle imprese straniere. Nondimeno, le Autorità cinesi tengono fermamente a proseguire il loro obiettivo di ammodernamento dell'economia. I primi accordi di credito conclusi con le banche straniere confermano questo intento. Tuttavia, essi non lasciano ancora intravedere fino a che punto la Cina intende indebitarsi.

Dal 14 al 25 marzo ha avuto luogo a Shanghai un'esposizione di macchine utensili svizzere, l'«Humatex '79». Organizzata a cura dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale, questa esposizione è stata realizzata dal Gruppo delle macchine utensili della Società svizzera dei costruttori di macchine. Questa esposizione è stata inaugurata dal capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Sebbene il numero delle vendite dirette sia stato relativamente modesto, la maggior parte dei 55 espositori svizzeri si è dichiarata soddisfatta della partecipazione: infatti, l'esposizione è stata visitata da un numero particolarmente importante di specialisti del ramo e ha consentito di stabilire molteplici contatti diretti con delle imprese che, già al giorno d'oggi, utilizzano delle macchine svizzere o intendono acquistarne.

Dopo un breve soggiorno a Shanghai, il capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica ha avuto dei colloqui, a Pechino, con membri del Governo cinese, segnatamente con i due vice-primi ministri Deng Xiaoping e Gu Mu. Egli era accompagnato da alcuni alti rappresentanti di rami importanti dell'economia. Le conversazioni hanno consentito alla delegazione svizzera di avere una panoramica dei problemi e delle prospettive della politica economica cinese. Essi gli hanno pure offerto l'occasione di esprimere l'interesse che hanno certe imprese svizzere alla realizzazione di una serie di progetti importanti attualmente allo studio. Al termine del suo soggiorno, il capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica ha firmato un protocollo congiunto con il vice-ministro del commercio estero (vedi allegato 4). I lavori preparatori in vista della concessione alla Cina di preferenze doganali sono in corso. Quest'ultime dovranno corrispondere, in larga misura, al regime applicato attualmente ad altri Paesi di questa regione (Hong Kong, Vietnam, Corea).

Le delegazioni cinesi, fortemente interessate alle ultime realizzazioni tecniche e industriali, continuano a succedersi in Svizzera e in altri Paesi industrializzati dell'Occidente. Le imprese svizzere, da parte loro, sembrano manifestare sempre maggior interesse a dei viaggi di studio e d'affari in destinazione della Cina. Nel corso dei primi cinque mesi, il volume stazionario degli scambi commerciali con la Cina, in rapporto al 1978, mostra che tali sforzi possono portare dei frutti soltanto a media e a lunga scadenza.

Il 22 gennaio, la Svizzera e l'Indonesia, hanno concluso un accordo concernente l'apertura di crediti di trasferimento volti a finanziare l'acquisto di

beni d'investimento e di servizi d'origine svizzera. Il credito sarà messo a disposizione da un consorzio di banche svizzere; per le forniture effettuate a titolo di crediti di trasferimento, la Confederazione accorda la garanzia contro i rischi dell'esportazione.

Durante la visita ufficiale a Tochio del capo del Dipartimento federale delle finanze, effettuata a fine maggio, il delegato responsabile degli accordi commerciali con il *Giappone* ha approfittato dell'occasione per intrattenersi su questioni di politica commerciale con alti funzionari dei ministeri incaricati della politica economica estera del Giappone nonché sulla preparazione del Vertice di Tochio. Questi colloqui vertirono segnatamente su delle domande particolari formulate dalla Svizzera, le quali non erano state accolte dal Giappone durante i negoziati multilaterali del GATT svoltisi a Tochio.

Il 10 maggio, la Svizzera ha concluso con la *Malaysia* un accordo concernente l'apertura di crediti di trasferimento destinati a finanziare l'acquisto di beni d'investimento e di servizi forniti dalla Svizzera. Questo credito sarà messo a disposizione da un consorzio di banche svizzere; per le forniture effettuate a titolo di credito di trasferimento, la Confederazione accorda la garanzia contro i rischi dell'esportazione.

L'accordo dovrà ancora essere ratificato dalle Parti contraenti.

In occasione della Conferenza della CNUCED a Manila, il direttore dell'Ufficio federale dell'economia esterna ha avuto dei colloqui con dei membri del governo *filippino* in merito alle relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e le Filippine. Da parte filippina, si è espresso il desiderio di vedere la Svizzera procedere a degli investimenti e a dei trasferimenti di tecnologia. Dopo l'apertura della Conferenza della CNUCED a Manila, il direttore dell'Ufficio federale dell'economia esterna ha avuto dei colloqui a *Singapore* con il ministro dell'industria e del commercio. Il ruolo dell'ASEAN in Asia del Sud-Est e le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e Singapore sono stati al centro delle discussioni. Singapore ha espresso il desiderio di vedere la Svizzera aumentare i suoi investimenti in questo Stato-Città.

I negoziati avviati a metà maggio a Colombo con il direttore dell'Ufficio federale dell'economia esterna concernenti la concessione al *Sri Lanka* di un prestito d'aiuto finanziario sotto forma di un credito misto sono proseguiti a Berna in occasione della visita in Svizzera del ministro delle finanze e della pianificazione del Sri Lanka. Tra l'altro, hanno avuto luogo delle discussioni in merito alla conclusione di un accordo sulla protezione degli investimenti.

Il 10 aprile, la Svizzera ha firmato con la *Tailandia* un accordo concernente l'apertura di crediti di trasferimento destinati a finanziare l'acquisto di beni d'investimento e di servizi forniti dalla Svizzera. La Confederazione partecipa a questo credito misto in ragione del 25 per cento, ossia con 12,75 milioni di franchi. Questi fondi saranno prelevati sul credito di programma di 200 milioni di franchi, destinato a finanziare le misure di politica economica e commerciale prese nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo. L'accordo (allegato 5) è entrato in vigore il 1^o giugno.

86 America latina

Il 23 marzo, un accordo di consolidamento dei debiti commerciali garantiti è stato firmato con il Perù. Esso è entrato in vigore il medesimo giorno. Conformemente alle modalità elaborate dai principali Paesi creditori occidentali, da istituti finanziari internazionali e dal Perù (vedi cifra 86 del dodicesimo rapporto), gli impegni finanziari per il 1979 e il 1980 sono inclusi in questa operazione di consolidamento. In funzione dei pagamenti effettuati dai creditori peruviani per i debiti giungenti a scadenza, la Confederazione accorderà al Governo peruviano un credito di consolidamento del 90 per cento della somma versata dedotti gli interessi. Questo credito fruttifero, sarà rimborsabile entro il 1982 e il 1985. Stando alle nostre informazioni esso dovrebbe ammontare ad oltre 30 milioni di franchi. La parte del credito coperta dalla GRE sarà messa a carico della garanzia contro i rischi dell'esportazione. Per il 1979 e il 1980, l'apporto supplementare della Confederazione non dovrebbe punto superare i 5 milioni di franchi complessivi.

L'accordo intervenuto tra i creditori svizzeri e le autorità *argentine* circa il trasferimento in mani argentine della Compagnia Italo Argentina de Electricidad SA (vedi dodicesimo rapporto, cifra 86) è stato ratificato in aprile da un decreto del Governo argentino. Gli sforzi intrapresi da anni da quest'ultimo, con l'appoggio delle autorità svizzere, sono così stati coronati da successo.

Le autorità svizzere si adoperano in diversi Paesi per migliorare le condizioni d'importazione. Al fine di promuovere le esportazioni, esse sostengono d'altronde gli sforzi di qualsiasi natura intrapresi dalle cerchie economiche svizzere nell'intento di creare dei nuovi sbocchi su mercati sui quali regna solitamente il libero scambio. L'Ufficio svizzero d'espansione commerciale ha intrapreso delle trattative intese ad assicurare la partecipazione svizzera a fiere che si terranno in diverse capitali dell'America latina.

87 Stati Uniti d'America

Tutti gli scambi commerciali bilaterali con gli Stati Uniti sono stati esaminati in occasione dei negoziati del Tokyo-Round condotti nell'ambito del GATT. La procedura di ratificazione e di messa in vigore delle decisioni alle quali hanno condotto i negoziati multilaterali è attualmente all'esame davanti al Congresso americano. Il messaggio che presenteremo alle Camere durante la sessione autunnale illustrerà in quale misura le nostre relazioni economiche saranno toccate dalle modificazioni previste per il 1° gennaio 1980.

Le preoccupazioni delle quali vi avevamo informato nel dodicesimo rapporto circa l'eventuale riscossione di dazi compensatori sull'importazione di formaggio svizzero a pasta dura sono divenute per ora prive d'oggetto, in quanto l'autorizzazione fatta al presidente di soprassedere è stata prorogata dal Congresso americano. Aderendo ad un codice negoziato al GATT, relativo ai premi all'esportazione e ai dazi compensatori, gli Stati Uniti esigono quale controparte un nuovo disciplinamento delle loro importazioni

di formaggio. In futuro, tutte le importazioni di formaggio negli Stati Uniti dovranno essere regolate da contingenti nazionali, sicché la Svizzera ha così la garanzia di poter fornire gli stessi quantitativi come in precedenza.

La Food and Drug Administration ha messo in vigore il 21 giugno 1979 le prescrizioni citate nel nono rapporto, relative alla sorveglianza degli esperimenti preclinici effettuati dai produttori di medicinali, sotto forma di «Good Laboratory Practices». La loro applicazione può creare dei delicati problemi d'ispezione ai produttori di medicinali che si interessano del mercato americano. D'intesa con l'Ufficio federale della salute pubblica e l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali, ci sforziamo di giungere ad un arrangiamento bilaterale atto a condurre ad una soluzione di questo problema.

Alla fine del mese di maggio 1979, le commesse compensatorie legate all'acquisto dell'aereo Tiger raggiungevano l'equivalente di 105 milioni di dollari. Questa somma corrisponde circa all'80 per cento del volume minimo di 135 milioni di dollari delle commesse compensatorie previste. Siccome l'accordo di compensazione, che scade nell'estate del 1983, è quasi giunto alla metà della sua durata, tutto fa sperare che questo volume sarà superato.

9 Provvedimenti intesi a stimolare le esportazioni

Il 13 dicembre 1978, il Parlamento ha decretato un pacchetto di misure intese ad attenuare le difficoltà economiche. L'Ufficio svizzero d'espansione commerciale (USEC) ha elaborato un programma d'assegnazione di fondi supplementari (5,5 milioni di franchi) che gli sono attribuiti. Circa 4,4 milioni serviranno annualmente a sussidiare la partecipazione di imprese svizzere a fiere estere e a organizzare in Svizzera delle fiere imperniate sul commercio d'esportazione. Stando alle direttive del DFEP, sarà soprattutto opportuno favorire la partecipazione di imprese dei diversi rami. Il saldo dovrà consentire di realizzare un programma di promovimento dettagliato.

L'Ufficio federale dell'economia esterna ha stabilito delle direttive sull'esecuzione delle misure prese a titolo di pubblicità collettiva (6,3 milioni di franchi). In questo contesto, delle campagne pubblicitarie, sostenute finanziariamente dalla Confederazione con l'aiuto di qualche associazione, sono già state lanciate all'estero.

Le pubblicazioni provenienti dai diversi settori d'attività (2,5 milioni di franchi) sono redatte dall'USEC in collaborazione con le associazioni, e pubblicate mano a mano.

Tutti i provvedimenti di promovimento delle esportazioni che beneficiano dell'appoggio finanziario della Confederazione concernono principalmente delle nuove campagne finanziate anch'esse dalle associazioni e imprese beneficiarie.

10 Politica economica esterna autonoma

Gli interventi dello Stato intesi ad adeguare la produzione bovina alle condizioni del mercato esigono che si calcolino nel modo più preciso i contin-

genti d'importazione destinati a soddisfare il fabbisogno supplementare non coperto dalla produzione foraggera indigena. Questo modo di procedere incita viepiù gli agricoltori a ricorrere a prodotti che, finora, sono punto stati utilizzati come foraggi e non sono quindi sottoposti al regime del contingentamento. Tali pratiche sono pure state accertate in seguito alle misure descritte nel decimo rapporto dell'8 febbraio 1978 (FF 1978 I 391). Gli amidi e le fecole della voce 1108.50/52 della tariffa doganale sono segnatamente stati sottoposti al regime del contingentamento relativo ai foraggi. Questo provvedimento è stato eluso con l'importazione di amidi trasformati. Inoltre, da qualche tempo a questa parte, il pane grattugiato viene importato, in quantità sempre maggiori, come foraggio. Considerate queste circostanze, siamo stati costretti, durante il periodo considerato, ad allargare nuovamente il ventaglio delle merci la cui importazione è riservata esclusivamente alla Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (CCF). Le modificazioni del decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1956 concernente le importazioni di foraggi, di paglia e strame (RS 916.112.216) sono entrate in vigore il 1° luglio 1979. I nuovi prodotti sottoposti al regime della CCF e la cui importazione sarà gravata di un sovrapprezzo conformemente all'articolo 19 della legge sull'agricoltura sono il pane grattugiato da foraggio, non imballato per la vendita (voce di tariffa 1907.10), gli amidi e le fecole trasformate da foraggio (voce di tariffa 3505.01) (segnatamente gli amidi e le fecole destrinate, solubili o torrefatte) e gli amidi e le fecole modificate mediante eterificazione o esterificazione, da foraggio (voce di tariffa 3906.10).

Questo decreto sarà sottoposto all'approvazione delle Camere federali.

In seguito all'aumento del prezzo del latte di 3 centesimi e della ripercussione dello stesso sui prezzi del formaggio indigeno, abbiamo inoltre deciso, a decorrere dal 1° luglio 1979, di aumentare da 20 a 40 franchi il mezzo quintale di formaggio importato ¹⁾ i sovrapprezzi e i dazi doganali figuranti sotto le principali voci tariffarie concernenti il formaggio.

Siccome esse interessano il regime delle importazioni applicato presso la CEE, le misure prese nel settore dei foraggi e soprattutto in quello dei formaggi hanno suscitato vive reazioni da parte dei Paesi fornitori interessati. La Commissione della CEE è stata costretta a chiedere l'apertura immediata di consultazioni con la Svizzera. Avremo in tal modo la possibilità di esporre la nostra situazione e di giustificare la fondatezza delle misure prese. In questa occasione speriamo di poter proseguire le discussioni avviate qualche tempo fa circa la messa in pratica piena ed intera del sistema di elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati ²⁾.

¹⁾ RU 1979 815 e 830.

²⁾ Cioccolata, biscotti, paste alimentari, ecc. sottoposti alla legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72).

**Tavole su l'evoluzione economica internazionale,
gli scambi commerciali e l'andamento del commercio esterno
della Svizzera**

- Tavola 1:* Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali
- Tavola 2:* Evoluzione dei saggi di cambio nel primo semestre 1979
- Tavola 3:* Evoluzione del commercio esterno della Svizzera nel primo semestre 1979, secondo gli indici del commercio esterno
- Tavola 4:* Evoluzione regionale del commercio esterno della Svizzera nel primo semestre 1979

Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali

Evoluzione del prodotto nazionale lordo, reale, dei prezzi al consumo, nonché del volume delle importazioni e delle esportazioni nella zona dell'OCSE, nel 1977, 1978 e 1979 (variazioni in % rispetto all'anno precedente)

Tavola 1

	Totale dei 7 principali Paesi dell'OCSE ¹⁾ %	Totale degli altri Paesi dell'OCSE %	Totale dei 4 principali Paesi europei dell'OCSE ²⁾ %	Totale dei Paesi dell'OCSE %
<i>Prodotto nazionale lordo, reale</i>				
- 1977	+ 4.1	+ 1.8	+ 2.5	+ 3.7
- 1978	+ 4.0	+ 2.4	+ 3.2	+ 3.7
- 1979	+ 3½	+ 3	+ 3¼	+ 3½
<i>Indice dei prezzi al consumo</i>				
- 1977	+ 7.2	+ 11.9	+ 9.4	+ 7.8
- 1978	+ 6.5	+ 9.3	+ 7.0	+ 6.9
- 1979	+ 7¾	+ 8½	+ 8½	+ 7¾
<i>Volume degli scambi commerciali</i>				
Volume delle importa- zioni:				
- 1977	+ 5.2			+ 4.3
- 1978	+ 7.0			+ 5.1
- 1979	+ 6½			+ 6
Volume delle esporta- zioni:				
- 1977	+ 6.1			+ 5.3
- 1978	+ 5.8			+ 5.9
- 1979	+ 5¾			+ 5¾

Fonti: Previsioni economiche dell'OCSE, n. 25, luglio 1979.

¹⁾ Canada, Stati Uniti d'America, Giappone, RFG, Francia, Italia, Regno Unito.

²⁾ RFG, Francia, Italia, Regno Unito.

Evoluzione dei saggi di cambio nel primo semestre 1979

Tavola 2

Rivalutazione (+) o svalutazione (—) medie del franco svizzero, ponderate secondo le parti dei 15 principali Paesi industriali clienti della Svizzera nel totale delle sue esportazioni

Paesi	Parti nel totale delle esportazioni svizzere in % 1978	Saggi di cambio			Rivalutazione (+) o svalutazione (—) del franco svizzero in %, il 27 giugno 1979 rispetto	
		il 28.6.78	il 29.12.78	il 27.6.79	al 28.6.78	al 29.12.1978
Germania	18.1	89.53	88.59	89.95	— 0.47	— 1.51
Francia	8.7	40.95	38.66	38.76	+ 5.65	— 0.26
Stati Uniti d'America	7.1	1.8560	1.6200	1.6592	+ 11.86	— 2.36
Regno Unito	6.9	3.4420	3.2925	3.5760	— 3.75	— 7.93
Italia	6.3	—2170	—1947	—1991	+ 8.99	— 2.21
Austria	4.6	12.4250	12.0625	12.2375	+ 1.53	— 1.43
Paesi Bassi	2.9	83.19	81.98	81.87	+ 1.61	+ 0.13
Belgio	2.8	5.6925	5.6050	5.60	+ 1.65	+ 0.09
Giappone	2.8	—9038	—8324	—7674	+ 17.77	+ 8.47
Svezia	2.1	41.41	37.71	38.73	+ 6.92	— 2.63
Spagna	1.8	2.3550	2.3050	2.5075	— 6.08	— 8.08
Danimarca	1.4	32.96	31.82	31.21	+ 5.61	+ 1.95
Norvegia	1.0	34.36	32.32	32.45	+ 5.89	— 0.40
Canada	0.9	1.6499	1.3645	1.4270	+ 15.62	— 4.38
Portogallo	0.8	4.0475	3.5150	3.3775	+ 19.84	+ 4.07
Totale 15 Paesi	68.2					
(Valutazione (+) o svalutazione (—) media ponderata del franco svizzero in %)					+ 3.9	— 1.7

**Evoluzione del commercio esterno della Svizzera primo semestre 1979,
secondo gli indici del commercio esterno**

(Mutamenti rispetto all'anno precedente, in %)

Tavola 3

	Volume %	Livello medio dei prezzi %	Valore nominale %
Totale delle esportazioni	+ 1.3	+ 1.0	+ 2.3
<i>Ripartizione secondo l'impiego</i>			
- Materie prime e semifabbricati . . .	+ 7.1	— 0.1	+ 7.0
- Beni d'investimento	+ 5.5	— 2.4	+ 3.1
- Beni di consumo	— 10.9	+ 6.7	— 5.0
<i>Ripartizione secondo il genere di merci</i>			
- Tessili e abbigliamento	+ 8.2	— 6.0	+ 1.7
- Prodotti chimici	+ 3.2	— 0.1	+ 3.1
- Metalli e prodotti in metallo	+ 8.9	— 0.9	+ 8.0
- Macchine e attrezzi	+ 4.6	— 2.1	+ 2.4
- Orologi	— 19.2	+ 13.2	— 8.5
Totale delle importazioni	+ 8.8	— 2.9	+ 5.8
<i>Ripartizione secondo l'impiego</i>			
- Materie prime e semifabbricati . . .	+ 16.6	— 10.6	+ 4.3
- Fonti energetiche	— 9.5	+ 39.4	+ 26.3
- Beni d'investimento	+ 6.2	— 2.6	+ 3.8
- Beni di consumo	+ 6.2	— 2.4	+ 3.7
Valori assoluti:			Mio franchi
Esportazione			21 342.3
Importazione			22 930.0
Bilancia commerciale			— 1 587.7
		(1978: —	825.3)

Evoluzione regionale del commercio esterno della Svizzera nel primo semestre 1979

Tavola 4

	Esportazioni			Importazioni			Saldo della bilancia commerciale in milioni di franchi
	Valore delle esportazioni in milioni di franchi	Modificazioni rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente in %	Parte delle esportazioni svizzere globali in %	Valore delle importazioni in milioni di franchi	Modificazioni rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente in %	Parte delle importazioni svizzere globali in %	
Paesi dell'OCSE	15 766.4	+ 6.0	73.9	20 369.2	+ 7.9	88.8	-4 602.8
- <i>Paesi dell'OCSE europei</i>	13 381.2	+ 6.9	62.7	18 023.7	+ 9.1	78.6	-4 642.5
- <i>CEE</i>	10 820.4	+ 9.2	50.7	16 060.4	+ 9.4	70.0	-5 240.0
- <i>RFG</i>	4 211.7	+12.1	19.7	6 639.9	+ 8.9	29.0	-2 428.2
- <i>Francia</i>	1 887.7	+ 1.6	8.8	3 060.2	+ 12.1	13.3	-1 172.5
- <i>Italia</i>	1 579.7	+17.6	7.4	2 389.4	+ 16.2	10.4	- 809.7
- <i>Paesi Bassi</i>	624.2	+ 4.2	2.9	929.4	+ 16.0	4.1	- 305.2
- <i>Belgio-Lussemburgo</i>	661.2	+14.1	3.1	1 011.7	+ 16.3	4.4	- 350.5
- <i>Regno Unito</i>	1 525.8	+ 5.7	7.1	1 777.0	- 5.5	7.7	- 251.2
- <i>Danimarca</i>	269.1	- 6.9	1.3	199.1	+ 2.7	0.9	70.0
- <i>AELS</i>	1 926.2	- 2.9	9.0	1 635.7	+ 6.5	7.1	290.5
- <i>Austria</i>	972.3	- 3.6	4.6	872.9	+ 4.8	3.8	99.4
- <i>Norvegia</i>	184.4	- 8.2	0.9	86.6	+ 10.0	0.4	97.8
- <i>Svezia</i>	443.0	- 2.3	2.1	474.6	+ 11.1	2.1	- 31.6
- <i>Finlandia</i>	154.4	+ 8.2	0.7	127.1	+ 11.9	0.6	27.3
- <i>Portogallo</i>	166.7	- 3.8	0.8	58.6	- 2.8	0.3	108.1
- <i>Altri paesi europei</i>	634.5	+ 2.3	3.0	327.6	+ 8.1	1.4	306.9
- <i>Spagna</i>	400.4	+ 8.5	1.9	234.5	+ 5.3	1.0	165.9
- <i>Paesi dell'OCSE non europei</i>	2 385.2	+ 0.9	11.2	2 345.5	- 0.7	10.2	39.7
- <i>Stati Uniti d'America</i>	1 398.1	- 3.5	6.6	1 557.3	- 1.3	6.8	- 159.2
- <i>Giappone</i>	624.8	+13.2	2.9	653.1	+ 1.9	2.8	- 28.3
- <i>Canada</i>	179.2	-10.1	0.8	92.6	- 3.8	0.4	86.6

	Esportazioni			Importazioni			Saldo della bilancia commerciale in milioni di franchi
	Valore delle esportazioni in milioni di franchi	Modificazioni rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente in %	Parte delle esportazioni svizzere globali in %	Valore delle importazioni in milioni di franchi	Modificazioni rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente in %	Parte delle importazioni svizzere globali in %	
Paesi non membri dell'OCSE	5 575.9	— 6.8	26.1	2 560.8	— 8.6	12.9	3 015.1
– <i>Paesi in sviluppo</i>	4 488.8	— 5.6	21.0	1 838.5	— 4.9	8.0	2 650.3
– <i>Paesi dell'OPEP</i>	1 311.6	—27.5	6.1	531.7	— 2.7	2.3	779.9
Arabia Saudita	500.7	+11.0	2.3	57.9	+ 24.5	0.3	442.8
Iran	110.9	—69.3	0.5	37.9	— 56.7	0.2	73.0
Algeria	115.5	+10.4	0.5	65.7	+557.0	0.3	49.8
Nigeria	98.4	—62.2	0.5	66.2	+ 21.7	0.3	32.2
– <i>Paesi in sviluppo non produttori di petrolio</i>	3 177.2	+ 7.8	14.9	1 306.8	— 5.8	5.7	1 870.4
Jugoslavia	283.0	+16.1	1.3	74.7	+ 25.8	0.3	208.3
Israele	474.0	— 4.5	2.2	123.3	+ 15.9	0.5	350.7
Hongkong	394.6	+11.5	1.8	160.2	— 3.6	0.7	234.4
Brasile	224.7	+ 1.4	1.1	99.8	+ 35.6	0.4	124.9
– <i>Paesi a economia pianificata ¹⁾</i>	910.8	—13.1	4.3	659.3	— 18.7	2.9	251.5
– <i>europei</i>	821.8	—13.8	3.9	612.0	— 19.9	2.7	209.8
Unione Sovietica	205.2	—19.1	1.0	369.8	— 20.0	1.6	— 164.6
Polonia	130.4	—11.7	0.6	50.3	— 22.4	0.2	80.1
– <i>asiatici</i>	89.0	— 6.1	0.4	47.3	— 0.6	0.2	41.7
– <i>Repubblica del Sudafrica</i>	176.3	+ 0.7	0.8	63.0	+ 13.1	0.3	113.3
Esportazioni/Importazioni/Saldo totali	21 342.3	+ 2.3	100.0	22 930.0	+ 5.8	100.0	—1 587.7

¹⁾ Senza la Jugoslavia.

Decreto federale che approva misure economiche esterne

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 10 del decreto federale del 28 giugno 1972 ¹⁾ sulle misure economiche esterne;

visto il tredicesimo rapporto del 31 gennaio 1979 ²⁾ sulla politica economica esterna,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati gli accordi seguenti coi pertinenti scambi di lettere:

- a. Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Spagna (appendice 1 e allegato separato);
- b. Accordo sulla validità per il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Spagna (appendice 2);
- c. Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Spagna sullo scambio di prodotti agricoli (appendice 3).

² È approvato il complemento del 18 giugno 1979 ³⁾ del decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1956 ⁴⁾ concernente le importazioni di foraggi, di paglia e stame.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ RS 946.201

²⁾ FF 1979 II 545

³⁾ RU 1979 829

⁴⁾ RS 916.112.216

Accordo fra i Paesi dell'AELS e la Spagna ²⁾

Traduzione ¹⁾

Concluso a Madrid il 26 giugno 1979

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (chiamati qui di seguito i paesi dell'AELS) e la Spagna,

animati dal comune desiderio di far partecipare gradualmente la Spagna al libero scambio europeo e di consolidare conseguentemente le relazioni economiche tra i paesi europei,

risoluti pertanto a stabilire una regolamentazione mirante ad eliminare gradualmente gli ostacoli agli scambi tra i paesi dell'AELS e la Spagna, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio,

visti la Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio e l'Accordo che istituisce un'associazione tra gli stati membri dell'AELS e la Repubblica di Finlandia,

visti gli Accordi tra le Comunità europee e i paesi membri dell'AELS o associati alla stessa,

visti gli Accordi tra le Comunità europee e la Spagna,

considerando che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere gli Stati contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi, di concludere il seguente Accordo:

Articolo 1 Obiettivo dell'Accordo

Il presente Accordo persegue lo scopo di ridurre gradualmente e di eliminare gli ostacoli alla parte essenziale degli scambi commerciali tra i paesi dell'AELS e la Spagna riguardanti prodotti originari d'un paese dell'AELS o della Spagna.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

²⁾ Gli allegati dell'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna: Elenco 1 e allegati I a VII (356 pagine A4); Allegato P (solamente in inglese, 132 pagine A4).

Articolo 2 Campo d'applicazione dell'Accordo

1. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 1, il presente Accordo si applica:

- a) ai prodotti compresi nei capitoli 25 a 99 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, esclusi i prodotti di cui all'elenco 1;
- b) ai prodotti agricoli trasformati enumerati negli elenchi C degli allegati I e II con riserva delle disposizioni speciali figuranti nell'elenco C dell'allegato I, nell'allegato II e nell'allegato P.

2. Il presente Accordo si applica ai pesci e ai prodotti della pesca nella misura prevista dall'allegato II, dall'elenco D di questo allegato e dal protocollo su il commercio del pesce e dei prodotti della pesca contemplato nell'allegato VII.

3. Le disposizioni sul commercio dei prodotti agricoli sono contenute nell'articolo 9.

Articolo 3 Tariffe doganali e altri ostacoli agli scambi

1. Quale primo passo per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1,

- a) i paesi dell'AELS riducono i dazi all'importazione e ogni altra tassa d'effetto equivalente sulle importazioni di prodotti originari della Spagna, conformemente agli allegati I e P, e
- b) la Spagna riduce i dazi all'importazione e ogni altra tassa d'effetto equivalente sulle importazioni di prodotti originari dei paesi dell'AELS, conformemente agli allegati II e P.

2. Il Comitato misto di cui all'articolo 22 esamina annualmente la possibilità d'adoptare delle nuove misure per raggiungere l'obiettivo previsto dal presente Accordo. Inoltre, il Comitato procederà, al più tardi entro il 1982, a un esame d'assieme dell'Accordo, al fine di conseguire dei progressi supplementari e sostanziali nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi. A tale riguardo, il Comitato può decidere in qualsiasi momento di emendare, conformemente alle procedure previste all'articolo 23, gli allegati e gli elenchi del presente Accordo.

Articolo 4 Dazi di base

L'aliquota dei dazi all'importazione o di altre tasse d'effetto equivalente che sono ridotti conformemente al presente Accordo (dazi di base) è contemplata negli allegati I, II e P.

Articolo 5 Dazi all'esportazione

Per quanto i dazi siano percepiti all'esportazione nel quadro delle relazioni tra i paesi dell'AELS e la Spagna, essi non possono eccedere quelli riscossi sulle esportazioni negli Stati terzi beneficianti della clausola della nazione più

favorita o sulle esportazioni nell'ambito di qualsiasi altro accordo di libero scambio.

Articolo 6 Misure fiscali

Qualsiasi misura o pratica di carattere fiscale interno che determina direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti originari di un paese dell'AELS e prodotti simili originari della Spagna è vietata.

Articolo 7 Regole d'origine

L'allegato III determina le regole d'origine.

Articolo 8 Restrizioni quantitative all'importazione

1. Riservate le disposizioni dell'allegato IV e dell'allegato P, i paesi dell'AELS non applicano alcuna restrizione quantitativa alle importazioni di prodotti originari della Spagna.

2. Riservate le disposizioni dell'allegato V, la Spagna non applica alcuna restrizione quantitativa alle importazioni di prodotti originari di un paese dell'AELS.

3. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «restrizioni quantitative» significa l'attuazione di divieti o di restrizioni alle importazioni in un paese dell'AELS in provenienza dal territorio spagnolo o alle importazioni in Spagna in provenienza dal territorio di un paese dell'AELS, sia applicando ad esse dei contingenti o subordinandole a licenze sia adottando qualsiasi altro procedimento di effetto equivalente, comprese le misure e le prescrizioni amministrative restrittive nei confronti delle importazioni.

Articolo 9 Commercio di prodotti agricoli

1. Gli Stati contraenti si dichiarano pronti a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli.

2. Al fine di perseguire la realizzazione di questo obiettivo, i paesi dell'AELS hanno concluso con la Spagna degli accordi bilaterali separati che prevedono riduzioni di dazi e di altre misure intese ad agevolare gli scambi di prodotti agricoli.

3. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, gli Stati contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

Articolo 10 Applicazione delle politiche agricole

1. Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente, lo Stato contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall'Accordo.

2. In tali casi, i paesi dell'AELS tengono opportunamente conto degli interessi della Spagna, e la Spagna tiene opportunamente conto degli interessi dei paesi dell'AELS. Delle consultazioni a tale fine possono aver luogo in sede di Comitato misto.

Articolo 11 Pagamenti

I pagamenti relativi agli scambi di merci tra un paese dell'AELS e la Spagna, così come il trasferimento di tali pagamenti sul territorio dello Stato contraente in cui risiede il creditore, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 12 Relazioni commerciali rette dal presente Accordo e da altri accordi

1. La nozione di «relazioni commerciali rette dal presente Accordo», come utilizzata nel presente Accordo, concerne le relazioni commerciali tra i paesi dell'AELS a titolo individuale, da un lato, e la Spagna, dall'altro, ma non le relazioni commerciali tra i paesi dell'AELS considerati individualmente.

2. Le relazioni commerciali tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e tra le Parti contraenti creanti un'Associazione tra gli Stati membri dell'AELS e la Finlandia rimangono rette rispettivamente dalla Convenzione creante questa Associazione di libero scambio e da questo Accordo.

3. L'Accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regime di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 13 Deroghe generali

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata di commercio tra un paese dell'AELS e la Spagna.

Articolo 14 Deroche per motivi di sicurezza

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad uno Stato contraente di prendere le misure:

- a) che esso reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ai fini specificamente militari;
- c) che esso reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 15 Esecuzione degli obblighi dell'Accordo

1. Gli Stati contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo e adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

2. Se un paese dell'AELS reputa che la Spagna, o se la Spagna ritiene che un paese dell'AELS abbia mancato un obbligo dell'Accordo, la parte in causa può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 20.

Articolo 16 Regole della concorrenza

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra un paese dell'AELS e la Spagna:

- a) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazione di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbian per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
- b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio degli Stati contraenti o in una parte sostanziale di questo;

2. Gli Stati contraenti non trascurano alcun sforzo per evitare qualsiasi aiuto pubblico, segnatamente gli aiuti all'esportazione enumerati nell'allegato VI che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

3. Se uno Stato contraente reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 o intralci i risultati descritti nel paragrafo 2, esso può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 20.

Articolo 17 Deviazione degli scambi commerciali

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di uno Stato contraente e quando questo aumento è dovuto:

- i) alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'Accordo,
- ii) ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 20.

Articolo 18 Dumping

Se uno Stato contraente costata pratiche di dumping nelle relazioni commerciali rette dal presente Accordo, esso può adottare delle misure appropriate contro tali pratiche, conformemente all'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, come pure agli accordi concernenti questo articolo nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 20.

Articolo 19 Difficoltà in settori particolari o in regioni

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, lo Stato contraente interessato può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 20.

Articolo 20 Provvedimenti di salvaguardia e procedura per la loro applicazione

1. Se uno Stato contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettivi di provocare le difficoltà di cui agli articoli 17 e 19 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, esso ne informa il Comitato misto.
2. a) Nei casi di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3 d), lo Stato contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione. al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti interessate;

- b) Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Le misure adottate dalla Spagna contro un'azione o un'omissione di uno dei paesi dell'AELS possono interessare soltanto gli scambi con questo paese.
- c) Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche, soprattutto al fine della loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
- a) i) Per quanto riguarda l'articolo 16, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1.
- ii) Le Parti interessate comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.
- iii) Se la Parte in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi e in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
- b) i) Per quanto riguarda l'articolo 17, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.
- ii) Se il Comitato misto o la Parte esportatrice non adotta una decisione che ponga fine alle difficoltà nel termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione, la Parte importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.
- iii) Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci di cui trattasi le disparità tariffarie costatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
- c) Per quanto riguarda l'articolo 18, si procede a consultazioni in sede di Comitato misto prima che la Parte interessata adotti le misure appropriate.
- d) Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 nonché nel caso di aiuti all'esportazione, aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 21 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato contraente, quest'ultimo può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Esso ne informa senza indugio il Comitato misto.

Articolo 22 Istituzione del Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto nel quale è rappresentato ciascuno degli Stati contraenti.
2. Al Comitato spetta la responsabilità di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, gli Stati contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di uno di essi, si consultano in sede di Comitato misto. Il Comitato esaminerà correntemente la possibilità di eliminare ulteriormente gli ostacoli negli scambi commerciali tra i paesi dell'AELS e la Spagna.
3. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 23, il Comitato può decidere di emendare gli allegati e gli elenchi del presente Accordo. In merito ad altre questioni il Comitato può fare delle raccomandazioni.

Articolo 23 Procedure del Comitato misto

1. Il Comitato misto si riunisce ogni qualvolta ciò sia necessario, ma almeno una volta all'anno. Ciascuno degli Stati contraenti può proporre la riunione del Comitato.
2. Il Comitato si pronuncia di comune accordo.
3. Se in sede di Comitato misto un rappresentante di uno Stato contraente ha accettato una decisione con riserva dell'adempimento di formalità costituzionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui viene notificata la revoca della riserva, sempre che la decisione non preveda una data ulteriore.
4. Il Comitato misto adotta le proprie regole di procedura che contengono, tra l'altro, disposizioni concernenti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la durata del suo mandato.
5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assecondano nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 24 Allegati ed elenchi

L'elenco I, come pure gli allegati I a VII, nonché l'allegato P costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Articolo 25 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica ai territori degli Stati contraenti.

Articolo 26 Emendamenti del presente Accordo

Gli emendamenti del presente Accordo, eccettuati quelli previsti al paragrafo 3 dell'articolo 22, che devono essere approvati dal Comitato misto, sono sottoposti all'accettazione degli Stati contraenti ed entrano in vigore se sono accettati da tutte le Parti. Gli strumenti d'accettazione sono depositati presso il governo depositario che trasmetterà la rispettiva notificazione a tutti gli altri Stati contraenti.

Articolo 27 Recessione e fine dell'Accordo

1. Qualsiasi Stato contraente può recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di sei mesi da notificare al governo depositario, il quale ne darà comunicazione a tutte le altre Parti.

2. Se la Spagna recede dall'Accordo esso spirerà alla fine del termine di preavviso e se tutti i paesi dell'AELS si ritirano esso spirerà alla fine dell'ultimo termine di preavviso.

3. Qualsiasi membro dell'AELS, parte contraente del presente Accordo, che recede dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, cessa *ipso facto*, lo stesso giorno, di essere Parte contraente del presente Accordo, come anche la Finlandia se essa recede dall'Accordo che istituisce un'Associazione tra gli Stati membri dell'AELS e la Repubblica di Finlandia.

Articolo 28 Entrata in vigore

1. Questo accordo entra in vigore il giorno consecutivo al deposito, da parte di tutti gli Stati Firmatari, degli strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo Svedese.

2. Nel caso che questo accordo non fosse entrato in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 entro il primo gennaio 1980 e ammesso che la Spagna abbia depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione, i rappresentanti degli Stati Firmatari, che hanno depositato tali strumenti, si incontreranno prima del 1° febbraio 1980 al fine di decidere sull'entrata in vigore dell'accordo tra questi Stati. Fintanto che nessuna decisione è stata presa, un incontro con il medesimo scopo avrà luogo non oltre trenta giorni dopo il deposito degli strumenti da parte di ulteriori Stati Firmatari.

3. Per lo Stato Firmatario, che ha depositato il proprio strumento di ratifica o di accettazione dopo l'incontro menzionato nel paragrafo 2, questo accordo entra in vigore il giorno consecutivo al deposito del suo strumento di ratifica, ma comunque non prima della data fissata conformemente al paragrafo 2.

4. Una data prevista per l'entrata in vigore, che viene decisa in conformità al paragrafo 2, non sarà valida nel caso in cui l'accordo entrasse in vigore prima, conformemente al paragrafo 1.

Accordo AELS con la Spagna

5. Il Governo Depositario notificherà la data del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione da parte di ogni Stato Firmatario come pure la data dell'entrata in vigore dell'Accordo, conformemente ai paragrafi 1 a 4.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Madrid, il 26 giugno 1979, in inglese, in un solo esemplare facente fede, depositato presso il governo di Svezia, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

Accordo sulla validità per il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra i Paesi dell'AELS e la Spagna

Traduzione¹⁾

Concluso a Madrid il 26 giugno 1979

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (detti qui di seguito «i Paesi dell'AELS»),

il Principato del Liechtenstein,

la Spagna,

considerando che il Principato del Liechtenstein forma, conformemente al trattato del 29 marzo 1923, un'unione doganale con la Svizzera e che tale trattato non conferisce validità per il Principato del Liechtenstein a tutte le disposizioni dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Spagna, firmato quest'oggi,

considerando che il Principato del Liechtenstein ha espresso il desiderio che tutte le disposizioni di detto Accordo applicabili alla Svizzera abbiano effetto nei suoi riguardi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Spagna, firmato quest'oggi, si applica al Principato del Liechtenstein nello stesso modo come si applica alla Svizzera.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Spagna, il Principato del Liechtenstein può far valere i suoi interessi tramite un rappresentante nell'ambito della delegazione svizzera nel Comitato misto, istituito da detto Accordo.

Articolo 3

Il presente Accordo sarà approvato dai Paesi dell'AELS, dal Principato del Liechtenstein e dalla Spagna secondo le procedure che sono loro proprie.

¹⁾ Dal testo originale inglese.

Accordo AELS con la Spagna

Esso entra in vigore contemporaneamente all'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Spagna nei confronti della Svizzera e sarà valido finché l'Accordo sarà applicabile alla Svizzera e il trattato del 29 marzo 1923 resterà in vigore.

Fatto a Madrid il 26 giugno 1979, in lingua inglese, in un unico esemplare facente fede, depositato presso il governo di Svezia, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Spagna sullo scambio di prodotti agricoli

Traduzione ¹⁾

Concluso a Madrid il 26 giugno 1979

*La Confederazione Svizzera
e
la Spagna,*

animate dal desiderio di promuovere lo scambio di prodotti agricoli tra i due Stati;

considerate le disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo tra i paesi dell'AELS e la Spagna, conchiuso a Madrid il 26 giugno 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Con l'entrata in vigore del presente Accordo, i prodotti agricoli originari della Spagna e in provenienza dalla stessa, importati in Svizzera, sono sottoposti alle aliquote di dazio ridotte previste nell'allegato A.

Articolo 2

Con l'entrata in vigore del presente Accordo, i prodotti agricoli originari della Svizzera e in provenienza dalla stessa, importati in Spagna, beneficiano delle riduzioni delle aliquote di dazio della tariffa doganale spagnola previste nell'Allegato B.

Articolo 3

Il formaggio Tilsiter della voce 0404.G I b) 3 della tariffa doganale spagnola, originario della Svizzera e in provenienza dalla stessa, è ammesso all'importazione in Spagna alle seguenti condizioni: la differenza tra il prezzo di soglia generale, non preferenziale, e quello applicato in Spagna per questo tipo di formaggio, originario della Svizzera e in provenienza dalla stessa, non è inferiore al 6%.

Articolo 4

La Svizzera accorda alla Spagna un contingente annuo stagionale (dal 1° maggio al 25 ottobre) di 500 quintali per garofani e altri fiori recisi originari

¹⁾ Dal testo originale francese.

della Spagna e in provenienza dalla stessa delle voci 0603.10 e 0603.12 della tariffa d'uso delle dogane svizzere.

Articolo 5

Per beneficiare dei vantaggi del presente Accordo, i prodotti sottoposti a quest'ultimo devono essere accompagnati da un certificato di circolazione delle merci EUR 1 o da un modulo EUR 2 da cui emerge che i prodotti in questione adempiono le condizioni previste nell'allegato III dell'accordo del 26 giugno 1979 tra i paesi dell'AELS e la Spagna.

Articolo 6

Al fine di assicurare il buon funzionamento del presente Accordo e di appor-
tarvi eventuali completamenti e modificazioni, le parti contraenti, su domanda
di una di loro, si riuniscono, entro tempo utile, per discuterne.

Articolo 7

Se una delle parti contraenti è costretta a limitare o a revocare delle conces-
sioni conferite in virtù del presente Accordo, essa deve dapprima procedere
a delle consultazioni con l'altra parte contraente. In ogni caso, una tale mi-
sura non può essere adottata innanzi un termine di tre mesi dopo la notifi-
cazione, all'altra parte contraente, della misura prevista.

Articolo 8

Il presente accordo vale parimenti per il Principato del Liechtenstein, fin-
tanto che questo è legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.

Articolo 9

Il presente Accordo può, in qualsiasi momento, essere denunciato per iscritto
da ciascuna delle parti contraenti mediante un preavviso di un anno.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi avranno
notificato che le formalità costituzionali richieste per la conclusione e la
messa in vigore di accordi internazionali saranno state adempiute, in ogni
caso non prima dell'entrata in vigore dell'Accordo del 26 giugno 1979 tra i
paesi dell'AELS e la Spagna.

Esso spira contemporaneamente all'Accordo del 26 giugno 1979 tra i paesi
dell'AELS e la Spagna a meno che non venga precedentemente denunciato.

Scambio di prodotti agricoli

Fatto a Madrid il 26 giugno 1979, in due esemplari, in lingua francese e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Carlo Jagmetti
Ministro plenipotenziario

Per la Spagna:

Marcelino Oreja
Ministro degli Esteri

Juan Antonio García-Díez
Ministro per il
commercio e il Turismo

Allegato A ¹⁾

Concessioni svizzere

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
0106.	Altri animali vivi:	
10	- artropodi (eccettuati i gamberi), lucertole e serpenti, batraci e vermi	7.— per capo
60	- altri	—,07
0301.	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	per 100 kg peso lordo
ex 12	- di acqua dolce:	
	- - altri:	
	pesci ornamentali	2.10
20	- pesci di mare, interi o tagliati, compresi i filetti	esenti
0302.	Pesci, secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche se cotti prima o durante l'affumicatura, in recipienti di:	
	- più di 3 kg:	
10	- - pesci di mare, anguille e salmone	esenti
	- 3 kg o meno:	
12	- - salmone	esente
14	- - pesci di mare e anguille	esenti
0303.	Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dalla loro conchiglia o dal loro guscio), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
22	- granchiolini di mare (crevettes)	esenti
30	- gamberi d'acqua dolce e lumache; seppie	esenti
40	- altri (astaci, aragoste, granchi di mare, ecc.)	esenti

¹⁾ Le concessioni doganali accordate ai prodotti delle voci tariffali enumerate nell'Allegato A (Elenco svizzero) sono subordinate alle riserve, giusta l'osservazione generale che figura alla fine dell'Elenco delle concessioni svizzere allegato alla «Dichiarazione d'accesso provvisorio della Confederazione Svizzera all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio» del 22 novembre 1958.

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
0501.01	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	esenti
0502.	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per fabbricare spazzole o pennelli; cascami di dette setole e peli:	
10	– alla rinfusa, anche in mazzi non preparati .	esenti
20	– in mazzi preparati	esenti
30	– in forma di lastre da imbottitura o fissati su supporto di altre materie	21.—
0503.	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
10	– alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati	esenti
20	– in mazzi preparati	esenti
30	– in trecce	esenti
32	– arricciati, in forma di lastre da imbottitura o fissati su supporto di altre materie	56.—
0504.	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi od a pezzi, diversi da quelli di pesci:	
18	– stomachi e trippe	esenti
20	– altri	esenti
0505.01	Avanzi di pesci	esenti
0507.	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche ritagliate) calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate a scopo di conservazione; polveri e cascami di piume o parti di piume:	
10	– piume da letto e calugine, gregge, non lavate	esenti
16	– polveri e cascami di piume o di parti di piume	esenti
20	– altri	esenti
0508.	Ossa e nuclei ossei di corna, greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati a forma) acidulati oppure degelatinati; polveri e cascami di dette materie:	
10	– polvere di ossa	esenti

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
0509.	Avorio, scaglie di tartaruga, corna, palchi di cervidi, unghie, zoccoli, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di altri cetacei, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le sbardature:	
10	– avorio, scaglie di tartaruga, compresi i cascami e polveri	esenti
20	– altri	esenti
0512.	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate a forma; polveri e cascami di conchiglie vuote:	
10	– frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote	esenti
12	– altri	esenti
0513.	Spugne naturali:	
10	– gregge o preparate	esenti
20	– cascami	esenti
0514.01	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali impiegate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	esenti
0515.01	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana . .	esenti
0601.	Bulbi, tuberi, tubercoli, radici tuberose, zampe e rizomi, a riposo vegetativo, in vegetazione od in fiore:	
10	– con piote, anche in tini o in vasi, ad esclusione dei tulipani	14.—
	– altri:	
20	– – con boccioli o fiori	56.—
	– – senza boccioli né fiori:	
32	– – – altri	28.—

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.	
0602.	Altre piante e radici vive, comprese le glabe e gli innesti:		
	– altre piante, radici e piantimi:		
	– – con radici nude:		
	– – – vegetali da ornamento:		
42	– – – – altri vegetali da ornamento	12.60	
0603.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– freschi:		
	– – importati dal 1° maggio al 25 ottobre:		
10	– – – garofani	17.50	
11	– – – rose	8.75	
0701.	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:		
22	– pomodori importati nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo	3.50	
30	– cipolle commestibili, scalogni	2.90	
52	– peperoni importati nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo	7.—	
54	– carciofi, melanzane, broccoli, importati nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo . . .	7.—	
ex 0703.01	Olive nere, presentate nell'acqua salata, solforata o con aggiunta d'altre sostanze che servono ad assicurare provvisoriamente la loro conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato	esenti	
0704.	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati od evaporati, anche tagliati a pezzi od a fette, oppure triturati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
	– non mescolati, in recipienti di:		
ex	10	– – più di 5 kg: funghi, agli, pomodori, cipolle	esenti
ex	12	– – 5 kg o meno: funghi, agli, pomodori, cipolle	esenti
0705.	Legumi a baccello, secchi, sgranellati, anche sbucciati o rotti:		

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
	– in grani intieri, non lavorati:	
ex 14	– – altri: cicerchie	— .60
0801.	Datteri, banane, ananassi, manghi, mango- stane, pere dette avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di anacardio o acagiù, freschi o secchi, con o senza guscio:	
20	– banane (sino al 31 dicembre 1979)	15.—
28	– ananassi	11.—
0802.20	Limoni	esenti
0804.	Uve, fresche o secche:	
	– secche:	
20	– – di Malaga, da tavola; di Denia, col gra- spo (in grappoli)	7.—
22	– – altre	3.50
0805.	Frutta a guscio (diverse da quelle della voce 0801), fresche o secche, anche sgusciate o sbucciate:	
10	– mandorle	esenti
ex 40	– altre: pistacchi	9.80
0808.	Bacche fresche:	
10	– fragole importate nel periodo dal 1° novem- bre al 31 marzo	2.10
0809.	Altre frutta fresche:	
10	– meloni	7.50
ex 20	– altre: frutti della passione, litchi e jackfruits . . .	3.50
0811.	Frutta conservata provvisoriamente (per es. mediante gas solforoso, o nell'acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze che servono ad assicurare temporaneamente la lo- ro conservazione), ma in tale stato non atte al consumo immediato:	
ex 20	– altre: frutta tropicali	7.—

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
0901.	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; gusci e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè, qualunque siano le proporzioni della miscela:	
	- caffè:	
12	- - decaffeinato, non torrefatto	63.—
14	- - altro	63.—
0904.	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (dei generi «Capsicum» e «Pimenta»):	
10	- non lavorati	esenti
12	- lavorati	esenti
0905.01	Vaniglia	esente
0906.	Cannella e fiori di cinnamono:	
10	- non lavorati	esenti
12	- lavorati	esenti
0907.	Garofani (antofilli, chiodi e steli):	
10	- non lavorati	esenti
12	- lavorati	esenti
0908.	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:	
10	- non lavorati	esenti
12	- lavorati	esenti
0909.	Semi di anice, di anice stellato o badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di ginepro:	
10	- semi di cumino e di carvi	esenti
20	- altri	esenti
0910.	Timo, lauro, zafferano; altre spezie:	
10	- timo e lauro	esenti
20	- zafferano	esente
	- altri:	
30	- - non lavorati	esenti
32	- - lavorati	esenti
1006.	Riso:	
10	- non lavorato	—40

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
1104. ex 12	Farine di frutta del capitolo 8, in recipienti di: - più di 5 kg: farina di banane	3.15
ex 20	- 5 kg o meno: farina di banane	14.—
1207. ex 20	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o per usi insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: - sminuzzati o lavorati meccanicamente in qualsiasi altro modo: merci di questa voce, eccettuati il basilico, la borragina, il rosmarino e la salvia	esenti
1302. 10 22 30	Gommalacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali: - gommalacca - gomme, gommoresine e resine, naturali: - - altre - balsami naturali	esente esenti esenti
1303. 10 20 22 52 60 64	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillaggini ed ispessenti ricavati dai vegetali: - succhi ed estratti vegetali: - - oppio - - succo di liquirizia; manna - - altri - sostanze pectiche, pectinati e pectati: - - pectinati e pectati - agar-agar ed altre mucillaggini ed ispessenti ricavati dai vegetali: - - farine di cotiledoni di semi di carrube o di semi di guarea, anche leggermente modificati mediante trattamento chimico al fine di stabilizzare le loro proprietà mucillaginose - - altre	esente esenti esenti esenti esenti esenti

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
1401.	Materie vegetali impiegate principalmente per lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne palustri, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglie di cereali pulite, imbinachite o tinte, libro della corteccia di tiglio e simili):	
10	- vimini - altre:	esente
20	- - gregge	esenti
22	- - scorzate, spaccate, imbianchite, tinte, ecc.	esenti
1402.	Materie vegetali impiegate principalmente per imbottire (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie:	
	- capoc:	
12	- - pulito, districato, imbianchito, tinto o fissato su supporto di altre materie	esente
	- altre:	
22	- - arricciate od a torciglione	esenti
30	- - in forma di lastre o falde per l'imbottitura o fissate su supporti di altre materie	21.—
1403.01	Materie vegetali impiegate principalmente per la fabbricazione delle scope e delle spazzole (saggina, piassava, trebbia, istle e simili), anche in torciglioni od in fasci	esenti
1405.	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:	
	- materie prime vegetali per la tinta o la concia:	
10	- - non lavorate	esenti
12	- - lavorate	esenti
20	- materiale d'imbottitura in lastre o falde o fissate su supporti di altre materie	21.—
30	- altri	esenti
1504.	Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
20	- altri	esenti

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
1505.	Grassi di untume di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
10	- greggi	esenti
12	- purificati	esenti
1506.	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di avanzati, ecc.):	
ex 40	- per usi tecnici: olio di piedi di bue, grassi di osso ed oli di ossa	esenti
1507.	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, purificati o raffinati:	
ex 44	- per usi tecnici: - - altri: oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici	esenti
1508.	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, densificati (standolizzati) o altrimenti modificati:	
10	- oli, fluidi, ossidati per insufflazione di aria od in qualsiasi altro modo, senza aggiunta di sostanze essiccatrici.	esenti
12	- olio di soia, epossidato	esente
20	- altri	esenti
1510.	Acidi grassi industriali e oli acidi di raffinatura, alcoli grassi industriali:	
ex 20	- altri: merci di questa voce, eccettuati i tall-acidi grassi	esenti
1511.	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose:	
10	- gregge	esenti
12	- raffinate, non distillate	esenti
14	- distillate	7.—
1512.	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti con qualsiasi al-	

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
	tro procedimento, anche raffinati, ma non preparati:	
40	– per usi tecnici	esenti
1515.	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche artificialmente colorato; cere d'api e di altri insetti, anche artificialmente colorate:	
08	– bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti)	esente
	– cere d'api e di altri insetti:	
10	– – non lavorate	esenti
20	– – lavorate (imbianchite, colorate, ecc.) . .	esenti
1516.	Cere vegetali, anche artificialmente colorate:	
	– altre:	
10	– – non lavorate	esenti
20	– – lavorate (imbianchite, colorate, ecc.) . .	esenti
ex 1517.01	Degras	esenti
1602.	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
ex 10	– a base di fegato (fegato d'oca, ecc.): preparazioni e conserve a base di fegato d'oca	84.—
1603.01	Estratti e sughi di carne; estratti di pesce . .	esenti
1604.	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	– preparazioni e conserve di pesci:	
10	– – filetti di pesci di mare, impanati	esenti
	– – altre, in recipienti di:	
	– – – 3 kg o meno:	
24	– – – – altre	14.—
1605.	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
20	– granchiolini di mare (crevettes)	esenti
30	– altri	esenti

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.	
1704. . . 10	Prodotti a base di zucchero senza cacao: – sugo di liquirizia non zuccherato, aroma- tizzato o presentato in pastiglie, bastoncini, ecc.	10.50	
1801.01	Cacao in grani e sbriciolature di frutti di ca- cao, greggi o torrefatti	esente	
1802.01	Pericarpi, bucce, pellicole e cascami di cacao	esenti	
1803.01	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), an- che sgrassato	esenti	
1804.01	Grasso di cacao (burro di cacao) e olio di ca- cao	esenti	
1805.01	Cacao in polvere, non zuccherato	28.—	
2001.	Legumi, ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero:		
	– frutta:		
20	– – frutta tropicali	21.—	
	– – altre, in recipienti di:		
ex	26	– – – più di 5 kg: frutti della passione, litchi e jackfruits	31.50
ex	28	– – – 5 kg o meno: frutti della passione, litchi e jackfruits	31.50
2002.	Legumi, ortaggi e piante mangerecce prepa- rati o conservati senza aceto né acido acetico: – pomodori, in recipienti di:		
ex	10	– – più di 5 kg: polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25% in peso o più, composti di pomodori e acqua, an- che con aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento; polpe, puré e concentrati di pomodori, in reci- ipienti non ermeticamente chiusi	esenti

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera		Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
ex	30	– altri, in recipienti di: – – più di 5 kg: olive	esenti
ex	34	– – 5 kg o meno: – – – altri: olive	esenti
2003.		Frutta allo stato congelato, con aggiunta di zucchero:	
ex	10	– frutta tropicali	21.—
ex	20	– altre: frutti della passione, litchi e jackfruits .	31.50
2004.		Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
ex	10	– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali .	21.—
ex	20	– altre: ananassi frutti della passione, litchi e jackfruits .	34.— 31.50
2005.		Purè e paste di frutta, marmellate, gelatine, marmellate solide, ottenuti mediante cottura, con o senza aggiunta di zucchero:	
ex	10	– purè di frutta, non zuccherato:	
ex	12	– – di frutta tropicali	11.90
ex	12	– – altri: frutti della passione, litchi e jackfruits	14.—
ex	20	– altri: – – di frutta tropicali	21.—
ex	22	– – altri: ananassi frutti della passione, litchi e jackfruits	34.— 31.50
2006.		Frutta diversamente preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o di alcol:	
ex	10	– polpe di frutta, non zuccherate: – – di frutta tropicali	11.90
ex	12	– – altre: ananassi frutti della passione, litchi e jackfruits	19.— 17.50

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
	- altre:	
ex 20	- - ananassi	19. —
ex 30	- - altre:	
	frutta tropicali, nonché frutti della passione, litchi e jackfruits	21. —
	varietà ed ibridi dei mandarini	15. —
2007.	Succhi di frutta (compresi i mosti di uve) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zucchero:	
	- altri:	
	- - non zuccherati:	
ex 42	- - - altri:	
	di frutta tropicali, nonché di frutti della passione, litchi e jackfruits	19.60
	- - zuccherati:	
ex 50	- - - in bottiglie di vetro d'una capienza di 2 dl o meno:	
	di frutta tropicali, nonché di frutti della passione, litchi e jackfruits	21. —
ex 52	- - - altri:	
	di frutta tropicali, nonché di frutti della passione, litchi e jackfruits	49. —
2102.	Estratti ed essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di detti estratti od essenze; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	10 - estratti od essenze di caffè e preparazioni a base di detti estratti od essenze	170. —
	- estratti od essenze di tè o di mate e preparazioni a base di detti estratti od essenze	esenti
ex 20	- succedanei torrefatti del caffè, interi o spezzettati:	
	cicoria torrefatta	1.40
ex 22	- altri:	
	prodotti di cicoria torrefatta	35. —
2103.	Farina di senapa e senapa preparata:	
	10 - farina di senapa, non mescolata	3.50
	20 - altra	31.50

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo Fr.
2104.	Salse; condimenti composti:	
10	– per ulteriore lavorazione industriale	esenti
20	– altri	35.—
2105.10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati	35.—
2201.	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:	
10	– acque minerali, naturali o artificiali, e acque gassose	2.10
20	– altre	esenti
2304.01	Pannelli, sanses d'olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, eccettuate le morchie	—10

Concessioni spagnole

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
01.01. A 1	Cavalli di razza pura, per la riproduzione	60
01.01. A 2	Altri cavalli	25
01.01. B	Asini	60
01.01. C	Muli	25
01.02. A	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, di razza selezionata, per la riproduzione	60
01.02. B 1	Animali per corride	60
01.03. A	Animali vivi della specie suina, di razza selezionata, per la riproduzione	60
01.04. A 1	Animali vivi della specie ovina, di razza selezionata, per la riproduzione	60
01.04. A 2	Altri animali vivi della specie ovina	25
01.04. B	Animali vivi della specie caprina	60
ex 01.05. A 1	Galli da combattimento	25
01.05. A 2	Galli e galline di razza selezionata	60
ex 01.05. A 3a	Diversi da quelli di razza selezionata	25
ex 01.05. B 1	Anatre ed altri volatili da cortile, di razza selezionata	60
ex 01.05. B 2a	Anatre ed altri volatili da cortile, di meno di una settimana	25
01.06	Altri animali vivi	60
04.02. A 2	Latte e crema di latte, conservati, non zuccherati, denaturati	60
04.06	Miele naturale	60
05.04. A	Budella di animali, interi od a pezzi, diversi da quelli di pesci	25

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
05.04. B	Vesciche e stomaci di animali, interi od a pezzi, diversi da quelli dei pesci	60
06.01. A 1	Bulbi, tuberi, tubercoli, radici tuberose, zampe e rizomi, a riposo vegetativo, di qualità pregiata	60
06.01. A 2	Bulbi, tuberi, tubercoli, radici tuberose, zampe e rizomi, a riposo vegetativo, eccettuati quelli di qualità pregiata	25
06.01. B	Bulbi, tuberi, tubercoli, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione od in fiore	25
06.02. A	Altre piante e radici vive, comprese le glabe e gli innesti, di qualità pregiata	60
06.02. B 1	Glabe ed innesti; stoloni, piantoni, polloni e radici diversi da quelli di qualità pregiata	60
06.02. B 2	Alberi, arbusti ed arboscelli a fusto legnoso, di qualsiasi specie, compresi i portainnesti	25
06.02. B 3a	Glabe con radici, di garofani, eccettuate quelle di qualità pregiata	60
06.02. B 3b	Altre glabe con radici, eccettuate quelle di qualità pregiata	25
06.02. B 4	Altre piante e radici vive, eccettuate quelle di qualità pregiata	25
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	25
06.04	Fogliame, foglie, ramoscelli ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati od altrimenti preparati, esclusi i fiori ed i boccioli della voce 06.03	25
07.01. A 1a	Patate da semina, di qualità superiore	60
07.01. A 1b	Altre patate da semina	25
07.01. A 2	Patate per il consumo	25

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
07.01 B	Agli	60
07.01. C	Cipolle	60
07.01. D	Pomodori	60
07.01. E	Fagioli verdi	60
07.01. F	Piselli	60
07.01. G	Olive	60
07.01. H	Altri ortaggi e piante mangereccie, freschi o refrigerati	60
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	25
07.03	Ortaggi e piante mangerecce presentati nell'acqua salata, solforata o con aggiunta d'altre sostanze che servono ad assicurare provvisoriamente la loro conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	25
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati od evaporati, anche tagliati a pezzi od a fette, oppure triturati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	25
07.05. A	Sementi di qualità pregiata, destinate alla semina	60
07.05. B 2	Fagioli	25
07.05. B 4	Piselli	25
07.05. B 5	Fave	25
07.05. B 6	Altri legumi a baccello, secchi, sgranellati, anche sbucciati o rotti	25
07.06	Radici di manioca, di araruta (arrow-root) e di salep, topinambur, patate dolci ed altre radici e tubercoli simili di alto tenore di amido o di inulina, anche disseccati o fatti a pezzi; midollo della palma a sago	60
08.01. B	Datteri, freschi o secchi	60
08.01. D	Noci di cocco, fresche o secche, con o senza guscio	60
08.02	Agrumi, freschi o secchi	60

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
08.03	Fichi, freschi o secchi	60
08.04	Uve, fresche o secche	60
08.05. A	Mandorle	60
08.05. B	Nocciuole	60
08.05. C	Castagne e «marroni»	25
08.05. D	Noci	25
08.05. E	Altre frutta a guscio (diverse da quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgucciate o sbucciate	60
08.08	Bacche fresche	25
08.09	Altre frutta fresche	60
08.10	Frutta, cotte o no, allo stato congelato, senza aggiunta di zucchero	25
08.11	Frutta conservate provvisoriamente (per es. mediante gas solforoso, o nell'acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze che servono ad assicurare temporaneamente la loro conservazione), ma in tale stato non atte al consumo immediato	60
08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci da 08.01 a 08.05)	60
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate nell'acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze che servono ad assicurare temporaneamente la loro conservazione, oppure essiccate .	60
09.01. B	Caffè torrefatto, compreso il caffè macinato, in polvere, in pasta o compresso	25
09.01. C	Caffè delle sottovoci A e B, decaffeinato o avente subito un trattamento che modifichi le sue caratteristiche	25
09.01. D	Gusci e pellicole di caffè	25
09.01. E	Succedanei del caffè contenenti caffè, qualunque siano le proporzioni della miscela	25

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
09.02	Tè	60
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (dei generi «Capsicum» e «Pimenta»)	60
09.05	Vaniglia	60
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	60
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	60
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	60
09.09	Semi di anice, di anice stellato o badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di ginepro	60
09.10	Timo, lauro, zafferano; altre spezie	60
10.01. A 1	Sementi di qualità pregiata	60
10.01. A 2	Altre sementi di frumento e grano segalato	25
10.02. A 1	Sementi di qualità pregiata	60
10.02. A 2	Altre sementi di segala	25
10.03. A 1	Sementi di qualità pregiata	60
10.03. A 2	Altre sementi di orzo	25
10.04. A 1	Sementi di qualità pregiata	60
10.04. A 2	Altre sementi di avena	25
10.05. A 1	Sementi di qualità pregiata	60
10.05. A 2	Altre sementi di granoturco	25
10.07. A	Falaride o scagliola	60
10.07. B 1a	Sementi di qualità pregiata	60
10.07. B 1b	Altre sementi di sorgo	25
10.07. C	Grano saraceno, miglio e sorgo, altri cereali	60
11.04. A	Farine di legumi della voce 07.05	25
11.08	Amidi e fecole; inulina	25
11.09	Glutine di frumento, anche essiccato	25

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
12.01. A	Semi oleosi destinati alla semina	60
12.01. B 3	Fave di soia	25
12.01. B 5	Copra	60
12.01. B 6	Semi e mandorle di palmisti	60
12.01. B 7	Semi di lino	60
12.01. B 8	Semi di ricino	60
12.01. B 9	Semi di crocifere	60
12.01. B 10	Semi di illipé	60
12.01. B 11	Altri semi e frutti oleosi	60
12.03. A	Semi di qualità pregiata, da semina	60
12.03. B 1	Semi, spore e frutti, di fiori, da semina	60
12.03. B 2	Semi, spore e frutti da semina, di lupinella, di erba medica, di agrostide, di «phalaris», di gramigna fusaiaola e di gramigna perenne	60
12.03. B 3	Semi, spore e frutti da semina, di melanzane, di cipolle, di meloni e di cocomeri	60
12.03. B 4	Semi, spore e frutti da semina, di trifoglio, di veccia, di cavoli, di pomodori, di cavolfiori e di pimenti	25
12.03. B 5	Semi di barbabietole da zucchero, da semina	25
12.03. B 6	Semi, spore e frutti da semina, di barbabietole da foraggio, di lattuga, di cetrioli, di porri e di carote	25
12.03. B 7	Semi di tabacco, da semina	60
ex 12.03. B 8	Semi di fagioli, da semina	60
ex 12.03. B 8	Altri semi, spore e frutti da semina, eccettuati i semi di fagioli	25
12.04. A	Barbabietole da zucchero seccate od in polvere	25
12.04. B	Altre barbabietole da zucchero (anche in fettucce), fresche; canne da zucchero	60

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o per usi insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati . . .	60
12.08. A	Radici di cicoria, fresche o seccate, anche tagliate, non tostate	60
12.08. C	Carrube	60
12.08. D	Noccioli di frutta e prodotti vegetali che servono principalmente all'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	60
12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate . .	60
12.10	Barbabietole foraggere, rutabaghe, radici foraggere; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli foraggeri, lupini, vecce ed altri prodotti simili da foraggio	60
ex 13.03. B	Pectina	60
15.02. A	Primo sugo	25
15.02. B	Altri sevi animali (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi o estratti con l'ausilio di solventi	60
15.07. B	Oli vegetali concreti, greggi, purificati o raffinati . .	25
15.07. C 1	Olio di lino	25
15.07. C 2	Olio di ricino	25
15.07. C 3	Olio di abrasin o di legno di Cina	60
15.07. C 4	Oli per usi seccativi o tecnici	60
15.17. A	Morchie o fecce d'olio e paste di saponificazione o neutralizzazione	25
15.17. C	Altri residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	25
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	25
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	25

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
ex 16.03. A	Estratti e sughi di carne, in recipienti di più di 5 kg	60
ex 16.03. B	Estratti e sughi di carne, in recipienti di 5 kg o meno	25
17.01. A	Saccarosio denaturato	60
17.01. B 1	Altri zuccheri aromatizzati o colorati	60
17.02. A 1	Glucosio chimicamente puro	25
17.02. A 2	Glucosio aromatizzato o colorato	60
17.02. A 3	Altro glucosio	25
17.02. B 1	Lattosio chimicamente puro	25
17.02. B 2	Lattosio e maltosio, aromatizzati e colorati	60
17.02. B 3	Altro lattosio e altro maltosio	25
17.02. C 1	Altri zuccheri aromatizzati e colorati	60
17.02. C 2	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non addizionati di sostanze aromatiche o di coloranti; miele artificiale, anche mescolato con miele naturale; zuccheri e melasse caramellati; eccettuati quelli ripresi nelle voci o sottovoci che precedono .	25
17.03. A	Melasse aromatizzate o colorate	60
17.04. A	Estratti di liquirizia (con un contenuto in saccarosio superiore al 10%)	60
18.01	Cacao in grani e sbriciolature di frutti di cacao, greggi o torrefatti	60
18.02	Pericarpi, bucce, pellicole e cascami di cacao	60
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	25
19.02. B	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici o culinari, a base di farine, semole, amidi, fecole od estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in proporzione inferiore al 50% in peso . .	20
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao in qualsiasi proporzione	40

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
20.01	Legumi, ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero . . .	25
20.02. A	Legumi, ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto né acido acetico, in scatole di latta ed in altri recipienti ermeticamente chiusi . .	25
ex 20.02. B	Legumi, ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto né acido acetico, in altri recipienti, eccettuate le olive	25
20.03	Frutta allo stato congelato, con aggiunta di zucchero	25
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	25
20.05	Purè e paste di frutta, marmellate, gelatine, marmellate solide, ottenuti mediante cottura, con o senza aggiunta di zucchero	25
20.06	Frutta diversamente preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o di alcole	25
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti di uve) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zucchero	25
21.06. A 2	Altri lieviti naturali	60
22.07	Sidro, sidro di pere (perato), idromele ed altre bevande fermentate	25
ex 22.08. A	Alcole etilico, non denaturato, di più di 96 gradi, ottenuto a partire dai prodotti compresi nei capitoli 07 (eccettuate le patate), 08, 10 e 22	25
ex 22.09. A	Alcole etilico non denaturato, di meno di 80 gradi, ottenuto a partire dai prodotti compresi nei capitoli 07 (eccettuate le patate), 08, 10 e 22	25
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili .	25
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della macinazione o d'altri trattamenti dei grani di cereali e di leguminose	60

Scambio di prodotti agricoli

N. della tariffa doganale spagnola	Designazione delle merci	Tassi di riduzione %
23.03	Fettucce esauste di barbabietole, fibre di canne da zucchero (bagasse) ed altri cascami di zuccherifici; trebbie di birrerie e borlande di distillerie; residui della fabbricazione degli amidi e residui simili . .	60
23.04. A	Pannelli, sanse d'olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, eccettuate le morchie: di cotone .	25
23.04. B	Pannelli, sanse d'olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, eccettuate le morchie: altri	60
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	60
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli impiegati per il nutrimento degli animali, non denominati né compresi altrove	60
ex 23.07. A	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni impiegate per l'alimentazione degli animali, eccettuate i biscotti per cani e per altri animali	25
23.07. A 1a	Biscotti per cani e per altri animali, in recipienti di 5 kg o meno	60
23.07. A 2a	Biscotti per cani e per altri animali, in recipienti di più di 5 kg	60
23.07. B	Additivi; alimenti complementari; agenti d'insilamento e simili	25
24.01	Tabacchi greggi o non fabbricati; cascami di tabacco	60

Il presidente della
delegazione spagnola

Madrid, il 26 giugno 1979

Egregio signor
Carlo Jagmetti
Ministro plenipotenziario
Presidente della
delegazione svizzera

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«Riferendomi agli articoli 1 e 2 dell'Accordo concernente lo scambio di prodotti agricoli, firmato quest'oggi, mi pregio confermarle che nel corso dei negoziati i due delegati si sono dichiarati disposti, a norma dell'articolo 6 del citato Accordo, ad entrare immediatamente in consultazione qualora una delle parti contraenti – in seguito ai risultati dei negoziati multilaterali in seno al GATT (Tokyo-Round) – dovesse cambiare le aliquote normali della tariffa d'uso delle dogane per voci di tariffa contenute negli elenchi allegati al presente Accordo. Tenendo conto dei risultati del Tokyo-Round del GATT, lo scopo di queste consultazioni sarà d'esaminare la possibilità di un adeguamento delle aliquote doganali applicabili menzionate nell'uno e nell'altro elenco.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.»

Ho l'onore di confermarle che concordo con quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della mia alta stima.

Il presidente della delegazione spagnola:

Marcelino Oreja
Ministro degli Esteri

Juan Antonio García-Díez
Ministro per il Commercio e il Turismo

Il Presidente della
delegazione spagnola

Madrid, 26 giugno 1979

Egregio signor
Carlo Jagmetti
Ministro plenipotenziario
Presidente della
delegazione svizzera

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«Mi riferisco all'accordo sullo scambio di prodotti agricoli tra la Confederazione svizzera e la Spagna, che abbiamo firmato quest'oggi.

Nell'acconsentire alle concessioni tariffarie e altre, la Delegazione svizzera è partita dall'idea che le controversie d'interpretazione sorte in passato in merito ai dazi specifici per i formaggi svizzeri esportati verso la Spagna - dazi che sono fra l'altro oggetto dell'Accordo del 21 dicembre 1971 - potrebbero essere eliminate definitivamente, in un prossimo avvenire, nel quadro di una soluzione mutualmente soddisfacente.

Per quanto concerne il futuro accesso al mercato spagnolo del formaggio, è ovvio che le condizioni d'accesso non dovrebbero subire, segnatamente in seguito allo sviluppo delle relazioni tra la Spagna e le Comunità europee, alcuna modificazione pregiudizievole per la Svizzera.

La validità della presente lettera è legata a quella dell'Accordo sullo scambio di prodotti agricoli.

Le sarei grato se volesse confermarmi di aver preso conoscenza di quanto precede.»

Ho l'onore di confermarle di aver preso conoscenza di quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della mia distinta stima.

Il presidente della delegazione spagnola:

Marcelino Oreja
Ministro degli Esteri

Juan Antonio García-Díez
Ministro per il Commercio e il Turismo

Decreto del Consiglio federale concernente le importazioni di foraggi, di paglia e strame

Complemento del 18 giugno 1979

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

L'elenco delle merci che possono essere importate soltanto dalla Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi, di cui all'articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1956¹⁾ concernente le importazioni di foraggi, di paglia e strame, è completato come segue:

Voce di tariffa	Designazione della merce
ex 1907.10	Grattatura di pane, non in imballaggi di vendita, da foraggio
ex 3505.01	Destrine e colle di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti, colle d'amido o di fecola, da foraggio
ex 3906.10	Amido o fecola, eterificati o esterificati, da foraggio

II

Il presente complemento entra in vigore il 1° luglio 1979.

18 giugno 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber

¹⁾ RS 916.112.216

Convenzioni dell'OCSE
sulla procedura di consultazione con i datori di lavoro
e i lavoratori, come anche su un sistema d'informazione

Traduzione ¹⁾

I. Emendamento della Dichiarazione dell'OCSE del 21 giugno 1976
su l'investimento internazionale e le aziende multinazionali ²⁾

Il paragrafo 8 del capitolo «Impiego e relazioni professionali», incluso nei «Principi direttivi a destinazione delle aziende multinazionali» è emendato come segue:

Impiego e relazioni professionali

Le aziende dovrebbero, nel quadro delle legislazioni, dei regolamenti e delle pratiche correnti in materia d'impiego e di relazioni con i lavoratori, in ciascun Paese dove esse operano,

.....

8. al momento di negoziati condotti in buona fede ^{*)} con i rappresentanti dei salariati sulle condizioni di impiego, o qualora i salariati esercitino il loro diritto d'organizzarsi, astenersi dalla minaccia di ricorrere alla facoltà di trasferire fuori del Paese pertinente tutta o parte di un'unità aziendale, o di *trasferire salariati provenienti da entità costitutive dell'azienda, situate in altri Paesi*, allo scopo d'esercitare un influsso sleale su detti negoziati o di ostacolare l'esercizio del diritto di organizzarsi;

.....

II. Decisione riveduta del Consiglio concernente le procedure
di consultazione intergovernativa riguardo ai principi direttivi
a destinazione delle aziende multinazionali ³⁾

Il Consiglio,

vista la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, del 14 dicembre 1960, e in particolare gli articoli 2 (d) 3 e 5 (a);

Nota: La Turchia si è astenuta dalla Decisione.

^{*)} Le vertenze di lavoro considerate come elemento del processo di negoziato possono ancora essere comprese nel quadro di negoziati condotti in buona fede. La legge e le prassi vigenti in materia d'impiego nei Paesi interessati devono determinare se i conflitti di lavoro sono compresi in questo quadro.

¹⁾ Dal testo originale francese

²⁾ FF 1976 II 1488-1498

³⁾ FF 1976 II 1499

vista la risoluzione del consiglio, del 22 dicembre 1976, sul mandato del Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali e, segnatamente, il paragrafo 2 di detta risoluzione [C (76) 209 (finale)];

tenuto conto della Dichiarazione dei governi membri dell'OCSE, del 21 giugno 1976, mediante la quale essi raccomandano congiuntamente alle aziende multinazionali di osservare i principi direttivi istituiti a loro destinazione;

vista la decisione del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativa alle procedure di consultazione intergovernativa riguardo ai principi direttivi a destinazione delle aziende multinazionali [C (76) 117];

riconoscendo che è auspicabile istituire procedure che permettono di procedere a consultazioni riguardo a questioni cui si riferiscono i detti principi;

considerando il rapporto circa il riesame della Dichiarazione e delle Decisioni 1976 sull'investimento internazionale e le aziende multinazionali [C (79) 102];

su proposta del Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali,

decide:

1. Il Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali (chiamato qui di seguito: «il Comitato») procederà periodicamente o a domanda di un Paese membro a scambi d'opinione riguardo alle questioni inerenti ai principi direttivi e all'esperienza acquisita nella loro applicazione. *Il Comitato verrà incaricato del chiarimento dei principi direttivi. Tali chiarimenti saranno dati secondo il bisogno. Il Comitato ne farà periodicamente rapporto al Consiglio.*
2. Il Comitato inviterà periodicamente il Comitato consultivo economico industriale presso l'OCSE (BIAC) e la commissione sindacale consultiva presso l'OCSE (TUAC) a comunicare le loro opinioni riguardo a questioni inerenti ai principi direttivi. *Inoltre scambi di vedute su questi temi potranno essere indetti con gli organi consultivi, a istanza di questi. Il Comitato terrà conto di queste opinioni nei suoi rapporti al consiglio.*
3. *Un'azienda, se lo auspica, potrà esprimere le sue opinioni, oralmente o per scritto, sulle tematiche attenenti ai principi direttivi ed ai propri interessi.*
4. *Il Comitato dovrà astenersi dal trarre conclusioni circa il comportamento di determinate aziende.*
5. I Paesi membri potranno chiedere consultazioni in seno al Comitato riguardo a qualsiasi problema posto dalla circostanza secondo cui talune aziende multinazionali sono sottoposte ad esigenze contraddittorie. I governi interessati devono cooperare in buona fede allo scopo di risolvere siffatti problemi, sia in seno al Comitato, sia mediante altri accordi reciprocamente accettabili.
6. La presente Decisione verrà riesaminata entro un termine di *cinque anni*. Il Comitato presenterà, se necessario, proposte al riguardo.
7. *La presente Decisione sostituisce la Decisione [C (76) 117].*

III. Decisione riveduta del Consiglio inerente al trattamento nazionale ¹⁾

Il Consiglio,

vista la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, del 14 dicembre 1960, e in particolare gli articoli 2 (c), 2 (d), 3 e 5 (a);

vista la risoluzione del Consiglio, del 22 dicembre 1976, sul mandato del Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali e, segnatamente, il paragrafo 2 di detta risoluzione [C (76) 209 (finale)];

tenuto conto della Dichiarazione dei governi dei Paesi membri dell'OCSE, del 21 giugno 1976, relativa al trattamento nazionale;

vista la Decisione del Consiglio del 21 giugno 1976 sul trattamento nazionale [C (76) 118];

considerando che occorre istituire nell'Organizzazione procedure adeguate per esaminare le leggi, i regolamenti e le prassi amministrative (chiamate qui di seguito: «misure») che si scostano dal «trattamento nazionale»;

considerando il rapporto circa il riesame della Dichiarazione e delle Decisioni 1976 sull'investimento internazionale e le aziende multinazionali [C (79) 102];

a proposta del Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali,

decide:

1. Le misure prese da un Paese membro, che sono in vigore il *21 giugno 1976* e che costituiscono deroghe al «trattamento nazionale» (comprese le misure che limitano gli investimenti nuovi delle «imprese sotto controllo straniero» già residenti sul suo territorio) sono notificate all'Organizzazione entro 60 giorni dopo *tale data*.

2. Le misure prese da un Paese membro dopo la data del *21 giugno 1976* che costituiscono deroghe nuove al «trattamento nazionale» (comprese le misure limitanti gli investimenti nuovi delle «aziende sotto controllo straniero» già residenti sul suo territorio) sono notificate all'Organizzazione entro 30 giorni dopo la loro entrata in vigore, con l'indicazione delle ragioni precise che le hanno motivate e della durata prevista per la loro applicazione.

3. Le misure prese da una suddivisione territoriale di un paese membro, in applicazione dei poteri autonomi di cui dispone, costituenti deroghe al «trattamento nazionale», sono notificate all'Organizzazione dal Paese membro interessato, nella misura in cui è a conoscenza, entro 30 giorni dopo la data in cui le autorità di detto Paese membro ne avranno preso nota.

Nota: La Turchia si è astenuta dalla Decisione.

¹⁾ FF 1976 II 1501-1502.

4. Il Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali (chiamato qui di seguito: «Comitato») esamina periodicamente l'applicazione del «trattamento nazionale» (comprese le deroghe) allo scopo di ampliare quest'applicazione. Il Comitato presenta, se necessario, proposte al riguardo.
5. *Il Comitato potrà invitare periodicamente il Comitato consultivo economico-industriale presso l'OCSE (BIAC) e la Commissione sindacale consultiva presso l'OCSE (TUAC) ad esprimere le loro opinioni, circa le tematiche concernenti il trattamento nazionale, e terrà conto di tali opinioni nei propri rapporti periodici al Consiglio.*
6. Il Comitato, a domanda di un Paese membro, funge da organo di consultazione riguardo a qualsiasi questione concernente il presente strumento e la sua attuazione, segnatamente le deroghe al «trattamento nazionale» e la loro applicazione.
7. I Paesi membri forniscono al Comitato, a domanda, ogni utile informazione concernente le misure relative all'applicazione del «trattamento nazionale» e le deroghe a siffatto trattamento.
8. La presente Decisione verrà riesaminata entro un termine di *cinque anni*. Il Comitato presenterà, se necessario, proposte al riguardo.
9. *La presente Decisione sostituisce la Decisione [C (76) 118].*

IV. Decisione riveduta del Consiglio relativa agli stimolanti e agli ostacoli per gli investimenti internazionali ¹⁾

Il Consiglio,

vista la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, del 14 dicembre 1960, e segnatamente gli articoli 2 (c), 2 (d), 2 (e), 3 e 5 (a);

vista la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1976, sul mandato del Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali, e, in particolare, il paragrafo 2 di detta risoluzione [C (76) (209) (finale)];

tenuto conto della Dichiarazione dei governi dei Paesi membri dell'OCSE, del 21 giugno 1976, relativa agli stimolanti e agli ostacoli per gli investimenti internazionali;

vista la Decisione del Consiglio del 21 giugno 1976 sugli stimolanti e gli ostacoli per gli investimenti internazionali [C (76) 119];

considerando il rapporto circa il riesame della Dichiarazione e delle Decisioni 1976 sull'investimento internazionale e le aziende multinazionali [C (79) 102];

a proposta del Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali;

decide:

Nota: La Turchia si è astenuta dalla Decisione.

¹⁾ FF 1976 II 1503.

1. A domanda di qualsiasi paese membro, il quale reputa che i suoi interessi potrebbero essere pregiudicati dagli effetti esplicati sui suoi investimenti diretti internazionali dalle misure adottate da un altro Paese membro e segnatamente destinate a stimolare o a ostacolare gli investimenti diretti internazionali, avranno luogo consultazioni nel quadro del Comitato dell'investimento internazionale e delle aziende multinazionali. L'oggetto delle consultazioni è quello di studiare le possibilità di ridurre al minimo questi effetti, tenuto pienamente conto delle finalità nazionali delle misure pertinenti e senza pregiudicare le politiche intese a rettificare gli squilibri regionali.
2. I Paesi membri dovranno fornire, nel quadro delle procedure di consultazione, ogni utile informazione disponibile inerente ai provvedimenti costituenti l'oggetto della consultazione.
3. *Il Comitato potrà invitare periodicamente il Comitato consultivo economico-industriale presso l'OCSE (BIAC) e la Commissione sindacale consultiva presso l'OCSE (TUAC) ad esprimere le loro opinioni, circa le tematiche concernenti gli stimolanti e gli ostacoli per gli investimenti internazionali, e terrà conto di tali opinioni nei propri rapporti periodici al Consiglio.*
4. La presente Decisione verrà riesaminata entro un termine di *cinque anni*. Il Comitato presenterà, se necessario, proposte al riguardo.
5. *La presente Decisione sostituisce la Decisione [C (76) 119].*

**Processo verbale
congiunto sui colloqui avuti dal capo del DFEP
nella Repubblica popolare di Cina**

1. Su invito del signor Gu Mu, vice-Primo Ministro della Repubblica popolare di Cina, l'onorevole Fritz Honegger, Consigliere federale svizzero e Capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica, ha soggiornato nella Repubblica popolare di Cina dal 12 al 19 marzo 1979. L'onorevole Honegger era accompagnato dal Direttore generale della Banca Nazionale Svizzera, signor Pierre Languetin, e da rappresentanti dell'economia svizzera.

Il 14 marzo l'onorevole Honegger ha presieduto, a Shanghai, all'inaugurazione dell'esposizione svizzera delle macchine utensili Humatex 79.

Durante il soggiorno della delegazione svizzera a Shanghai il signor Peng Chong, Presidente del Comitato rivoluzionario della Municipalità di Shanghai, si è intrattenuto con l'onorevole Honegger e la sua delegazione. Il signor Han Zheyi, Vicepresidente del Comitato rivoluzionario della Municipalità di Shanghai, ha avuto uno scambio di vedute con la Delegazione svizzera su problemi economici e commerciali di mutuo interesse.

L'onorevole Honegger ha soggiornato a Pechino dal 15 al 19 marzo. Durante il soggiorno della Delegazione svizzera a Pechino, il vice-Primo Ministro del Consiglio degli Affari di Stato, signor Deng Xiaoping, si è incontrato con l'onorevole Honegger e la sua delegazione e ha avuto con loro dei colloqui cordiali ed amichevoli. Il Vice-Primo Ministro Gu Mu ha avuto delle conversazioni utili e armoniose con l'onorevole Honegger e la sua delegazione. Inoltre, l'onorevole Honegger e la sua delegazione si sono intrattenuti separatamente con il signor Zhou Zijian, Ministro del Primo Ministero delle costruzioni di macchine, con la signora Qian Zhengying, Ministro delle risorse idriche dello Stato, col signor Ma Yi, Vicepresidente della Commissione di Stato dell'Economia, con il signor Zhou Huamin, Viceministro del Ministero del Commercio estero, con il signor Li Degeng, Viceministro del Ministero dell'energia elettrica, con il signor Li Hua, Viceministro del Ministero dell'industria metallurgica e con il signor Wang Yaoting, Presidente del Consiglio Cinese per il Promovimento del Commercio Internazionale. Il signor Languetin ha avuto colloqui con il signor Li Baohua, Presidente della Banca popolare di Cina e con il signor Qiao Peixi, Presidente del Consiglio d'amministrazione della Banca di Cina. Gli altri membri della Delegazione svizzera hanno inoltre avuto contatti e conversazioni con i dipartimenti responsabili dei diversi settori industriali e con le corporazioni del commercio estero interessati.

2. Nel corso dei summenzionati colloqui le due parti hanno espresso la loro soddisfazione circa lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due paesi e i rallegranti risultati ottenuti negli ultimi anni.

¹⁾ Dal testo originale francese.

Le due parti ritengono unanimamente che l'Accordo commerciale, firmato tra i due paesi il 20 dicembre 1974, ha fornito una base efficace per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra la Cina e la Svizzera.

Le due parti dichiarano unanimamente che intraprenderanno tutti gli sforzi per applicare integralmente lo spirito dell'Accordo commerciale concluso tra i due paesi, che prenderanno tutti i provvedimenti per rafforzare ed estendere la cooperazione economica e commerciale e che le relazioni economiche e commerciali tra i due paesi hanno ampie prospettive di sviluppo.

3. Nell'intento di meglio sviluppare le relazioni economiche e commerciali tra i due paesi sulla base dell'uguaglianza e nel reciproco interesse le due parti hanno convenuto quanto segue:

- a) Esse prenderanno tutti i provvedimenti possibili per facilitare il commercio, segnatamente l'accesso delle merci di ognuna delle due parti al mercato dell'altra, nell'intento di assicurare uno sviluppo armonioso delle relazioni commerciali ed economiche fra i due paesi.
- b) Esse si sforzeranno di sviluppare gli scambi commerciali e la cooperazione economica, compreso, se del caso, il trasferimento di tecnologia e la fabbricazione di impianti e di prodotti nei campi seguenti:
 - industria delle macchine e degli apparecchi
 - industria elettrica
 - industria chimica
 - industria tessile
 - industria alimentare
 - industria dei beni di consumo
 - industria degli strumenti di precisione e di misura
 - industria orologiera (meccanica ed elettronica)
 - industria dell'alluminio
 - agricoltura e allevamento
 - attività degli uffici d'ingegneri consulenti e degli impresari generali
 come anche in altri campi da convenire tra le imprese interessate dei due paesi.
- c) Esse incoraggeranno le imprese dei due paesi a cooperare alla produzione e agli scambi commerciali, come pure a praticare qualsiasi altra forma di cooperazione.
- d) Conformemente alle condizioni che regnano in ognuno dei due paesi, saranno create, a Pechino e a Zurigo, delle rappresentanze d'impresari commerciali e saranno facilitate le loro attività.
- e) Le due parti continueranno a promuovere gli scambi di persone, di gruppi e di delegazioni nei campi industriale e commerciale, a incoraggiare gli scambi d'esperienze e i contatti nei campi industriale e tecnico e a favorire l'organizzazione di esposizioni, nonchè la partecipazione a fiere nei due paesi.

4. Su domanda della parte cinese, l'onorevole Honegger ha rilevato che le Autorità svizzere erano disposte ad esaminare la concessione, a partire dal 1° luglio 1979, del beneficio del sistema svizzero di preferenze tariffarie, vigente per i paesi in sviluppo, alla Repubblica popolare di Cina, secondo le modalità che dovranno ancora essere determinate.

5. Al fine di promuovere le relazioni economiche e commerciali tra i due paesi, i rappresentanti della Banca popolare di Cina e il rappresentante della Banca Nazionale Svizzera hanno avuto uno scambio di vedute sui problemi monetari e finanziari. La parte svizzera ha sottolineato le condizioni vantaggiose offerte dal mercato dei capitali e dal sistema bancario svizzero. Per quanto concerne i crediti commerciali, le banche commerciali svizzere e la Banca di Cina sono invitate a proseguire le loro conversazioni.

6. La Commissione mista prevista all'articolo 6 dell'accordo commerciale del 20 dicembre 1974 esaminerà lo sviluppo delle relazioni economiche sino-svizzere nei campi summenzionati e farà tutte le proposte che si renderanno necessarie al riguardo.

Fatto a Pechino, il 19 marzo 1979, in due esemplari in lingua francese e cinese.

Honegger

Zhou Huamin

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Regno di Thailandia sullo stanziamento di un credito misto

Nell'intento di agevolare l'acquisto di beni e di servizi svizzeri alle persone fisiche o giuridiche del Regno di Thailandia, nella prospettiva dello sviluppo economico della Thailandia, il governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Regno di Thailandia hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo concerne un credito misto per la somma di 51 milioni di franchi svizzeri.
2. La somma è suddivisa come segue:
 - a) una parte del Governo svizzero di 12,750 milioni di franchi svizzeri, finanziata dalla Confederazione svizzera;
 - b) una parte delle Banche commerciali di 38,250 milioni di franchi svizzeri, finanziata da un Consorzio di banche svizzere.

Articolo 2

1. Il credito misto sarà impiegato per l'acquisto di beni d'attrezzatura come anche per la prestazione di servizi d'origine svizzera e di carattere civile.
2. La somma complessiva del credito menzionata all'articolo 1 paragrafo 1, si suddivide in:
 - a) *Sezione A*
per il finanziamento dell'85% del valore fatturato FOB degli approvvigionamenti in beni d'attrezzatura svizzeri, e
 - b) *Sezione B*
per il finanziamento dell'80% del valore contrattuale delle prestazioni di servizi svizzeri.
3. Le quote assegnate alle sezioni A e B sono di norma uguali rispettivamente all'80% e al 20% della somma complessiva del credito. Tali percentuali potranno essere modificate mediante accordo tra le autorità competenti menzionate all'articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo.
4. La gamma dei beni d'attrezzatura e dei servizi finanziabili mediante il credito sarà oggetto di uno scambio di lettere separato.

¹⁾ Dal testo originale francese.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 1 paragrafo 2 del presente Accordo, ogni pagamento fatto a titolo di tale credito, tanto della sezione A (beni d'attrezzatura) quanto della sezione B (servizi), sarà prelevato nella proporzione di un quarto sulla parte del Governo svizzero e di tre quarti sulla parte delle banche commerciali.

Articolo 4

1. La somma complessiva del credito sarà adibita alla realizzazione dei progetti e programmi di sviluppo previsti dal Quarto Piano nazionale di sviluppo economico e sociale (1977-1981) del Governo della Thailandia, segnatamente nell'ambito della produzione energetica nelle regioni rurali ove l'elettricità è tuttora considerata vitale per il miglioramento della situazione economica e il livello di vita degli abitanti.

2. Le condizioni del credito dovranno approfittare, in tutta la misura possibile, ai beneficiari ultimi del credito, tenuto conto della giustificazione economica e sociale di ciascun progetto.

Articolo 5

1. L'inclusione di qualsiasi acquisto e prestazione nel quadro del presente accordo dovrà sottostare al previo consenso, fra, da parte thailandese, il Ministero delle finanze e, da parte svizzera, la Divisione federale del commercio nonché il Consorzio di banche svizzere.

2. Ciascuna autorità governativa può proporre all'altra, per il tramite dell'Ambasciata svizzera a Bangkok, di finanziare la fornitura di beni d'attrezzatura o determinate prestazioni di servizi nel quadro del presente Accordo.

Articolo 6

1. Tutte le domande concernenti il finanziamento di contratti di fornitura di beni e di servizi giusta il presente Accordo vanno sottoposte, entro 24 mesi a contare dalla sua entrata in vigore, alla Divisione federale del commercio.

2. Per norma, il valore di ciascun contratto finanziato nel quadro del presente Accordo non deve mai risultare inferiore a 100 000 franchi svizzeri per ordinazione passata con il medesimo esportatore svizzero. I pagamenti per invii frazionati, nel quadro della fornitura di beni, o i pagamenti scaglionati, nel quadro delle prestazioni di servizi, sono autorizzati unicamente per i contratti di un valore superiore a 100 000 franchi svizzeri. Tali invii frazionati o pagamenti scaglionati sono autorizzati unicamente per fatture individuali superiori a 50 000 franchi svizzeri; tale regola non s'applica tuttavia all'ultimo invio o all'ultimo pagamento scaglionato nel quadro di un contratto particolare.

Articolo 7

1. Le condizioni generali di pagamento seguenti s'applicano a tutti i contratti finanziati mediante il presente Accordo:

a) *Beni d'attrezzatura considerati dalla sezione A del credito*

i) L'acquirente thailandese deve:

- pagare a titolo di versamento iniziale e in franchi svizzeri, effettivamente liberi, 5% del valore totale di fatturazione FOB del contratto di fornitura; detto pagamento avverrà non appena ricevuta conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle autorità thailandesi e svizzere menzionate all'articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo, e
- aprire una lettera di credito irrevocabile, per il tramite di una banca thailandese accettata dall'esportatore svizzero, con una delle quattro banche svizzere - scelta dall'esportatore svizzero - in favore dell'esportatore svizzero sino a concorrenza del 10% del valore fatturato FOB. Tale lettera di credito va utilizzata contro consegna dei documenti di spedizione in essa previsti, e di una ricevuta dell'esportatore svizzero concernente il summenzionato versamento iniziale del 5%. La lettera di credito sarà aperta non appena ricevuta conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle competenti autorità thailandesi e svizzere, menzionate all'articolo 5 paragrafo 1 qui innanzi.

ii) Il Ministero delle finanze autorizza la banca svizzera, intermediaria nell'apertura della sua lettera di credito, a pagare, per conto dell'acquirente thailandese, all'esportatore svizzero, addebitando sulla sezione A del credito misto, l'85% del valore fatturato FOB dell'invio corrispondente, nonché ad utilizzare totalmente o parzialmente la lettera di credito menzionata. Detta autorizzazione di pagamento sarà automaticamente accordata con l'approvazione dei contratti da parte delle autorità competenti thailandesi e svizzere menzionate all'articolo 5, paragrafo 1 del presente Accordo.

b) *Servizi considerati dalla sezione B del credito*

i) L'acquirente thailandese deve:

- pagare, a titolo di versamento iniziale e in franchi svizzeri, effettivamente liberi, 10% del valore totale del contratto, subito dopo aver ricevuto conferma che il contratto è stato approvato dalle autorità competenti thailandesi e svizzere menzionate all'articolo 5 paragrafo 1 qui innanzi, e
- aprire una lettera di credito irrevocabile, per il tramite di una banca thailandese accettata dall'esportatore, con una delle quattro banche svizzere - scelta dal fornitore svizzero - in favore del fornitore svizzero sino a concorrenza del 10% del valore totale del contratto. Detta lettera di credito va utilizzata contro consegna dei

documenti in essa previsti e di una ricevuta del fornitore svizzero concernente il summenzionato pagamento iniziale del 10%. La lettera di credito corrispondente sarà aperta dall'acquirente thailandese immediatamente dopo aver ricevuto conferma che il contratto è stato approvato dalle autorità competenti thailandesi e svizzere menzionate all'articolo 5 capoversi 1 qui innanzi.

ii) Il Ministero delle finanze autorizza la banca svizzera, intermediaria nell'apertura della lettera di credito, a pagare, per conto dell'acquirente thailandese, al fornitore svizzero, addebitando sulla sezione B del credito misto, l'80% del valore totale o parziale del contratto, nonchè ad utilizzare tutta o parte della lettera di credito menzionata. Detta autorizzazione di pagamento è accordata automaticamente con l'approvazione dei contratti da parte delle autorità competenti thailandesi e svizzere menzionate all'articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo.

2. Tutte le spese e provvigioni riferentesi all'apertura di lettere di credito sono a carico dell'acquirente thailandese.

3. Tutti i contratti di fornitura e le lettere di credito contemplano una clausola in cui è confermato che il finanziamento dell'esportazione sarà assicurato nel quadro del «credito misto thailandese-svizzero 1979».

Articolo 8

Le due parti contraenti agevoleranno, in virtù delle loro competenze legali, la conclusione e l'esecuzione dei contratti conformemente al presente Accordo, e, a tal fine, concederanno tutte le autorizzazioni necessarie.

Articolo 9

Il Governo svizzero accorda al Governo del Regno di Thailandia il credito menzionato all'articolo 1 paragrafo 2 lettera a, a condizione che sia stato concordato un mutuo tra il Governo del Regno di Thailandia e un Consorzio di banche svizzere, ai fini dell'apertura del credito di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera b.

Articolo 10

L'aliquota d'interesse stabilita dal Governo svizzero per il credito misto è dello zero per cento.

Articolo 11

1. Per quanto concerne il finanziamento di beni d'attrezzatura nel quadro della *sezione A* del presente credito, il Governo del Regno di Thailandia s'impegna:

- i) a rimborsare tutte le somme, prelevate sulla parte concernente il Governo svizzero della sezione A del credito, in 10 versamenti semestrali uguali e consecutivi, il primo versamento con scadenza a 123 mesi e l'ultimo 177 mesi dopo la fine del periodo semestrale di prelievo corrispondente, e
- ii) a rimborsare tutte le somme, prelevate sulla parte concernente le banche commerciali della sezione A del credito, in 14 versamenti semestrali uguali e consecutivi, il primo versamento con scadenza a 39 mesi e l'ultimo 117 mesi dopo la fine del periodo semestrale di prelievo corrispondente.

2. Per quanto concerne il finanziamento delle prestazioni di servizio effettuate nel quadro della *sezione B* del presente credito, il Governo del Regno di Thailandia s'impegna a rimborsare ogni somma, prelevata dalle parti del credito del Governo svizzero e delle banche commerciali, in 6 versamenti semestrali uguali e consecutivi, il primo a scadenza di 30 mesi e l'ultimo di 60 mesi dopo il termine stabilito nel contratto corrispondente. Tuttavia, il primo versamento non può in nessun caso essere effettuato dopo 90 mesi a contare dalla data di firma del contratto di fornitura corrispondente.

3. Per quanto concerne tutte le operazioni di finanziamento corrispondenti alle sezioni A e B della parte delle banche commerciali del presente credito misto, il Governo del Regno di Thailandia s'impegna a versare, alla fine di ogni semestre civile, l'interesse esigibile sulle somme dovute. L'interesse sarà calcolato a decorrere dalla data di ogni prelievo giusta il presente credito.

Articolo 12

Ciascun periodo consecutivo di 12 mesi, durante il quale saranno effettuati dei prelievi giusta il presente credito misto, consta di due periodi di prelievo, costituenti l'uno e l'altro «un periodo semestrale di prelievo corrispondente», conformemente all'articolo 11 paragrafo 1 del presente Accordo, vale a dire

- il periodo di prelievo N. 1, per i prelievi effettuati tra il 1^o ottobre e il 31 marzo;
- il periodo di prelievo N. 2, per i prelievi effettuati tra il 1^o aprile e il 30 settembre.

Articolo 13

I rimborsi di capitale, delle parti del Governo svizzero e delle banche commerciali, nonché i pagamenti degli interessi sulla parte del credito misto delle banche commerciali, saranno effettuati presso il Credito svizzero, Zurigo, che opera in nome del Governo della Confederazione svizzera e del Consorzio di banche svizzere, in franchi svizzeri effettivamente liberi, senza alcuna deduzione.

Articolo 14

I pagamenti d'interessi e i rimborsi, giusta il presente Accordo, sono esenti

da qualsiasi gravame fiscale, tassa e restrizione, presenti o futuri, vigenti nel Regno di Thailandia.

Articolo 15

1. Il Credito Svizzero tiene i conti che devono essere aperti in nome del Governo del Regno di Thailandia, per l'esecuzione dell'Accordo, e si occuperà di tutta la pertinente corrispondenza.
2. Qualsiasi notificazione da parte dei mutuantii svizzeri in relazione col presente Accordo sarà considerata debitamente avvenuta se indirizzata al Ministero delle finanze del Governo del Regno di Thailandia.
3. Qualsiasi notificazione e versamento da parte del Governo del Regno di Thailandia saranno considerati debitamente avvenuti se indirizzati al Credito Svizzero, Paradeplatz, 8021 Zurigo, Svizzera.

Articolo 16

Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente il giorno della firma da parte dei due Governi e, definitivamente, dopo notificazione reciproca dell'adempimento delle rispettive disposizioni costituzionali.

Fatto a Berna, il 10 aprile 1979, in quattro originali, di cui due in lingua francese e due in inglese, i due testi facenti parimenti fede. Ove sorgessero divergenze, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
K. Jacobi

Per il Governo
del Regno di Thailandia:
V. Nitibhon

Lettera n. 1

Berna, 10 aprile 1979

Signor Ambasciatore
Varachit Nitibhon
Ambasciata Reale di Thailandia
Berna

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera, in data odierna, del seguente tenore:

«Mi pregio riferirmi all'Accordo firmato oggi tra il Governo del Regno di Thailandia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l'apertura di un credito misto di 51 milioni di franchi svizzeri a favore del Governo del Regno di Thailandia.

Durante le discussioni, sfociate nella conclusione del citato Accordo, le due Parti contraenti si sono intese sull'elenco dei beni e dei servizi finanziabili dal credito menzionato all'articolo 2 paragrafo 4 dell'Accordo.

Detto elenco di beni e servizi è il seguente:

Beni d'attrezzatura:

1. condensatore
2. pannello principale di comando (equipaggiamento di trasmissione e di conteggio)
3. disgiuntore elettrico e commutatore
4. trasformatore e altre installazioni
5. turbina a gas
6. altre macchine e apparecchi elettrici
7. altri beni d'attrezzatura necessari alla realizzazione di progetti di sviluppo

Servizi:

1. consulenza ingegneristica
2. servizi in materia di gestione e d'economia.

Le sarei grato se mi confermasse l'accordo del Suo Governo in merito alle disposizioni menzionate.»

Ho l'onore di confermare l'accordo del Governo della Confederazione Svizzera su quanto precede.

Gradisca, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:
K. Jacobi

Lettera n. 2

Berna, 10 aprile 1979

Signor Ambasciatore
Varachit Nitibhon
Ambasciata Reale di Thailandia
Berna

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera, in data odierna, del seguente tenore:

«Mi pregio riferirmi all'Accordo firmato oggi tra il Governo del Regno di Thailandia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l'apertura di un credito misto di 51 milioni di franchi svizzeri a favore del Governo del Regno di Thailandia.

Durante le discussioni, sfociate nella conclusione del citato Accordo, le Parti contraenti si sono intese sull'interpretazione dell'articolo 4 paragrafo 2 dell'Accordo.

Detta intesa è la seguente:

Le autorità thailandesi hanno dichiarato di voler impiegare il credito per il settore pubblico.

Conformemente a detta intenzione, il credito sarà utilizzato per il finanziamento di progetti d'infrastruttura dell'ente governativo di produzione energetica. Per tale ragione, i termini e le condizioni del presente credito saranno trasmessi all'ente menzionato. I termini e le condizioni di ciascuna transazione saranno menzionati in tutte le domande per l'attribuzione del credito, giusta l'articolo 5.

Le sarei grato se mi confermasse l'accordo del Suo Governo in merito alle disposizioni menzionate.»

Ho l'onore di confermarle l'accordo del Governo della Confederazione Svizzera su quanto precede.

Gradisca, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Per il Governo della
Confederazione Svizzera:
K. Jacobi